SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 165° - Numero 49

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 28 febbraio 2024** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile

Commissione nazionale per le società e la borsa

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Istituto nazionale di statistica

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 23 febbraio 2024, n. **18**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 febbraio 2024

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2023, N. 215

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «delle Presidenza» sono sostituite dalle seguenti: «della Presidenza»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, in materia di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3-*ter* è inserito il seguente:

"3-*ter*.1. Gli enti locali ubicati nel territorio della regione Calabria sono altresì autorizzati, a valere sulle risorse di cui al comma 3-*quinquies* del presente articolo, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a bandire procedure selettive per l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, della durata di diciotto mesi, alle quali sono prioritariamente ammessi i tirocinanti rientranti nei percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, realizzati a seguito dell'accordo quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Calabria, anno 2015/2016, sottoscritto tra la regione Calabria e le parti sociali il 7 dicembre 2016, nonché i soggetti beneficiari delle risorse degli accordi di programma di cui alle deliberazioni della giunta della regione Calabria n. 258 del 12 luglio 2016 e n. 404 del 30 agosto 2017, già utilizzati dalle predette amministrazioni e in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego";

b) al comma 3-*quater*, le parole: "commi 3-*bis* e 3-*ter*" sono sostituite dalle seguenti: "commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*ter*.1";

c) al comma 3-*quinquies*:

1) le parole: "commi 3-*bis* e 3-*ter*", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*ter*.1";

2) le parole: "31 agosto 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2024"»;

al comma 6, lettera *b)*, le parole: «30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-*bis*. I lavoratori inseriti nell'elenco regionale di cui all'articolo 30, comma 1, della legge della Regione siciliana 28 gennaio 2014, n. 5, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, possono essere assunti dagli enti locali della Regione siciliana utilizzatori a tempo determinato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino al 31 dicembre 2024, in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale e ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa, nei limiti delle risorse disponibili, a valere sulle risorse stanziate dall'articolo 26, comma 8, della legge della Regione siciliana 8 maggio 2018, n. 8»;

al comma 7, le parole: «per il triennio 2021-2023, e» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2021-2023 e» e dopo le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2022» e le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2023» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

al comma 8, lettera *a)*, dopo le parole: «del Piano nazionale di ripresa e resilienza» è inserita la seguente: «(PNRR)»;

al comma 9:

alla lettera *b)*, le parole: «per effetto di proroga» sono sostituite dalle seguenti: «per effetto di proroga,»;
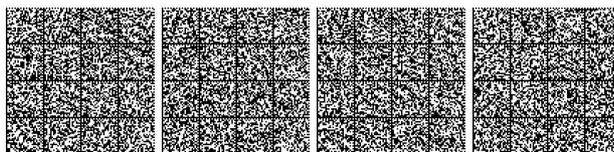
alla lettera *c)*, numero 1.3), le parole: «nel limite» sono sostituite dalle seguenti: «, nel limite»;

al comma 11, le parole da: «l'autorizzazione» fino a: «nel territorio nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «l'autorizzazione al Ministero dell'economia e delle finanze a bandire specifiche procedure concorsuali»;

al comma 14, dopo le parole: «per gli anni 2021, 2022 e 2023» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «e comma 25 del decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «e comma 25, del decreto-legge»;

al comma 16, alinea, le parole: «Alla legge» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 3 della legge» e le parole: «all'articolo 3» sono soppresse;

al comma 20, le parole: «per il contrasto al dissesto» sono sostituite dalle seguenti: «per il contrasto del dissesto»;

al comma 21, la parola: «MASAF» è sostituita dalle seguenti: «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

dopo il comma 22 sono aggiunti i seguenti:

«22-*bis*. Al comma 27-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, in materia di procedure selettive per l'assunzione di personale non dirigenziale presso la regione Calabria, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "negli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022, 2023 e 2024";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le finalità di cui al presente comma, le risorse di cui al quarto periodo non ancora utilizzate nel quadro dell'applicazione della medesima disposizione possono essere assegnate all'Azienda Calabria Lavoro ovvero all'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro - ARPAL Calabria per l'attivazione di procedure di stabilizzazione volte a ridurre il precariato, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente".

22-*ter*. Al fine di garantire la continuità nella presa in carico dei beneficiari delle misure attuate dal servizio sociale professionale comunale e di attuare le finalità di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il personale con profilo di assistente sociale il termine per l'assunzione, di cui all'alinea del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e il termine per la maturazione dei requisiti di servizio, di cui alla lettera *c)* del medesimo comma, sono differiti al 31 dicembre 2024».

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-*bis* *(Differimento del termine di applicazione del regime di deroga in materia di inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello locale)*. — 1. All'articolo 13-*ter*, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, in materia di deroga all'inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello locale, le parole: "Fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2024".

Art. 1-*ter* *(Proroga del termine di cui all'articolo 1-*ter *del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in materia di misure per la digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione)*. — 1. All'articolo 1-*ter*, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in materia di misure per la digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione, le parole: "al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "al 30 giugno 2024."

Art. 1-*quater* *(Differimento di termine in materia di sicurezza dei minori in ambito digitale)*. — 1. All'articolo 13, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, concernente gli obblighi informativi dei produttori di dispositivi di comunicazione elettronica in materia di controllo parentale, le parole: "3 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "nove mesi"».

All'articolo 2:

al comma 4, lettera *b)*, le parole: «per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, per l'anno 2024,»;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2024, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1-*bis*, lettera *a)*, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, in materia di requisiti per la sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte delle polizie locali»;

dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-*bis*. Per le regioni a statuto ordinario che presentano un disavanzo di amministrazione *pro capite* al 31 dicembre 2022, al netto del debito autorizzato e non contratto, superiore a euro 1.500, negli anni 2023 e 2024 l'entità dell'accantonamento di cui al terzo periodo del comma 3 dell'articolo 60 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, può essere inferiore al 70 per cento dell'ammontare dei residui perenti. Il valore dell'accantonamento di cui al primo periodo deve comunque garantire la copertura delle richieste di reiscrizione dei residui perenti nell'esercizio e deve in ogni caso essere superiore del 20 per cento rispetto al valore medio dell'ammontare delle richieste di reiscrizione dei residui perenti calcolato rispetto agli ultimi tre esercizi.

6-*ter*. Le risorse rese disponibili dall'applicazione del comma 6-*bis* sono destinate al Fondo perdite potenziali, in aggiunta alla quota ordinaria di tale accantonamento.

6-*quater*. Le disposizioni di cui al comma 899 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione da parte delle regioni a statuto ordinario, si applicano anche per l'anno 2023 e, limitatamente al medesimo anno, anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano»;

al comma 8, dopo le parole: «dal comma 7» e le parole: «per l'anno 2024» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «, della missione "Fondi da

ripartire", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023»;

al comma 9, lettera *b)*:

al numero 1.1), la parola: «infine» è sostituita dalle seguenti: «in fine»;

al numero 1.2), la parola: «soppresse» è sostituita dalla seguente: «abrogate»;

al numero 2), capoverso 1-*bis*, al primo periodo, dopo le parole: «all'articolo 97, comma 1» sono aggiunte le seguenti: «, del presente codice» e, al secondo periodo, le parole: «al Capo IV, sezione II, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del» sono sostituite dalle seguenti: «al capo IV, sezione II, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

All'articolo 3:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 927, relativo al termine per la presentazione di specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte dal comune di Roma, le parole: "sessanta mesi" sono sostituite dalle seguenti: "settanta mesi";

b) dopo il comma 929 è inserito il seguente:

"929-*bis*. Per le finalità di cui al comma 927 e per portare a conclusione la gestione straordinaria del debito pregresso del comune di Roma, entro il 31 marzo 2024 il Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma dà avviso, tramite pubblicazione nell'albo pretorio *on line* di Roma Capitale e con ogni forma idonea di pubblicità, della rilevazione definitiva della massa passiva del piano di rientro di cui al medesimo comma 927, assegnando un termine perentorio, a pena di decadenza, non inferiore a centottanta giorni per la presentazione delle richieste di ammissione da parte dei titolari di crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili ancora in essere al 31 dicembre 2023 anche se non ancora iscritti, afferenti a obbligazioni contrattuali, extracontrattuali e indennitarie assunte dal comune di Roma in data anteriore al 28 aprile 2008. I responsabili dei servizi competenti per materia di Roma Capitale verificano le domande presentate e provvedono a inviare al predetto Commissario straordinario specifiche istanze di liquidazione relativamente alle domande positivamente riscontrate, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e secondo le modalità di cui al comma 928, dandone debita comunicazione alla parte interessata. In caso di esito negativo della verifica comunicano alla parte interessata il mancato accoglimento. La mancata presentazione della domanda da parte dei creditori nel termine di cui al primo periodo del presente comma determina l'automatica cancellazione del credito vantato. La proposta di definitiva rilevazione della massa passiva da parte del Commissario straordinario del Governo di cui al comma 930 è presentata entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine di cui al comma 927"»;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 89, in materia di credito d'imposta per la quotazione di piccole e medie imprese in mercati regolamentati, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024";

b) al comma 90, primo periodo, in materia di limiti di utilizzo del medesimo credito d'imposta, le parole: "e di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: ", di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 6 milioni di euro per l'anno 2025"»;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-*bis*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis*, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;

al comma 6, le parole: «agli obblighi» sono sostituite dalle seguenti: «all'adempimento degli obblighi»;

al comma 9:

al primo periodo, dopo le parole: «tramite le strutture informatiche» è soppresso il seguente segno d'interpunzione: «,»;

dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Per la regione Molise, il termine di cui al comma 135 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 134 del medesimo articolo 1 relativi all'annualità 2024 è differito al 28 febbraio 2024 e i termini di cui all'articolo 1, commi 2 e 4, dell'accordo tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni a statuto ordinario 9 settembre 2021 (repertorio atti n. 171/CSR del 9 settembre 2021) sono differiti al 15 marzo 2024. Nel caso di mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, il contributo è revocato»;

al secondo periodo, le parole: «del piano nazionale di ripresa e resilienza approvato con decisione del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «del PNRR approvato con decisione del Consiglio Ecofin»;

al comma 12, le parole: «i servizi informatici» sono sostituite dalle seguenti: «la prestazione dei servizi informatici», le parole: «Agenzia delle entrate e Sogei» sono sostituite dalle seguenti: «l'Agenzia delle entrate e la società SOGEI» e le parole: «e dei relativi» sono sostituite dalle seguenti: «e dai relativi»;

dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti:

«12-*bis*. In relazione alla dinamica dei prezzi originata dall'incremento degli oneri relativi a energia elettrica, gas e carburanti, all'articolo 3-*ter*, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in materia di rinegoziazione o sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito da parte degli enti locali, le parole: "nell'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2023 e 2024".

12-*ter*. All'articolo 7, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, relativo alla determinazione dell'ammontare delle agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico, le parole: "e 2024" sono sostituite dalle seguenti: ", 2024, 2025 e 2026".

12-*quater*. All'articolo 1, comma 822, alinea, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione delle regioni e degli enti locali, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "del rendiconto 2022" sono sostituite dalle seguenti: "del rendiconto per gli esercizi 2022 e 2023";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "Le risorse svincolate" sono inserite le seguenti: "in sede di approvazione del rendiconto 2022".

12-*quinquies*. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 822 è inserito il seguente:

"822-*bis*. In sede di approvazione del rendiconto 2023 lo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione di cui al comma 822 è autorizzato limitatamente alle risorse di parte corrente per la copertura del disavanzo della gestione 2023 delle aziende del servizio sanitario regionale".

12-*sexies*. Al comma 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "1° luglio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2025".

12-*septies*. La disposizione di cui all'articolo 64, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di finanziamenti garantiti dal Fondo di garanzia per la prima casa, si applica fino al 31 dicembre 2024.

12-*octies*. Al comma 527 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in materia di contributo delle regioni a statuto ordinario alla finanza pubblica, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: ", per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 350 milioni di euro annui" sono sostituite dalle seguenti: "assicurano, per l'anno 2024, un contributo alla finanza pubblica pari a 305 milioni di euro e, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, un contributo alla finanza pubblica pari a 350 milioni di euro";

b) al secondo periodo, le parole: "30 aprile" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio";

c) al terzo periodo, le parole: "31 maggio" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno";

d) al quarto periodo, le parole: "entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2024 al 2028" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 2024 per l'anno 2024 ed entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2025 al 2028".

12-*novies*. Agli oneri derivanti dal comma 12-*octies*, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 22, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

12-*decies*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 533, primo periodo, riguardante il contributo degli enti locali alla finanza pubblica per gli anni dal 2024 al 2028:

1) dopo le parole: "del PNRR" sono inserite le seguenti: ", approvato con decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin dell'Unione europea del 13 luglio 2021, come modificato ai sensi della decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023,";

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, commi 29 e 29-*bis*, della legge 27 dicembre 2019, n. 160";

b) al comma 534, primo periodo, riguardante la determinazione del medesimo contributo, le parole: "31 gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2024".

12-*undecies*. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di regolarizzazione di dichiarazioni fiscali, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 21, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si applicano, per quanto non diversamente previsto dal presente comma, anche alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022. A tale fine, il versamento delle somme dovute può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2024 ovvero in quattro rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31 marzo 2024, entro il 30 giugno 2024, entro il 30 settembre 2024 ed entro il 20 dicembre 2024. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo. La regolarizzazione di cui al presente comma si perfeziona con il versamento di quanto dovuto in un'unica soluzione ovvero con il versamento della prima rata entro il 31 marzo 2024 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell'articolo 1, comma 175, della legge n. 197 del 2022, fermo restando quanto ivi previsto, gli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano con decorrenza dal 1° aprile 2024. Restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e non si dà luogo a rimborso.

12-*duodecies*. Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti, è differito al 30 aprile 2024.

12-*terdecies*. Al fine di dare certezza ai rapporti giuridici inerenti all'acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con età inferiore a trentasei anni e con valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui, le agevolazioni di cui all'articolo 64, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge

25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si applicano anche nei casi in cui, entro il termine indicato al comma 9 del citato articolo 64, sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione, a condizione che l'atto definitivo, anche nei casi di trasferimento della proprietà da cooperative edilizie ai soci, sia stipulato entro il 31 dicembre 2024.

12-*quaterdecies*. Per gli atti definitivi di cui al comma 12-*terdecies* stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, agli acquirenti è attribuito un credito d'imposta di importo pari alle imposte corrisposte dagli stessi acquirenti in eccesso rispetto a quelle che sarebbero state dovute ai sensi del medesimo comma 12-*terdecies*. Il credito d'imposta è utilizzabile nell'anno 2025 con le modalità previste dal comma 7 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

12-*quinquiesdecies*. Agli oneri derivanti dai commi 12-*terdecies* e 12-*quaterdecies*, rispettivamente valutati in 9 milioni di euro per l'anno 2024 e in 9 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis (Differimento dei termini di pagamento della prima e della seconda rata della Rottamazione-*quater *al 15 marzo 2024)*. — 1. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate di cui all'articolo 1, comma 232, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, da corrispondere nell'anno 2023 e della rata in scadenza il 28 febbraio 2024 non determina l'inefficacia della definizione prevista dal comma 231 dello stesso articolo 1 della legge n. 197 del 2022 se il debitore effettua l'integrale pagamento di tali rate entro il 15 marzo 2024. Si applicano le disposizioni del comma 244 del predetto articolo 1 della legge n. 197 del 2022.

2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche ai soggetti indicati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, relativamente alle rate di cui all'articolo 1, comma 232, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, da corrispondere entro il 31 gennaio 2024 ed entro il 28 febbraio 2024».

All'articolo 4:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 7, comma 1-*bis*, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, concernente la sospensione delle attività e dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni in materia di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2, le parole: "fino al 30 giugno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024"»;

al comma 2, le parole: «servizio sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «Servizio sanitario nazionale»;

al comma 4, le parole: «per gli anni 2022 e 2023", sono» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022 e 2023" sono»;

al comma 5, dopo le parole: «agli ordini professionali» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «di cui dall'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo»;

dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-*bis*. Al fine di armonizzare la disciplina vigente con le disposizioni di cui al comma 5-*ter* del presente articolo, l'efficacia delle disposizioni previste dal regolamento recante la disciplina per l'attività di raccolta di sangue e di emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati, di cui al decreto del Ministro della salute 30 agosto 2023, n. 156, è sospesa dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2024.

5-*ter*. All'articolo 19, comma 11, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "collaborazione volontaria a titolo gratuito ed occasionale" sono sostituite dalle seguenti: "collaborazione volontaria e occasionale, a titolo gratuito o con contratto libero-professionale,"»;

al comma 6, le parole: «in conseguenza dal collocamento» sono sostituite dalle seguenti: «in conseguenza del collocamento», le parole: «in quiescenza,, le parole» sono sostituite dalle seguenti: «in quiescenza, le parole» e le parole: «di cui dall'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo»;

dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-*bis*. Dopo il comma 164 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in materia di trattenimento in servizio di dirigenti medici e sanitari e di infermieri del Servizio sanitario nazionale, è inserito il seguente:

"164-*bis*. Anche al fine di fare fronte alle esigenze di formazione e tutoraggio del personale assunto ai sensi dell'articolo 1, comma 548-*bis*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dei medici con contratto di formazione specialistica, nonché di fronteggiare la grave carenza di personale, le aziende del Servizio sanitario nazionale, fino al 31 dicembre 2025, possono trattenere in servizio, su istanza degli interessati, i dirigenti medici e sanitari dipendenti del Servizio sanitario nazionale, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque non oltre la predetta data del 31 dicembre 2025. Il Ministero della salute e le università possono applicare le disposizioni di cui al primo periodo, rispettivamente, ai dirigenti medici e sanitari di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, e ai docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia. Le

amministrazioni di cui al primo e al secondo periodo possono riammettere in servizio, a domanda, fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque non oltre il 31 dicembre 2025, il personale di cui al presente comma collocato in quiescenza a decorrere dal 1° settembre 2023 avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia, nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti e previa opzione da parte del medesimo personale per il mantenimento del trattamento previdenziale già in godimento ovvero per l'erogazione della retribuzione connessa all'incarico da conferire. I dirigenti medici e sanitari e i docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia di cui al presente comma non possono mantenere o assumere incarichi dirigenziali apicali di struttura complessa o dipartimentale o di livello generale".

6-*ter*. All'articolo 34, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, relativo alla deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali per medici e operatori socio-sanitari ucraini, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024"»;

al comma 7, lettera *a)*, le parole: «è aggiunto il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti i seguenti»;

dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-*bis*. Il termine per l'adeguamento dell'ordinamento delle regioni e delle province autonome alle disposizioni di cui agli articoli 8-*quater*, comma 7, e 8-*quinquies*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è prorogato al 31 dicembre 2024»;

al comma 8, la parola: «sostitute» è sostituita dalla seguente: «sostituite»;

dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

«8-*bis*. Al fine di assicurare l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, le risorse di cui al comma 338 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 400.000 euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a 400.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8-*ter*. All'articolo 1, comma 338, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di accesso al fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, le parole: "le associazioni" sono sostituite dalle seguenti: "gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, costituiti in forma di associazione o fondazione".

8-*quater*. Il limite massimo di spesa di cui all'articolo 1-*quater*, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, in materia di contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2024. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma che incrementano il livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle quote di accesso al finanziamento sanitario indistinto e sono trasferite a tutte le regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente. All'onere di cui al presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

8-*quinquies*. Al comma 688 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativo all'istituzione e al finanziamento del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, le parole: "e di 10 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: ", di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro per l'anno 2024".

8-*sexies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-*quinquies*, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

8-*septies*. La limitazione della punibilità ai soli casi di colpa grave prevista, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, dall'articolo 3-*bis* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, si applica altresì ai fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale commessi fino al 31 dicembre 2024 nell'esercizio di una professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale sanitario.

8-*octies*. Ai fini di cui al comma 8-*septies*, si tiene conto delle condizioni di lavoro dell'esercente la professione sanitaria, dell'entità delle risorse umane, materiali e finanziarie concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, del contesto organizzativo in cui i fatti sono commessi nonché del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato.

8-*novies*. All'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, concernente la durata dell'incarico del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana, dopo le parole: "per un periodo di dodici mesi, prorogabile" sono inserite le seguenti: "o rinnovabile" e le parole: "per un ulteriore periodo di dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "per un ulteriore periodo fino a trentasei mesi".

8-*decies*. Il termine per il completamento degli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 16 maggio 2023, in materia di gestione e funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R), è differito al 31 dicembre 2024.

8-*undecies*. All'articolo 27, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, relativo alle regioni di riferimento per la determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* regionali, le parole: "e 2023" sono sostituite dalle seguenti: ", 2023 e 2024"».

All'articolo 5:

al comma 3:

al capoverso 83-*ter*:

al primo periodo, le parole: «e non oltre» sono soppresse;

al secondo periodo, dopo le parole: «con il Ministro dell'economia e delle finanze» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

al terzo periodo, dopo le parole: «e 5-*quinquies*» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

al quinto periodo, le parole: «semi esonero» sono sostituite dalla seguente: «semiesonero»;

al capoverso 83-*quater*:

al primo periodo, le parole: «semi esonero» sono sostituite dalla seguente: «semiesonero» e dopo le parole: «5-*quater* e seguenti» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

al quarto periodo, dopo le parole: «Ai relativi oneri» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» le parole: «si provvede, mediante» sono sostituite dalle seguenti: «si provvede mediante» e le parole: «, della missione "Fondi da ripartire", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023»;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-*bis*. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, al primo periodo, le parole: "2011/2012" sono sostituite dalle seguenti: "2024/2025" e le parole: "cadenza triennale" sono sostituite dalle seguenti: "cadenza biennale" e, al secondo periodo, le parole: "cadenza triennale" sono sostituite dalle seguenti: "cadenza biennale".

3-*ter*. Ai fini del primo aggiornamento delle graduatorie triennali di circolo e di istituto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di un anno previsto dall'articolo 59, comma 10, del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca per il periodo 2019-2021 ai fini dell'acquisizione della certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica si applica anche ai casi di primo inserimento nelle graduatorie medesime.

3-*quater*. All'articolo 5, comma 11, primo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: "all'anno scolastico 2022/2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024".

3-*quinquies*. All'articolo 3 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, dopo il comma 3-*ter* è inserito il seguente:

"3-*quater*. Le facoltà assunzionali già autorizzate in favore del Ministero dell'istruzione e del merito di cui al comma 3-*ter*, non utilizzate alla data del 31 dicembre 2023 a seguito dello scorrimento delle graduatorie nazionali per l'assunzione di quattordici unità di personale dell'Area funzionale III, posizione economica F1, di cui al concorso per personale non dirigenziale bandito con decreto del Ministero dell'istruzione n. 61 del 22 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale n. 59 del 27 luglio 2021, destinate all'ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, sono prorogate fino al 31 dicembre 2024 per le assunzioni in ruolo presso il medesimo ufficio scolastico regionale, mediante lo scorrimento di graduatorie concorsuali per personale di qualifica equivalente, messe a disposizione dalla regione autonoma Friuli Venezia Giulia o da enti locali della medesima regione, sulla base dei criteri di inquadramento e della corrispondenza tra i livelli economici regolati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 25 gennaio 2024, previo decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la regione autonoma Friuli Venezia Giulia"».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: «, è sostituita» sono sostituite dalle seguenti: «è sostituita»;

al comma 6, la parola: «AFAM» è sostituita dalle seguenti: «per le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)» e le parole: «, sono sostituite» sono sostituite dalle seguenti: «sono sostituite»;

al comma 7, alinea, dopo le parole: «All'articolo 3-*quater*» è soppresso il seguente segno d'interpunzione: «,»;

al comma 8, lettera *b)*, le parole: «, sono sostituite» sono sostituite dalle seguenti: «sono sostituite» e le parole: «e comma 5-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «, e comma 5-*bis*,»;

dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

«8-*bis*. All'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, concernente lo stanziamento destinato ai collegi di merito accreditati, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, per l'anno 2024, di 1 milione di euro".

8-*ter*. Possono accedere ai contributi finanziati con le risorse di cui al comma 8-*bis* solo gli enti che erogano un numero di borse di studio o di agevolazioni in favore degli studenti del collegio di merito per un importo globale superiore a un terzo della sommatoria delle rette per l'anno accademico di riferimento. In sede di accertamento dei requisiti di accreditamento di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 673 dell'8 settembre 2016, il Ministero dell'università e della ricerca verifica il rispetto dei requisiti di cui al primo periodo del presente comma per l'accesso al contributo.

8-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 8-*bis*, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8-*quinquies*. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività di ricerca di nuove strategie terapeutiche per malattie neurodegenerative, del neurosviluppo e per altri gravi disturbi del sistema nervoso, l'autorizzazione di spesa in favore della Fondazione EBRI (*European Brain Research Institute*), di cui all'articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è prorogata per l'importo di 1 milione di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca».

All'articolo 7:

al comma 3, dopo le parole: «per l'anno 2024,» sono inserite le seguenti: «cui si provvede» e dopo le parole: «dell'autorizzazione» sono inserite le seguenti: «di spesa»;

al comma 4, lettera *b)*, le parole: «A tali oneri» sono sostituite dalle seguenti: «Agli oneri derivanti dal decimo periodo del presente comma, pari a 100.000 euro per l'anno 2024,»;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 22, comma 2-*octies*, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, relativo alle assunzioni di personale artistico e tecnico delle fondazioni lirico-sinfoniche, le parole: "31 dicembre 2023", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"»;

al comma 6, dopo le parole: «al primo periodo» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

«6-*bis*. A decorrere dal 1° aprile 2024, gli incarichi di collaborazione per assicurare lo svolgimento delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio degli uffici periferici, di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere conferiti previa selezione comparativa dei candidati e per la durata massima di sei mesi e comunque non eccedente il termine del 31 dicembre 2024, entro il limite di spesa di euro 6.961.000 per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 6.961.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

6-*ter*. All'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in materia di incarichi dirigenziali non generali del Ministero della cultura, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";

b) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: "In deroga a quanto previsto dal quarto periodo, i contratti relativi a detti incarichi, limitatamente alle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio nel numero massimo di 7, già conferiti e in essere al 31 dicembre 2023, cessano di avere efficacia decorsi tre anni dal conferimento o, in ogni caso, il 31 dicembre 2024".

6-*quater*. Le contabilità ordinarie intestate alle Direzioni regionali Musei accorpate ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera *f)*, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 ottobre 2023, n. 167, continuano a operare fino al 31 dicembre 2024 per consentire agli istituti accorpanti di esaurire le disponibilità residue accertate alla data di entrata in vigore del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 167 del 2023.

6-*quinquies*. All'articolo 183, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, concernente la ripartizione della quota del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "Fondo unico per lo spettacolo" sono sostituite dalle seguenti: "Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo" e le parole: "2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "2022, 2023 e 2024";

b) al secondo periodo, le parole: "entro il 30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2024" e le parole: "l'attività svolta nel 2022" sono sostituite dalle seguenti: "l'attività svolta nel 2023"».

Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

«Art. 7-*bis* (*Misure per l'innovazione digitale dell'editoria).* — 1. Il contributo per favorire la conversione in digitale e la conservazione degli archivi multimediali delle imprese, di cui all'articolo 30-*quater*, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è concesso, alle condizioni e con le modalità ivi previste, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *c)*, della medesima legge n. 198 del 2016, e all'articolo 1, comma 616, della legge 30 dicembre 2020, n. 178».

All'articolo 8:

al comma 3, le parole: «Agli oneri di cui dal comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Agli oneri derivanti dal comma 2» e dopo le parole: «per l'anno 2024» e le parole: «comma 471» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 199, comma 1, lettera *b)*, quarto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo all'erogazione di contributi in favore del soggetto fornitore di lavoro portuale e delle imprese autorizzate allo svolgimento di operazioni portuali, titolari di contratti di appalto e di attività comprese nel ciclo operativo, da parte delle Autorità di sistema portuale, dopo la parola: "Ucraina" sono inserite le seguenti: "e della recente crisi nel Medio Oriente e nel Mar Rosso" e dopo le parole: "per l'anno 2023" sono inserite le seguenti: "e di 2 milioni di euro per l'anno 2024". Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022, n. 197»;

al comma 4, dopo le parole: «di trasporto ferroviario» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

al comma 5, le parole: «e dal Piano» sono sostituite dalle seguenti: «e del Piano»;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in materia di responsabilità erariale, le parole: "30 giugno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"»;

al comma 6, lettera *e)*, la parola: «dispone,» è sostituita dalla seguente: «, dispone»;

dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-*bis*. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo alla revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".

6-*ter*. All'articolo 13, comma 6-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo allo svolgimento delle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle abilitazioni alla guida di veicoli a motore, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"»;

al comma 8:

all'alinea, le parole: «decreto-legge 6 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 6 luglio»;

alla lettera *b)*, capoverso 3-*ter*, secondo periodo, le parole: «dell'ANAS s.p.a.» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ANAS S.p.A.» e le parole: «della società» sono sostituite dalle seguenti: «della società"»;

al comma 9:

all'alinea, le parole: «economico-finanziari» sono sostituite dalla seguente: «economico-finanziari»;

al capoverso 3:

al secondo periodo, le parole: «Piani economici finanziari» sono sostituite dalle seguenti: «piani economico-finanziari» e le parole: «e non oltre» sono soppresse;

al terzo periodo, le parole: «(NADEF) per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «previsto per l'anno 2024 dalla Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2023»;

al quarto periodo, le parole: «Piani economico-finanziari» sono sostituite dalle seguenti: «piani economico-finanziari»;

dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-*bis*. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, in materia di approvazione di varianti ai progetti di infrastrutture strategiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "dal 2019 al 2023" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2019 al 2024";

b) dopo le parole: "Comitato interministeriale per la programmazione economica" sono inserite le seguenti: "e lo sviluppo sostenibile" e la parola: "CIPE", ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: "CIPESS"»;

dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

«10-*bis*. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, in materia di attività di salvamento acquatico, le parole: "31 marzo 2024", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2024".

10-*ter*. Fino al 30 giugno 2024, in deroga all'articolo 122 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le macchine agricole indicate all'articolo 57 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono soggette all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi solo se poste in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate».

All'articolo 10:

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Al fine di garantire la continuità dei contratti di apprendistato e di formazione e lavoro presso l'Agenzia industrie difesa, i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono prorogati per un ulteriore anno, ferma restando la durata massima di due anni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.280.000 euro per l'anno 2024 e a 256.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa».

Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

«Art. 10-*bis (Disposizioni concernenti la corresponsione dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per l'anno 2024).* — 1. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, le parole: "per gli anni 2020, 2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2024" e le parole: "nel 2020, 2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti: "nel 2024".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 185.328 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa».

All'articolo 11:

dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-*bis*. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 381, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, concernenti il tirocinio dei magistrati ordinari, si applicano anche per il tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito dei concorsi banditi fino all'anno 2023.

4-*ter*. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 4-*bis* è autorizzata la spesa di 3.392.802 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 668.616 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, cui si provvede mediante riduzione, nella misura di 3.392.802 euro annui a decorrere dall'anno 2026, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia»;

dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-*bis*. All'articolo 4-*ter*, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, concernente la sospensione dell'efficacia di norme in materia di notificazioni eseguite dagli avvocati, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024".

5-*ter*. All'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in materia di dichiarazioni sostitutive degli imprenditori ai fini dell'accesso alla composizione negoziata della crisi, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024"»;

il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Per l'anno 2024, le elezioni dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, sono differite dal mese di aprile al mese di dicembre. Fino all'insediamento dei nuovi organi eletti ai sensi del primo periodo restano in carica i consigli giudiziari e il consiglio direttivo della Corte di cassazione precedenti»;

dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-*bis*. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, in materia di divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".

6-*ter*. All'articolo 14, comma 12-*ter*, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in materia di personale del Ministero della giustizia, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".

6-*quater*. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, relativo alla disciplina transitoria dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, le parole: "undici anni" sono sostituite dalle seguenti: "dodici anni".

6-*quinquies*. All'articolo 4-*quater*, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, relativo alla proroga della disciplina speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, le parole: "alla sessione da indire per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "alle sessioni da indire per gli anni 2023 e 2024".

6-*sexies*. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, relativo all'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, le parole: "undici anni" sono sostituite dalle seguenti: "dodici anni"»;

il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. All'articolo 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di giudizi di impugnazione, le parole: "sino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine del 31 dicembre 2023, di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87," sono sostituite dalle seguenti: "sino al 30 giugno 2024"»;

al comma 9, le parole: «de L'Aquila e Chieti» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Aquila e di Chieti»;

al comma 10, dopo le parole: «con modificazioni» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:

«11-*bis*. Al fine di garantire l'aggiornamento delle procedure elettorali per l'elezione degli organi di cui agli articoli 3 e 16 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, lo svolgimento delle prime elezioni dei suddetti organi successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è rinviato per un periodo non superiore a sei mesi.

11-*ter*. Nelle more di una riforma complessiva dell'Ordine dei giornalisti, nelle prime elezioni del Consiglio dell'Ordine dei giornalisti successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il voto è espresso da remoto con modalità telematiche o in presenza per mezzo di schede».
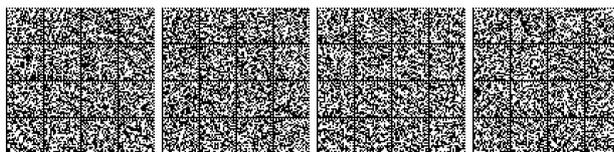
All'articolo 12:

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Al comma 2-*septies* dell'articolo 6 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, in materia di semplificazione delle procedure relative a progetti per la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici, le parole: "per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto," sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024"»;

al comma 5, le parole: «31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre», le parole: «30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le parole: "del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "del medesimo regolamento (UE) 2020/741"»;

dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

«6-*bis*. Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 18 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in materia di durata dell'incarico del Commissario straordinario per il risanamento delle baraccopoli di Messina, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025".

6-*ter*. Al comma 4 dell'articolo 11-*ter* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in materia di durata dell'incarico di sub-commissario per il risanamento delle baraccopoli di Messina, le parole: "sino al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 2025".

6-*quater*. Agli oneri derivanti dai commi 6-*bis* e 6-*ter*, pari a euro 347.000 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6-*quinquies*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 835, primo periodo, concernente il termine di operatività del Nucleo di ricerca e valutazione sulle condizioni che determinano il divieto di immissione di specie ittiche non autoctone, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 settembre 2024";

b) al comma 837-*bis*, concernente l'applicazione di disposizioni in materia di immissione di specie ittiche non autoctone, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 marzo 2025".

6-*sexies*. Al comma 115 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, in materia di impianti di distribuzione dei carburanti, le parole: "entro il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2024".

6-*septies*. All'articolo 265, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente il regime transitorio in materia di rifiuti prodotti dalle navi e di residui di carico, le parole: "termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2024".

6-*octies*. All'allegato 1, punto 2, primo periodo, del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, in materia di aggiornamento professionale dei tecnici competenti in acustica, le parole: "5 anni" sono sostituite dalle seguenti: "8 anni"».

Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

«Art. 12-*bis* *(Modifica all'articolo 40*-ter *del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, in materia di semplificazione degli adempimenti relativi ai recipienti a pressione)*. — 1. All'articolo 40-*ter*, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, dopo le parole: "con capacità complessiva superiore a 13 metri cubi" sono inserite le seguenti: "si applica fino al 31 dicembre 2024 e"».

All'articolo 13:

al comma 1, capoverso 1-*quater*, primo periodo, le parole: «aziende agricole» sono sostituite dalle seguenti: «imprese agricole nonché a quelle della pesca e dell'acquacoltura"»;

al comma 3:

all'alinea, le parole: «di conversione» sono soppresse;

alla lettera *a)* è premessa la seguente:

«0a) alla lettera *a)*, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"»;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-*bis*. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui al predetto articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004 iscritti nella previdenza agricola, diversi dalle società che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concorrono, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:

a) fino a 10.000 euro, 0 per cento;

b) oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, 50 per cento;

c) oltre 15.000 euro, 100 per cento".

3-*ter*. Il fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, è incrementato di 89,8 milioni di euro per l'anno 2027.

3-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 3-*bis*, valutati in 220,1 milioni di euro per l'anno 2025 e in 130,3 milioni di euro per l'anno 2026, nonché dal comma 3-*ter*, pari a 89,8 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:

a) quanto a 220,1 milioni di euro per l'anno 2025 e a 130,3 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209;

b) quanto a 89,8 milioni di euro per l'anno 2027, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3-*bis*.

3-*quinquies*. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024, di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 677287 del 24 dicembre 2021, pubblicato per comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 2022, quale unico strumento programmatico nazionale del settore delle produzioni acquatiche nell'ambito della politica agroalimentare italiana, necessario al raggiungimento di quanto previsto dalla politica comune della pesca dell'Unione europea in materia di conservazione della biodiversità e di sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle attività produttive, il termine fissato per l'attuazione delle azioni previste dai Programmi dell'anno 2023 è prorogato al 31 dicembre 2024. Le risorse destinate all'attuazione del Programma nazionale di cui al primo periodo sono incrementate di 4 milioni di euro per l'anno 2024.

3-*sexies*. Con uno o più provvedimenti direttoriali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro il 31 marzo 2024, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del comma 3-*quinquies*.

3-*septies*. Agli oneri derivanti dal comma 3-*quinquies*, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste».

All'articolo 14:

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. Il comma 6-*quater* dell'articolo 25 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in materia di comunicazioni ai centri per l'impiego relative a lavoratori sportivi, è sostituito dal seguente:

"6-*quater*. In sede di prima applicazione, relativamente ai soggetti di cui al comma 6-*bis*, le comunicazioni di cui al comma 6-*ter*, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio-dicembre 2023, possono essere effettuate, senza incorrere in alcuna sanzione, entro il 31 marzo 2024".

2-*ter*. All'articolo 35, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in materia di regime previdenziale di figure professionali sportive, le parole: "entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2024".

2-*quater*. Sulle somme di cui all'articolo 36, comma 6-*quater*, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2024, non si applicano le ritenute alla fonte previste dall'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro; se l'ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte.

2-*quinquies*. Agli oneri derivanti dal comma 2-*quater*, valutati in 1.380.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 1.380.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

All'articolo 16:

al comma 1, le parole: «negli anni 2018-2022» sono sostituite dalle seguenti: «, negli anni 2018-2022,» e le parole: «del 2017, è ripartito» sono sostituite dalle seguenti: «del 2017 è ripartito»;

ai commi 3 e 4, le parole: «Ministero per gli affari esteri e la cooperazione internazionale» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale»;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente il differimento dei termini per la riduzione e l'abolizione dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, le parole: "settantadue mesi" sono sostituite dalle seguenti: "novantasei mesi"».

All'articolo 17:

al comma 1, le parole: «Fondo nazionale complementare» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo complementare»;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo e per garantire la più ampia partecipazione dei settori imprenditoriali delle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016, in considerazione della complessità territoriale risultante dall'accorpamento di cinque circoscrizioni territoriali preesistenti, la disposi-

zione transitoria di cui all'articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, in materia di determinazione del numero dei componenti dei consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituite a seguito di accorpamento ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580, si applica agli organi della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle Marche per due mandati successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; per la stessa durata la giunta della medesima camera di commercio è composta dal presidente e da un numero di membri pari a nove. Resta fermo il limite complessivo di spesa di cui all'articolo 1, comma 25-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. Nella procedura in corso per il rinnovo degli organi della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle Marche, il termine di cui all'articolo 38, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, è prorogato di ulteriori novanta giorni. L'articolo 12 della citata legge n. 580 del 1993 si interpreta nel senso che la designazione dei componenti dei consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è effettuata dalle organizzazioni rappresentative delle imprese e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori costituite a livello provinciale o pluriprovinciale ovvero, in mancanza, da quelle costituite a livello regionale, ove presenti, o a livello nazionale, con riferimento esclusivo, in ogni caso, alla rappresentatività delle medesime organizzazioni nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza della camera di commercio interessata».

Dopo l'articolo 17 sono inseriti i seguenti:

«Art. 17-*bis* *(Disposizioni relative agli eventi sismici dell'area etnea)*. — 1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente all'evento sismico del 26 dicembre 2018, di cui all'articolo 57, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è ulteriormente differito, senza soluzione di continuità, al 31 dicembre 2024. Alle conseguenti attività si fa fronte a valere sulle risorse già stanziate per l'emergenza, che sono integrate nel limite di ulteriori 1,7 milioni di euro per l'anno 2024, da assegnare con deliberazione del Consiglio dei ministri adottata ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del medesimo codice.

Art. 17-*ter* *(Proroga delle agevolazioni per la zona franca urbana Sisma Centro Italia)*. — 1. Al fine di sostenere la ripresa economica e sociale nei territori compresi nella zona franca urbana istituita dall'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le esenzioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 46 sono concesse per l'anno 2024.

2. Le esenzioni di cui al comma 1 sono concesse ai sensi del pertinente regolamento dell'Unione europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore ("*de minimis*") applicabile in funzione del settore dell'attività prevalente svolta dal soggetto beneficiario.

3. All'intervento di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 2013, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

4. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 sono utilizzate le risorse, nel limite di 11,7 milioni di euro, derivanti da economie e rivenienze dei bandi già emanati dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* per la zona franca urbana di cui al medesimo comma 1, come quantificate con apposito atto ricognitivo del medesimo Ministero. L'importo delle risorse determinato ai sensi del primo periodo costituisce limite massimo di spesa. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 11,7 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

All'articolo 18:

al comma 1:

alla lettera *a)*, numero 1), le parole: «denominato "Previdenza Italia"» sono sostituite dalle seguenti: «(Comitato Previdenza Italia)»;

alla lettera *b)*, capoverso 4-*bis*, primo periodo, dopo le parole: «dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

alla lettera *d)*, capoverso 5-*bis*, secondo periodo, la parola: «stabilite» è sostituita dalla seguente: «stabiliti» e le parole: «da trasferire, nonché » sono sostituite dalle seguenti: « da trasferire nonché»;

al comma 2:

al primo periodo, le parole: «come modificato dal comma 1, lettera *c)*» sono sostituite dalle seguenti: «, come modificato dal comma 1, lettera *c)*, del presente articolo»;

al secondo periodo, le parole: «come introdotto dal comma 1, lettera *d)*» sono sostituite dalle seguenti: «introdotto dal comma 1, lettera *d)*, del presente articolo»;

al comma 3, le parole: «legge del» sono sostituite dalla seguente: «legge»;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-*bis*. All'articolo 19, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di durata del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, le parole: "30 aprile 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".

4-*ter*. All'articolo 28, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, in materia di incentivi per il lavoro delle persone con disabilità, le parole: "1° agosto 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° agosto 2020".

4-*quater*. Il contributo di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, come modificato dal comma 4-*ter* del presente articolo, nel limite delle risorse disponibili nel fondo di cui al medesimo comma 1, può essere riconosciuto per i contratti a tempo indeterminato stipulati fino al 30 settembre 2024.

4-*quinquies*. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 4-*quater*, pari a 1.260.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1633):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia MELONI (Governo MELONI-I), il 30 dicembre 2023.

Assegnato alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione), in sede referente, il 30 dicembre 2023, con i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni II (Giustizia), III (Affari esteri e comunitari), IV (Difesa), VI (Finanze), VII (Cultura, scienza e istruzione), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), X (Attività produttive, commercio e turismo), XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari sociali), XIII (Agricoltura), XIV (Politiche dell'Unione europea) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalle Commissioni riunite I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione), in sede referente, l'11, il 16, il 17, il 23, il 24 e il 31 gennaio 2024; il 7, l'8, il 13 e il 14 febbraio 2024.

Esaminato in Aula il 15 febbraio 2024 e approvato il 19 febbraio 2024.

Senato della Repubblica (atto n. 1027):

Assegnato alla 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione), in sede referente, il 20 febbraio 2024, con i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri e difesa), 4ª Commissione (Politiche dell'Unione europea), 5ª (Programmazione economica, bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), 8ª (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica), 9ª (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) e 10ª (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale).

Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione), in sede referente, il 20 e il 21 febbraio 2024.

Esaminato in Aula e approvato definitivamente il 21 febbraio 2024.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 303 del 30 dicembre 2023.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 45.

24G00033

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 15 febbraio 2024.

Approvazione dell'elenco delle officine che alla data del 14 febbraio 2024 risultano autorizzate alla produzione di presidi medico chirurgici.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 6 ottobre 1998, n. 392 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione ed all'immissione in commercio dei presidi medico-chirurgici» e, in particolare, l'art. 3, comma 4, ai sensi del quale l'elenco delle officine autorizzate alla produzione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Visto il d.d. del 15 febbraio 2006 concernente la «Specificazione dei contenuti della domanda di autorizzazione alla produzione di presidi medico-chirurgici»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto dirigenziale del 15 febbraio 2006 recante la «Specificazione dei contenuti della domanda di autorizzazione alla produzione di presidi medico chirurgici»;

Ritenuto di dover assicurare l'adempimento previsto dal menzionato art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392;

Decreta:

1. Le officine che alla data del 14 febbraio 2024 risultano autorizzate alla produzione di presidi medico chirurgici sono elencate nell'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale presso il Tribunale amministrativo regionale competente entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

Roma, 15 febbraio 2024

Il direttore generale: IACHINO
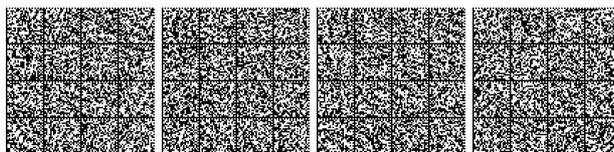
Allegato 1 - Elenco delle officine che alla data del 14 febbraio 2024 risultano autorizzate alla produzione di presidi medico chirurgici

OFFICINA	SEDE PRODUZIONE	Officina dedicata solo ai controlli
3V Sigma S.p.A.	Via Cristoforo Colombo, 45 - 24050 Grassobbio (BG)	
Abich S.r.l.	Via 42 Martiri, 213/B - 28924 Verbania (VB)	X
Abiogen Pharma S.p.A.	Via Meucci, 36 - 56121 Ospedaletto (PI)	
AC Lindenberg di Cocchetti Luigi e C. S.n.c.	S.S. 10 km 228,8 – 26030 Gadesco-Pieve Delmona (CR)	
Acel Pharma S.r.l.	Via A. Manzoni, 2 - 10092 Beinasco (TO)	
Acquaflex S.r.l.	Officina di produzione PMC: Viale dell’Artigianato, 12-22 - 20083 Vigano di Gaggiano (MI)- Laboratorio CQ e R&S: Via Italo Calvino, 7 - 20017 Rho (MI)	
Alca Chemical S.r.l.	Strada Carpice, 10/b - 10024 Mocalieri (TO)	
Allegrini S.p.A.	Vicolo Salvo D’Acquisto, 2 - 24050 Grassobbio (BG)	
Althaller Italia S.r.l.	Strada Comunale per Campagna, 5 - 20078 San Colombo al Lambro (MI)	
Ambro - Sol S.r.l. SB	Via per Pavone del Mella, 21 - 25020 Cigole (BS)	
Amil Care Italia S.r.l.	Via Garibaldi, 15/17 - 22070 Carbonate (CO)	
Artsana S.p.A.	Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI)	
Assut Europe S.p.A.	Zona Industriale - 67062 Magliano dei Marsi (AQ)	
Atas S.r.l.	Via Nazionale, 212 - 42045 Codisotto di Luzzara (RE)	
Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco – A.C.R.A.F. S.p.A.	Via Pontasso, 13 - 16015 Casella (GE)	
Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco – A.C.R.A.F. S.p.A.	Via Vecchia del Pinocchio, 22 - 60131 Ancona (AN)	
Bam S.r.l.	Via Nuova Selice, 20 - 48017 San Patrizio di Conselice (RA)	
Barchemicals S.r.l.	Via S. Allende, 14 - 41051 Castelnuovo Rangone (MO)	
Bergen S.r.l.	Via Roma, 90 - 37060 Castel d’Azzano (VR)	
Betafarma S.p.A	Via Enrico De Nicola, 10 - 20090 Cesano Boscone (MI)	
Bettari Detergenti S.p.A.	Via Galileo Galilei, 2 - 25020 Poncarale (BS)	
Biochimica Galloppa S.r.l.	Via Caccianebbia, 10 - 63857 Amandola (FM)	
Biochimica S.p.A.	Via Roma, 49 - 40069 Zola Pedrosa (BO)	
Biofarma S.r.l.	Via Castelliere 2 - 33036 Mereto di Tomba (UD) - sede distaccata in Via Divisione Julia 23-25	
Biokosmes S.r.l.	Via dei Livelli, 1 - Bosisio Parini (LC)	

OFFICINA	**SEDE PRODUZIONE**	**Officina dedicata solo ai controlli**
Biosol Italia S.r.l.s.	Via Nettunense km 23,400 - 04011 Aprilia (LT)	
Bleu Line S.r.l.	Via Tacito, 9 - 20094 Corsico (MI)	
BM S.r.l.	Via Santa Maria del Monte, 522-550 - 47835 Saludecio (RN)	
Bolton Manitoba S.p.A.	Via A. De Gasperi, 3 - 20834 Nova Milanese (MB)	
Borman Italiana S.r.l.	Via Gramsci, 76 - 20019 Settimo Milanese (MI)	
C&FI S.r.l.	Viale Lombardia, 49 - 20056 Trezzo sull’Adda (MI)	
Cerichem Biopharm S.r.l.	Via dell'Interporto, snc (Zona Industriale) - 71042 Cerignola (FG)	
Chelab S.r.l.	Via Fratta, 25 - 31023 Resana (TV)	X
Chemia S.p.A.	Via Statale, 327 - 44047 Dosso - Terre del Reno (FE)	
Chemicals Laif S.p.A.	Via dell’Artigianato, 13 - 35010 Vigonza (PD)	
Chimica Bussi S.p.A.	Piazzale Elettrochimica, 1 - 65022 Bussi Sul Tirino (PE)	
Chindet Società Cooperativa Sociale	Via Pesenti, 2 - 38060 Villa Lagarina (TN)	
Christeyns Manufacturing Italy S.r.l.	Via Aldo Moro, 30 - 20060 Pessano Con Bornago (MI)	
Cicieffe S.r.l.	Via Provinciale, 13 - 24040 Fornovo San Giovanni (BG)	
CIP4 S.r.l.	Via Giuseppe Verdi, 10 - 20090 Assago (MI) con reparto produttivo distaccato in Via Mario Idiomi 6 - 20090 Assago (MI)	
Clean Consult International S.p.A.	Via Padula, 64/66 - 80030 Castello di Cisterna (NA)	
Cleys S.r.l.	Via L. Galvani, 4 - 20080 Ozzero (MI)	
Coind S.C.	Via Saliceto, 22/H - 40013 Castel Maggiore (BO)	
Colgate Palmolive Italia S.r.l.	Viale Palmolive, 18 - 00042 Anzio (RM)	
Colkim S.r.l.	Via Piemonte, 50 - 40064 Ozzano dell'Emilia (BO)	
Complife Italia S.r.l.	Via Guido Rossa, 1 - 20024 Garbagnate Milanese (MI)	X
Conter S.p.A.	Viale Europa, 44/ Viale Europa, 10 - 26855 Lodi Vecchio (LO)	
Converting Wet Wipes S.r.l.	Viale delle Industrie, 15 - 20077 Dresano (MI)	
Cosmint S.p.A.	Via XXV Aprile, 15 - 22077 Olgiate Comasco (CO)	
Cosmoproject S.p.A.	Strada Mazzabue, 5 - 43058 Sorbolo Mezzani (PR)	
Cosmosol S.r.l.	Via Quartiano, 25 - 26837 Mulazzano (LO)	
Davines S.p.A.	Via Don Angelo Calzolari, 55A - loc. Roncopascolo - 43126 Parma (PR)	

OFFICINA	SEDE PRODUZIONE	Officina dedicata solo ai controlli
DEA S.r.l.	Corso Vittime del Lavoro, 9 - 10042 Nichelino (TO)	
Deco Industrie S.coop.p.a.	Via Caduti del Lavoro, 2 - 48012 Bagnacavallo (RA)	
Deisa Ebano S.p.A.	Via Collamarini, 27 - 40138 Bologna (BO)	
Deoflor S.p.A.	Via Vespolate, 48 - 27030 Confienza (PV)	
Deterchimica 3000 S.r.l.	Località Quartaccio - 01034 Fabrica di Roma (VT)	
Devidet S.r.l.	Via dell’Artigiano, 25 - 37010 Pastrengo (VR)	
Diachem S.p.A.	Via Mozzanica, 9/11 - 24043 Caravaggio (BG)	
Dianos S.r.l.	Via Mascagni, 8 - 20093 Cologno Monzese (MI)	
Diva International S.r.l.	Via delle Industrie, 7 - 06038 Spello (PG)	
Diversey Italy Production S.r.l	S.S 235 - 26010 Bagnolo Cremasco (CR)	
Doppel Farmaceutici S.r.l.	Via Martiri delle Foibe, 1 - 29016 Cortemaggiore (PC)	
D'Orta S.p.A.	Via Provinciale Pianura - Loc. San Martino, 18 - 80078 Pozzuoli (NA)	
Dynacren Laboratorio Farmaceutico del Dr. A. Francioni e di M. Gerosa S.r.l.	Via Pietro Nenni 12 - 28053 Castelletto Ticino (NO)	
È Così S.r.l.	Via G. Giorgi, 12 - Località Villa Selva - 47100 Forlì (FC)	
Ecolab Production Italy S.r.l.	Via Grandi, 9/11 - 20081 Rozzano (MI)	
Ecolkem S.r.l.	Via Della Chimica, 2/4 - 36030 Povolaro di Dueville (VI)	
Emmegi Detergents S.r.l.	Via Marconi, 5 - 25030 Trenzano (BS) e reparto distaccato in Via Industriale, 11 - 25030 Trenzano (BS)	
Erbagil S.r.l.	Località Santa Lucia, snc - 82034 Guardia Sanframondi (BN)	
Eudorex S.r.l.	Viale Kennedy, 127 - 50038 Scarperia (FI)	
Euro Cosmetic S.p.A.	Via dei Dossi, 16 - 25030 Trenzano (BS)	
Eurofins Biolab S.r.l.	Via Bruno Buozzi, 2 - 20055 Vimodrone (MI)	X
Euthalia Cosmetics S.r.l.	Via Grotte di Nottola, 28-30 - 04012 Cisterna di Latina (LT)	
F.P. S.r.l.	Viale del Lavoro, 40 - 37036 S. Martino Buon Albergo (VR)	
Fabbrica Mobiliol G.Martinelli S.r.l.	Via Aurelia Nord 62/58 - 55049 Viareggio (LU)	
Farcoderma S.r.l.	Via Soncino, 9 - 24050 Torre Pallavicina (BG)	
Farmol S.p.A.	Via Verdella, 3 - 24040 Comun Nuovo (BG)	
Farmol S.p.A.	Via Mazzini 5, 25030 Berlingo (BS)	

OFFICINA	**SEDE PRODUZIONE**	**Officina dedicata solo ai controlli**
Fater S.p.A.	Via Cristoforo Colombo, snc. Nucleo Industriale Campobasso-Bojano - 86020 Campochiaro (CB)	
Ferbi S.r.l.	Via I Maggio - C. da Ripoli - 64023 Mosciani Sant'Angelo (TE)	
Fill Chimica S.r.l.	Via del Lavoro, 12 - Zona Industriale Montaletto di Cervia - 48015 Cervia (RA)	
Fillpharma S.r.l.	Via Olanda, 2 - 20083 Gaggiano (MI)	
Firma S.r.l.	Via per Modena 28 - 42015 Correggio (RE)	
FIS & DM S.r.l.	Strada di Sabbione, 27/A - 05100 Terni (TR)	
Fluidra Commerciale Italia S.p.A.	Via Gavardina, 96/100 - 25011 Calcinato (BS)	
Formaster di Emanuela Magnani & C	Via Veratto - 29010 Santimento di Rottofreno (PC)	
Germo S.p.A.	Via Giotto, 19/21 - 20032 Cormano (MI)	
GI.Ma S.r.l.	Via Nino Bixio, 6 - 44042 Cento (FE)	
Giochemica S.r.l.	Via Chiarelle 35 - 37032 Monteforte d'Alpone (VR)	
Guglielmo Pearson S.r.l.	Via Vallecalda, 110i/110l- 16013 Campo Ligure (GE)	
Helan Cosmesi di Laboratorio S.r.l.	Via Pontasso, 26 - Casella (GE)	
Henkel Italia S.p.A.	Viale Como 22 - 22074 Lomazzo (CO)	
Huvepharma Italia S.r.l.	Via Roberto Lepetit, 142 - 12075 Garessio (CN)	
Hygan S.r.l	Via Antonio Meucci, 5 - 39055 Laives (BZ)	
I.C.E.FOR S.p.A.	Via Pablo Picasso, 16 - 20013 Magenta (MI)	
I.M.P. Imballaggi Materie Plastiche S.p.A.	Via IV Novembre, 8 - 36077 Altavilla Vicentina (VI)	
I.R.A. Istituto di Ricerche Applicate S.p.A.	Via del Lavoro, 4A/6 - 20865 Usmate Velate (MB)	
I.R.C.A. SERVICE S.p.A.	Strada Statale Cremasca 191, 10 - 24040 Fornovo San Giovanni (BG)	
Igo S.r.l.	Via Palazzo, 46 - 24061 Albano Sant'Alessandro (BG)	
In Chi Pla S.r.l.	Via dei Rutuli, 94 - 04011 Aprilia (LT)	
Inchital S.A.S. di Visentin Dr. Mario & C.	Via Fontane, 61 - 31020 Villorba (TV)	
Inco S.r.l.	Via del Fiffo, 5 - 40060 Pianoro (BO)	
Incos Cosmeceutica Industriale S.r.l.	Via Einaudi, 8/A - 40050 Castello D'Argile (BO)	
Indupharma S.r.l.	Via Sorgaglia, 40 - 35020 Arre (PD)	
Inkosmed S.r.l.	Via Antonio Canova, 48/50 - 20851 Lissone (MB)	

OFFICINA	SEDE PRODUZIONE	Officina dedicata solo ai controlli
Interchem Italia S.r.l.	Via Spagna, 8 - 35010 Vigonza (PD)	
International Medical Service S.r.l.	Via Laurentina, 169 - 00040 Pomezia (RM)	
Inver S.p.A.	Via Marconi, 10/A - 40061 Minerbio (BO)	
Isopam Industries S.r.l.	Località Cammarelle - 86077 Pozzilli (IS)	
Italchimica S.r.l.	Riviera Maestri del Lavoro, 10 - 35127 Padova (PD)	
Kemika S.p.A.	Via G. Di Vittorio, 55 - CO. IN. OVA 2 15076 Ovada (AL)	
Kiter S.r.l.	Via Assiano, 7/b - 20019 Settimo Milanese (MI)	
Klareco S.r.l.	Via Bellisario, 31 - 26020 Palazzo Pignano (CR)	
Kollant S.r.l.	Via C. Colombo, 7/7A - 30030 Vigonovo (VE)	
Kollant S.r.l.	Via Ponte Giulio, 72 - 33085 Maniago (PN)	
La Verde Vita S.r.l.	Via Sandro Pertini, 54 - 56012 Calcinaia (PI)	
Labanalysis Life Science S.r.l.	Via Europa, 5 - 27041 Casanova Lonati (PV)	X
Laboratori Farmaceutici Krymi S.p.A.	Via Galvani 34 - 00015 Monterotondo scalo (RM)	
Laboratorio Biofarmacotecnico Italiano S.r.l.	Via Tito Speri, 3/5 - 20028 San Vittore Olona (MI)	
Laboratorio Dip. ChiBioFarAm-Università degli Studi di Messina	Viale Ferdinando Stagno D'Alcontres, 31 - 98166 Messina (ME)	X
Lachifarma S.r.l.	S.S. 16 Zona Industriale - 73010 Zollino (LE)	
Lamp San Prospero S.p.A.	Via Della Pace, 25/A - 41030 San Prospero (MO)	
Liber S.r.l.	Località Le Campora snc - 67063 Oricola (AQ)	
Liofilchem S.r.l.	Via Bolivia - 64026 Roseto degli Abruzzi (TE)	
Loggia Industria Vernici S.r.l.	Via Colle d’Alba di Levante - 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT)	
Lombarda H S.r.l.	Via Brisconno, s.n.c. - 20080 Abbiategrasso (MI)	
Luigi Chizzoni & C S.r.l.	Via Della Meccanica, 12 - 37139 Verona (VR)	
Madel S.p.A.	Via E. Torricelli, 3 - 48010 Cotignola (RA)	
Ma-Fra S.p.A.	Via Aquileia, 44/46 - 20021 Baranzate (MI)	
Marco Viti Farmaceutici S.p.A.	Via Tarantelli, 13/15 - 20076 Mozzate (CO)	
Mayer Braun Deutschland S.r.l.	Via Brigata Marche, 129 - 31030 Carbonera (TV)	
Mazzoni Mario Eredi di Mauro Mazzoni & C. S.A.S.	Via Isonzo, 28 - Mossa (GO)	
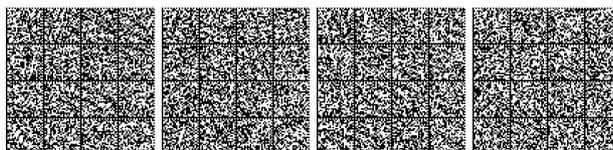
OFFICINA	SEDE PRODUZIONE	Officina dedicata solo ai controlli
McBride S.p.A.	Via F.lli Kennedy, 28/B - 24060 Bagnatica (BG)	
Meda Pharma S.p.A.	Via Robbio 35 - 27030 Confienza (PV)	
Medisan di Cardona Gabriella	Via Reiss Romoli, 122/12 - 10148 Torino (TO)	
Mirato S.p.A.	Strada Provinciale Est Sesia - 28064 Landiona (NO)	
MK S.p.A.	Via Ciro Menotti, 77 - 20017 Rho (MI)	
Mondial S.r.l.	Via G. Don Zonta, 3 - 35010 Limena (PD)	
Mondo Verde Casa e Giardino S.r.l.	Viale J. F. Kennedy, 113 - 50038 Scarperia e San Piero (FI)	
Moroni Amato S.r.l.	Via Prato della Corte, 3 - 00065 Fiano Romano (RM)	
N.C.R. Biochemical S.p.A.	Via dei Carpentieri, 8 - ZI Il Prato - 40050 Castello d'Argile (BO)	
Nettuno S.r.l.	Via Lago Iseo, 21/23/25 - 24060 Chiuduno (BG)	
Nex Medical Antiseptics S.r.l.	Via Per Arluno, 37 - 20010 Casorezzo (MI)	
Nextmune Italy S.r.l.	Via G.B. Benzoni, 50 - 26020 Palazzo Pignano (CR)	
Nivel S.r.l.	Via Romana, 615 - 55100 Lucca (LU)	
Nuncas Italia S.p.A.	Via G. Di Vittorio, 43 - 20017 Mazzo di Rho (MI)	
Nuova Farmec S.r.l.	Via Walter Flemming, 7 - 37026 Settimo di Pescantina (VR)	
Officine Chimiche Costantino S.r.l.	Via Cupa Sant'Aniello, 112/114 - 80146 Napoli (NA)	
O-Pac S.r.l.	Via Al Mognago, 42 - 23848 Oggiono (LC)	
Orma S.r.l.	Via Molino della Splua, 22 - 10028 Trofarello (TO)	
Packaging Imolese S.p.A.	Via Turati, 22 - 40026 Imola (BO)	
Pharma Millennium S.r.l.	Via Petrarca, 49 - 22070 Rovello Porro (CO)	
Pharmac Italia S.r.l.	Via Umbria, 55/57 - 20089 Rozzano (MI)	
Pharmalife Research S.r.l.	Via Casa Paradiso, 2/A - 23846 Garbagnate Monastero (LC)	
Pikdare S.p.A.	Via Saldarini Catelli, 10 - 22070 Casnate con Bernate (CO)	
Pilogen Carezza S.r.l.	Via Marconi 15 - 43036 Fidenza (PR)	
Procter & Gamble S.p.A.	Via Ardeatina, 100 - 00040 Pomezia (RM)	
Procter & Gamble S.p.A.	Via dell'Industria, 31 - 42043 Gattatico (RE)	
Proiezione Più S.r.l.	Via Monzambico, 17 - 48026 Russi (RA)	
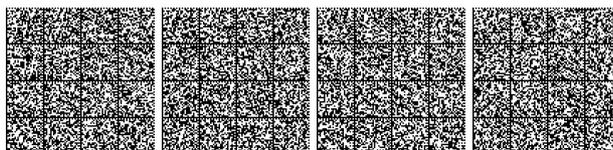
OFFICINA	**SEDE PRODUZIONE**	**Officina dedicata solo ai controlli**
Promeia S.p.A.	Corso della Vittoria,1533 - 21041 Caronno Pertusella (VA)	
Promox S.p.A.	Via A. Diaz, 22/A - 21038 Leggiuno (VA)	
Pubo S.r.l.	Contrada Pezzapiana, 27 - 82100 Benevento (BN)	
Raro S.r.l.	Via 1 Maggio, 14 - 75100 Matera (MT)	
RE. LE. VI. S.p.A.	Via Postumia, 1 - 46040 Rodigo (MN)	
Rea S.r.l.	Strada Statale 87 km 20.700 - 81025 Marcianise (CE)	
Reckitt Benckiser Italia S.p.A.	Via Sant'Antonio, 5 - 30034 Mira (VE)	
Res Pharma Industriale S.r.l.	Via Giulio Pastore, 3 - 20056 Trezzo sull’Adda (MI)	
Rubino Chem S.r.l.	Via Vigili del Fuoco Caduti in Servizio, 14/s - 70026 Modugno (BA)	
S.I.L.C. S.p.A.	Sp 35 km 4 - 26017 Trescore Cremasco (CR)	
S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A.	Via E. Torricelli, 2 - 48010 Cotignola (RA)	
Saponerie Mario Fissi S.r.l.	Via Bassa, 35 - 50018 Scandicci (FI)	
Scam S.r.l.	Via Bellaria, 164 Santa Maria Mugnano - 41050 Modena (MO)	
Sepca S.r.l.	Via G. Rossa, 13 - 42023 Cadelbosco di Sopra (RE)	
SI.STE.M S.p.A.	Via Modena, 21 - 40019 Sant'Agata Bolognese (BO)	
Sinapak S.r.l.	V.le dell’Industria e dell’Artigianato, 7 - 27049 Stradella (PV)	
Sinerga S.p.A.	Via della Pacciarna, 67 - 21050 Gorla Maggiore (VA)	
Sochil Chimica S.r.l.	Viale Primo Maggio Zona Artigianale Ripoli - 64023 Mosciano Sant’Angelo (TE)	
Solimè S.r.l.	Via C.A. Dalla Chiesa, 10 -42025 Cavriago (RE)	
Stenago Group S.r.l.	Via di Pianvallico, 1/A - 50038 Scarperia e San Piero (FI)	
Sutter Industries S.p.A.	Località Leigozze, 1 - 15060 Borghetto Borbera (AL)	
Sydex S.p.A.	Zona Industrale Macchia di Ferrandina - 75013 Ferrandina (MT)	
T. Pharm S.r.l.	Consortile ASI N. 3, civico n. 3/5 - 03013 Ferentino (FR)	
TG Chimica Industriale S.r.l.	Via Carpenedolo, 2 - 25012 Calvisano (BS)	
Tosvar S.r.l.	Via del Lavoro, 10 - 20060 Pozzo d'Adda (MI)	
Truffini e Reggè Farmaceutici S.r.l.	Via Oslavia, 18 - 20100 Milano (MI)	
Turco Italiana S.p.A.	Via Artigianale, 29 - 25010 Montirone (BS)	
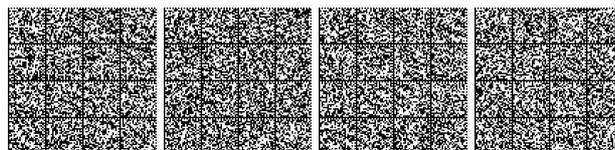
OFFICINA	SEDE PRODUZIONE	Officina dedicata solo ai controlli
Unilever Italia Manufacturing S.r.l.	Via Lever Gibbs, 3 - 26841 Casalpusterlengo (LO)	
Union Cosmetics S.r.l.	Via Sterpettine, snc - 61037 Mondolfo (PU)	
Valetudo S.r.l.	Via Ghiaie, 6 - 24030 Presezzo (BG)	
Valmatic S.r.l.	Via Turati, 5 - 41030 San Prospero sul Secchia (MO)	
Vebi Istituto Biochimico S.r.l.	Via Desman, 43 - 35010 Borgoricco (PD)	
Versalis S.p.A.	Strada del Ghiaro, 26 - 13044 Crescentino (VC)	
Vi-Cosmetic S.r.l.	Via Raffaello Sanzio, 18/20 - 21050 Lonate Ceppino (VA)	
Vida S.r.l.	Via Galileo Galilei, 4 - 56040 Lavoria-Crespina (PI)	
Visionhaire S.r.l.	via Palladio 9/A - 46040 Guidizzolo (MN)	
VPM Group S.r.l.	Via Alfeno Varo, 15 - 25020 Alfianello (BS)	
VPS Group S.r.l.	Via San Vitale Ovest 2901 Fr. - 40060 Villafontana di Medicina (BO)	
Welcare Industries S.p.A.	Via dei Falegnami, 7 - 05018 Orvieto (TR)	
Zapi Industrie Chimiche S.p.A.	Via Terza Strada, 12 - 35026 Conselve (PD)	
Zep Italia S.r.l.	Via Leonardo da Vinci, 58/B - 26010 Bagnolo Cremasco (CR)	
Zobele Holding S.p.A.	Via Fersina, 4 - 38123 Trento (TN)	

24A01088
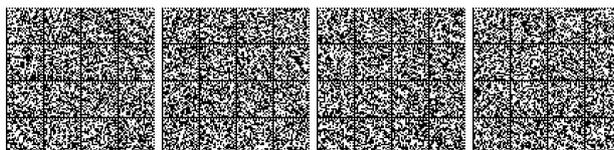
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 15 febbraio 2024.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Sicilia, Puglia, Toscana e Veneto, nonché con riferimento alla Provincia autonoma di Bolzano. (Ordinanza n. 1071).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della Provincia di Alessandria interessato dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 2019 con la quale gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, sono estesi ai territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto interessati dagli eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre secondo la tabella ivi allegata;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 17 gennaio 2020 che ha disposto l'integrazione delle risorse già stanziate con le delibere del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019 e del 2 dicembre 2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 16 marzo 2020, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 30 ottobre al 30 novembre 2019 nel territorio della Regione Lazio, nonché la delibera del 24 aprile 2021 che ne ha disposto la proroga per ulteriori dodici mesi e la delibera del 20 maggio 2021 che ha disposto l'integrazione delle risorse già stanziate sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici che, a partire dal mese di settembre 2019, hanno interessato il territorio delle Province di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, nonché la delibera del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2021 che ne ha disposto la proroga per ulteriori dodici mesi;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019 nel territorio del Comune di Venezia, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2021 di riutilizzo risorse;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 615 del 16 novembre 2019, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019 nel territorio della Provincia di Alessandria»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 616 del 5 dicembre 2019, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019 nel territorio del Comune di Venezia»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 619 del 5 dicembre 2019, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici che, a partire dal mese di settembre 2019, hanno interessato il territorio delle Province di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 621 del 12 dicembre 2019, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 14 ottobre all'8 novembre 2019 nel territorio della città metropolitana di Genova e delle province di Savona e di La Spezia»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 622 del 17 dicembre 2019 recante «Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 700 dell'8 settembre 2020, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 30 ottobre al 30 novembre 2019 nel territorio della Regione Lazio»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 674 del 15 maggio 2020, n. 687 del 28 luglio 2020, n. 731 del 31 dicembre 2020, n. 753 del 19 marzo 2021, n. 809 del 25 novembre 2021, n. 860 del 3 febbraio 2022, n. 901 del 5 luglio 2022, n. 919 del 13 settembre 2022 e n. 955 del 29 dicembre 2022 recanti «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto»;
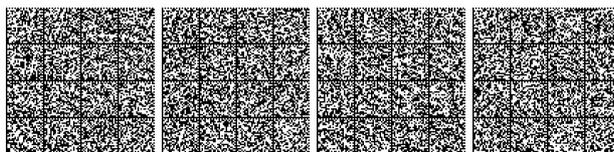
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 824 del 4 gennaio 2022, recante «Ulteriori disposizioni di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019 nel territorio del Comune di Venezia»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 819 del 4 gennaio 2022 recante «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, nel mese di novembre 2019, hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 820 del 4 gennaio 2022 recante «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Calabria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, nel mese di novembre 2019, hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 821 del 4 gennaio 2022 recante «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Marche nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, nel mese di novembre 2019, hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 822 del 4 gennaio 2022 recante «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Emilia Romagna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, nel mese di novembre 2019, hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 826 del 4 gennaio 2022 recante «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Friuli-Venezia Giulia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, nel mese di novembre 2019, hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 827 del 4 gennaio 2022 recante «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Basilicata nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, nel mese di novembre 2019, hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 828 del 4 gennaio 2022 recante «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Puglia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, nel mese di novembre 2019, hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 829 del 4 gennaio 2022 recante «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Piemonte nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, nel mese di novembre 2019, hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 830 del 4 gennaio 2022 recante «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Campania nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, nel mese di novembre 2019, hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 831 del 4 gennaio 2022 recante «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Liguria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, nel mese di novembre 2019, hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 855 del 1° febbraio 2022 recante «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Abruzzo nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, nel mese di novembre 2019, hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 860 del 3 febbraio 2022 recante «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Toscana nelle iniziative finalizzate
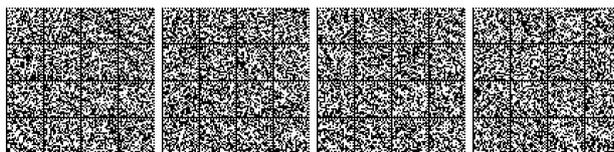
al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, nel mese di novembre 2019, hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 863 del 24 febbraio 2022, recante «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici che, a partire dal mese di settembre 2019, hanno interessato il territorio delle Province di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 878 del 25 marzo 2022 recante «Ulteriori disposizioni di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Marche nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, nel mese di novembre 2019, hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 915 del 17 agosto 2022, recante «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lazio nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 30 ottobre al 30 novembre 2019 nel territorio della medesima regione»;

Visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002 che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea, così come modificato dal regolamento (UE) n. 661/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 e dal regolamento (UE) n. 2020/461 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020;

Vista la decisione (UE) C/2020/6272 del 9 settembre 2020 della Commissione europea con cui è stato concesso all'Italia un contributo, pari ad euro 211.707.982,00 a valere sul Fondo dell'Unione europea, per «finanziare operazioni di emergenza e recupero a seguito della catastrofe causata da eventi meteorologici estremi in Italia nel 2019»;

Vista la nota n. 67723 del 22 dicembre 2020 con cui il Dipartimento della protezione civile ha trasmesso, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), gli estremi per l'accreditamento dei contributi concessi dalla Commissione dell'Unione europea a valere sul Fondo di solidarietà dell'Unione europea;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 807 del 9 novembre 2021 di riparto delle risorse finanziarie concesse dall'Unione europea con la predetta decisione di esecuzione (UE) 2020/6272 del 9 settembre 2020 della Commissione;

Dato atto che tali risorse sono state interamente impiegate e rendicontate per l'importo complessivo, cautelativamente in eccedenza, di euro 213.626.902,82, dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri alla Commissione europea nei termini previsti dall'art. 8 del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002;

Atteso che il reimpiego dei rientri provenienti dall'Unione europea per le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Puglia, Siciliana e per la Provincia autonoma di Bolzano ha dato luogo, al netto delle obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte, a economie per un ammontare di risorse pari complessivamente ad euro 11.714.614,87 che dovranno essere restituite in favore del Ministero dell'economia e delle finanze per essere successivamente destinate in favore del conto di tesoreria n. 22330, intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Acquisita l'intesa delle regioni e delle province autonome interessate;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Puglia, Sicilia e la Provincia autonoma di Bolzano provvedono, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, al versamento delle economie derivanti dal parziale utilizzo dei rientri del Fondo di solidarietà dell'Unione europea giacenti, rispettivamente, sulla contabilità speciale della Regione Abruzzo, per un importo di 310.660,29 euro, sulla contabilità speciale della Regione Basilicata, per un importo di 1.072.819,57 euro, sulla contabilità speciale della Regione Calabria, per un importo di 5.663,13 euro, sulla contabilità speciale della Regione Lazio, per un importo di 912.723,98 euro, sulla contabilità speciale della Regione Puglia, per un importo di 500.149,90 euro, sulla contabilità speciale della Regione Siciliana, per un importo di 8.907.707,56 euro e sul bilancio della Provincia autonoma di Bolzano, per un importo di 4.890,44 euro, sul conto corrente di Tesoreria n. 23211 denominato «Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie - Finanziamenti CEE» intestato a: Ministero dell'economia e delle finanze (codice fiscale 80415740580) - IBAN IT07E0100003245350200023211, indicando la seguente causale: «Intervento 2020FSUEPCIV-Restituzione somme per parziale utilizzo rientri FSUE». A seguito dell'avvenuta restituzione, le risorse di cui al presente comma sono trasferite sul conto corrente infruttifero n. 22330, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato ed intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2024

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

24A01065

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 30 novembre 2023.

Nuovo collegamento ferroviario Torino Lione - parte comune italo-francese - sezione transfrontaliera - parte italiana - progetto definitivo in variante di ricollocazione del centro di guida sicura nel Comune di Buttigliera Alta in ottemperanza all'articolo 3 («disposizione di varianti») e alle prescrizioni n. 27 e n. 132 della delibera CIPE n. 19 del 2015 e aggiornamento costo complessivo e del lotto n. 4 (CUP C11J05000030001). (Delibera n. 36/2023).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

NELLA SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 2023

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-*bis* ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data... in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali» che, all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici, con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Visto l'Accordo 29 gennaio 2001 tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione di una Nuova linea ferroviaria Torino Lione, ratificato dal Parlamento francese con legge 28 febbraio 2002, n. 291 e dal Parlamento italiano con legge 27 settembre 2002, n. 228;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante «Il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modificazioni»;

Vista la delibera CIPE 21 dicembre 2001, n. 121, con la quale questo Comitato ha approvato il primo Programma delle infrastrutture strategiche e la delibera CIPE 1° agosto 2014, n. 26, con la quale questo Comitato ha espresso parere sull'XI allegato infrastrutture al DEF 2013, che include, nella «Tabella 0 Programma infrastrutture strategiche» l'infrastruttura «Nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione»;

Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto, di seguito CUP, e, in particolare:

1. la delibera CIPE 27 dicembre 2002, n. 143, come successivamente integrata e modificata dalla delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 24, con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve altresì essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

2. la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», come modificata dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, la quale, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP e, in particolare, prevede tra l'altro l'istituto della nullità degli «atti amministrativi adottati da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico» in assenza dei corrispondenti codici, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

3. la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia» e successive modificazioni, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

4. il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e, in particolare, l'art. 41, comma 1, concernente il rafforzamento dei sistemi di monitoraggio degli investimenti pubblici;

Vista la delibera CIPE 25 luglio 2003, n. 63, con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito MIT, è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante «Norme in materia ambientale»;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modificazioni, le cui disposizioni rimangono in vigore ai sensi dell'art. 225, comma 10 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e le cui disposizioni, con i relativi allegati, hanno acquistato efficacia il 1° luglio 2023;

Considerata, di conseguenza, la vigenza dell'art. 167, comma 5, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, a norma del quale «Il soggetto aggiudicatore ha facoltà di avviare la procedura di localizzazione dell'opera e di valutazione di impatto ambientale sulla scorta del progetto definitivo, anche indipendentemente dalla redazione e dalla approvazione del progetto preliminare; in tal caso il progetto definitivo è istruito e approvato, anche ai predetti fini, con le modalità e nei tempi previsti dagli articoli 165 e 166, comma 5. La conferenza di servizi si svolge sul progetto definitivo con le modalità previste dall'art. 165, comma 4. I Presidenti delle regioni e province autonome interessate si pronunciano, sentiti i comuni nel cui territorio si realizza l'opera. Il progetto definitivo è integrato dagli elementi previsti per il progetto preliminare. L'approvazione del progetto comporta l'apposizione del vincolo espropriativo e la contestuale dichiarazione di pubblica utilità»;

Considerata, inoltre, dello stesso art. 167, la vigenza dei seguenti commi:

1. comma 6. «Le varianti alla localizzazione dell'opera originariamente risultante dal progetto del soggetto aggiudicatore possono essere disposte dal CIPE, con la procedura di cui all'art. 165, comma 5, e 166, mediante nuova rappresentazione grafica ovvero mediante una prescrizione descrittiva di carattere normativo. Ove necessario, il CIPE, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, prescrive che nella successiva fase progettuale si dia corso alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui agli articoli 95 e 96 e all'allegato XXI. A tal fine la proposta di variante, comunque formulata, è tempestivamente trasmessa, prima dell'approvazione del CIPE, al Ministero per i beni e le attività culturali»;

2. comma 7: «Ove il CIPE disponga una variazione di localizzazione dell'opera in ordine alla quale non siano state acquisite le valutazioni della competente commissione VIA o della regione competente in materia di VIA, e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o il Presidente della regione competente in materia di VIA ritenga la variante stessa di rilevante impatto ambientale, il CIPE, su conforme richiesta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o del Presidente della regione competente, ovvero del Ministro per i beni e le attività culturali in caso di aree tutelate ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dispone l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la rinnovazione della procedura di VIA sulla parte di opera la cui localizzazione sia variata e per le implicazioni progettuali conseguenti anche relative all'intera opera. La procedura di VIA è compiuta in sede di approvazione del progetto definitivo, salva la facoltà del soggetto aggiudicatore di chiedere la reiterazione della procedura, in sede di progetto preliminare, con successiva verifica sul progetto definitivo ai sensi dell'art. 185, comma 4. Resta fermo il disposto di cui all'art. 185, comma 5»;

3. comma 7-*bis*: «Le varianti di cui ai commi 6 e 7 devono essere strettamente correlate alla funzionalità dell'opera e non possono comportare incrementi del costo rispetto al progetto preliminare»;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)» che, all'art. 2, commi da 232 a 234, ha previsto che, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati specifici progetti prioritari per i quali questo Comitato può autorizzare l'avvio alla realizzazione del relativo progetto definitivo per lotti costruttivi individuati dallo stesso Comitato;

Visto l'Accordo 30 gennaio 2012 tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese, ratificato in Italia con legge 23 aprile 2014, n. 71, ed in Francia con legge 2 dicembre 2013, n. 1089, definito come «protocollo addizionale all'Accordo» del 29 gennaio 2001, ratificato in Italia con legge 27 settembre 2002, n. 228;

Considerato che ai sensi dell'accordo citato del 30 gennaio 2012 (che individua, per la realizzazione dell'opera, un Promotore pubblico, quale organo comune, dotato di personalità giuridica, costituito e controllato in modo paritetico dagli Stati italiano e francese, che viene qualificato come ente aggiudicatore, con la qualifica di gestore dell'infrastruttura della sezione transfrontaliera), si è perfezionata la configurazione della società *Lyon Turin Ferroviaire*, di seguito LTF, nel ruolo del Promotore pubblico e che LTF ha in seguito modificato la propria denominazione sociale in *Tunnel Euralpin Lyon Turin Société par Actions Simplifiée*, di seguito TELT;

Visto il regolamento UE n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, di seguito TEN-T, e che abroga la decisione n. 661/2010/UE;

Visto il regolamento UE n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa, che modifica il regolamento UE n. 913/2010 e che abroga i regolamenti CE n. 680/2007 e CE n. 67/2010;

Vista la legge 23 aprile 2014, n. 71, recante «Ratifica ed esecuzione da parte dell'Italia dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Roma il 30 gennaio 2012»;

Visto l'ulteriore accordo 24 febbraio 2015 tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della «Nuova linea ferroviaria Torino-Lione»;

Visto il decreto MIT 9 giugno 2015, n. 194, e successive modificazioni, con il quale è stata soppressa la struttura tecnica di missione, istituita con decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e successive modificazioni, e sono stati trasferiti i compiti di cui agli articoli 3 e 4 del medesimo decreto alle competenti direzioni generali del MIT, alle quali è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

Vista la delibera CIPE 6 agosto 2015, n. 62, con la quale questo Comitato ha approvato lo schema di protocollo di legalità licenziato nella seduta del 13 aprile 2015 dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, costituito con decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il MIT;

Vista la Convenzione di sovvenzione in data 1° dicembre 2015, relativa al finanziamento dell'azione n. 2014-EU-TM-0401-M, denominata «Sezione transfrontaliera della Nuova linea ferroviaria Torino-Lione – Tunnel di base del Moncenisio» per il periodo 2016-2019, di seguito «*Grant Agreement*», con risorse dell'Unione europea per complessivi 813.781.900 euro per Italia e Francia;

Visto il Protocollo addizionale all'Accordo del 24 febbraio 2015, dell'8 marzo 2016, tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese, che fissa il «costo certificato», espresso alla data di valuta 1° gennaio 2012, ai sensi del primo comma dell'art. 18 dell'Accordo del 30 gennaio 2012, della «Sezione transfrontaliera della Nuova linea ferroviaria Torino-Lione» in 8.300,8 milioni di euro;

Considerato che l'art. 2, punto 2.2, del sopra citato Protocollo addizionale 8 marzo 2016, stabilisce che «Al fine di stimare il costo previsionale a fine lavori, i costi relativi al costo certificato e stabiliti alla data di valuta gennaio 2012 sono, da tale data, attualizzati sulla base di un tasso annuo di riferimento dell'1,5%, considerato applicabile fino al completamento dei lavori definitivi. Tale attualizzazione è soggetta a verifica annuale, dal 2012 fino al completamento dei lavori, sulla base dell'indice di riferimento come definito al punto 3. dell'allegato al presente protocollo addizionale con adeguamento finale degli eventuali scostamenti rilevati»;

Vista la legge 5 gennaio 2017, n. 1, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016», e, in particolare, l'art. 3, che dispone, tra l'altro, che la realizzazione della sezione transfrontaliera avvenga con le modalità previste dall'art. 2, comma 232, lettere *b)* e *c)*, e comma 233, della citata legge n. 191 del 2009, in relazione alle risorse autorizzate dalla legislazione vigente e la realizzazione dell'opera per successivi lotti costruttivi non funzionali;

Visto il Contratto di programma 2021-2029 tra MIT, Ferrovie dello Stato italiane S.p.a. e *Tunnel Euralpin Lyon Turin* S.a.s., di seguito CdP TELT, sottoscritto in data 21 maggio 2021, «per il finanziamento, la progettazione e la realizzazione della Sezione transfrontaliera della Parte comune della Nuova linea ferroviaria Torino-Lione»;

Visto il decreto MIT 3 agosto 2021, n. 52, con il quale è stato approvato il CdP TELT con arco temporale 2021-2029, «per il finanziamento, la progettazione e la realizzazione della Sezione transfrontaliera della Parte comune della Nuova linea ferroviaria Torino-Lione e delle relative opere e misure mitigatrici e compensative dell'impatto ambientale, territoriale e sociale della suddetta infrastruttura»;

Visto l'*Amendment* al *Grant Agreement* n. 2 dell'8 dicembre 2022, che ha prorogato il contributo finanziario europeo per la realizzazione dell'opera fino al 31 dicembre 2023;

Viste le delibere di questo Comitato relative alla «Nuova linea ferroviaria Torino-Lione», il cui contenuto si intende qui richiamato e viste in particolare:

1. le delibere CIPE 3 agosto 2011, n. 57 e 20 febbraio 2015, n. 19, con le quali questo Comitato ha approvato rispettivamente i progetti preliminare e definitivo del «Nuova linea ferroviaria Torino - Lione – Sezione internazionale – Parte comune italo francese – Sezione transfrontaliera: tratta in territorio italiano»;

2. la delibera CIPE 20 febbraio 2015, n. 19, con la quale questo Comitato prescrive, in particolare:

2.1 all'art. 3: «Ai sensi e per gli effetti dell'art. 167, commi 6, 7 e 7-*bis*, del decreto legislativo n. 163/2006, in coerenza col parere n. 1674 del 12 dicembre 2014 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, menzionato in premesse, è disposta la progettazione, in variante del "Centro di guida sicura"»;

2.2 con la prescrizione n. 27: «Presentare un nuovo progetto, ai sensi dell'art. 167 del decreto legislativo n. 163/2006, per l'interferenza del sito Guida sicura previsto nel Comune di Avigliana, rilocalizzandolo altrove in modo da migliorarne l'inserimento ambientale, paesaggistico e socio-territoriale»;

2.3 con la prescrizione n. 132: «... si richiede di esaminare ulteriori alternative localizzative per ciò che riguarda la Pista di Guida sicura ed in particolare sulla possibilità di collocare tale esercizio nel Comune di But-

tigliera Alta (TO), soluzione integrata dall'ipotesi di distaccamento della sola pista di moto a Cesana Torinese (TO), pur mantenendo inalterate le funzionalità necessarie per l'espletamento dell'attività di Consepi. Si ricorda a proposito che, con DGC n. 63 del 23 aprile 2014, è stato approvato un protocollo d'intesa dallo stesso Comune di Buttigliera Alta nel quale lo stesso comune ha espresso anche la propria disponibilità a valutare tale ipotesi...»;

3 la delibera CIPE 7 agosto 2017, n. 67, con la quale questo Comitato ha autorizzato:

3.1. l'avvio alla realizzazione per lotti costruttivi della «Nuova linea ferroviaria Torino-Lione: Sezione internazionale – Parte comune italo-francese – Sezione transfrontaliera», indicando il nuovo limite di spesa dell'opera, per la parte di competenza italiana, pari a 5.631,46 milioni di euro in valuta corrente, di cui 5.574,20 milioni di euro per il costo rivalutato fino a completa realizzazione dell'opera e 57,26 milioni di euro per ulteriori opere compensative, anche definite come misure di accompagnamento ulteriori rispetto a quelle già contenute nel costo complessivo dell'opera;

3.2. l'avvio del 1° lotto costruttivo «Tunnel di base», dal costo di competenza italiana di 2.563,70 milioni di euro, e del 2° lotto costruttivo «Opere all'aperto Francia», dal costo di competenza italiana di 328,92 milioni di euro, per un valore complessivo di 2.892,62 milioni di euro, con l'impegno programmatico di finanziare l'intera opera per la parte di competenza italiana entro il limite di spesa di 5.631,46 milioni di euro;

4. la delibera CIPESS 15 febbraio 2022, n. 3, con la quale questo Comitato ha autorizzato il 4° lotto costruttivo, ha modificato la prescrizione n. 9 della delibera CIPE n. 39 del 2018, ha autorizzato la rimodulazione della ripartizione degli interventi fra il 3°, il 4° e il 5° lotto costruttivo e, in particolare, nel 4° lotto, ha autorizzato, tra gli altri il presente intervento denominato «Cantiere Operativo CO 2D - Lavori a cielo aperto per la rilocalizzazione dell'attuale sito di Guida sicura – Opera anticipatoria quale risoluzione d'interferenza», con un finanziamento di 15.794.310,83 euro;

5. la delibera CIPESS 29 marzo 2023, n. 7, con la quale questo Comitato ha autorizzato l'avvio del 3° lotto costruttivo «tunnel di base – completamento» e ha rideterminato in 5,7 milioni di euro le ulteriori «Risorse residue disponibili da assegnare da parte del CIPESS», utilizzabili con successive delibere;

Vista la nota n. 36116 del 6 ottobre 2023, con la quale il Capo di Gabinetto del MIT ha trasmesso la documentazione utile per l'istruttoria, predisposta dalla Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie e, allo stesso tempo, ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima riunione utile di questo Comitato dell'argomento «Progetto definitivo in variante di ricollocazione del Centro di guida sicura nel Comune di Buttigliera Alta in ottemperanza all'art. 3 ("disposizione di varianti") ed alle prescrizioni n. 27 e n. 132 della delibera CIPE 19 del 2015 - Nuova Linea Ferroviaria Torino-Lione – Sezione internazionale – parte comune italo - francese – sezione transfrontaliera – parte in territorio italiano»;

Vista la nota n. 6584 del 9 novembre 2023, con la quale il MIT, ha risposto alla richiesta di chiarimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE, con nota n. 8861 del 12 ottobre 2023;

Considerati i chiarimenti forniti dal MIT il 9 novembre 2023 riguardanti:

1. la conferma dell'applicabilità dell'art. 167 del decreto legislativo n. 163 del 2006 per l'approvazione del progetto definitivo di «rilocalizzazione del Centro di guida sicura», trattandosi di un progetto a sé stante che, sebbene rientri nel 4° lotto costruttivo della Torino-Lione e nel relativo quadro economico, è da considerarsi con una diversa localizzazione rispetto al 4° lotto, in quanto al di fuori del perimetro dell'opera ferroviaria in questione, e derivato da precedenti prescrizioni di questo Comitato;

2. il costo del Centro di guida sicura, pari a 20.021.360,52 euro al netto di IVA (pari a 4.203.485,41 euro);

3. il finanziamento proposto, così ripartito:

3.1. per 15.794.310,83 euro, con delibera n. 3 del 2022 di questo Comitato, entro il limite massimo di spesa del 4° lotto costruttivo pari a 414,68 milioni di euro;

3.2. per 4.227.049,69 euro, a copertura del maggior costo, con le risorse residue disponibili di cui al quadro economico del 4° lotto costruttivo, più puntualmente riferite alla voce «Interventi di difesa spondale e di sistemazione idraulica nella Piana di Susa (CO 02)»;

4. il CUP C11J05000030001, che TELT intende conservare immutato per l'attuale progetto, ritenendo che la rilocalizzazione del Centro di guida sicura è da considerarsi risoluzione d'interferenza, costituendo un lavoro incluso nel 4° lotto costruttivo, come rimodulato ed approvato con la delibera di questo Comitato n. 3 del 2022;

Vista la nota n. 6875 del 21 novembre 2023, con la quale il MIT, nel corso dell'ulteriore istruttoria, propone al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile «di assegnare, ai sensi dell'art. 2, comma 233, della legge n. 191 del 23 dicembre 2009, risorse residue disponibili di cui alla delibera CIPESS 29 marzo 2023, n. 7 per un importo pari a euro 4.227.049,69 a copertura del maggior fabbisogno del quarto lotto costruttivo derivante dall'aggiornamento del quadro economico dell'intervento «Cantiere Operativo CO 2D - Lavori a cielo aperto per la rilocalizzazione dell'attuale sito di Guida Sicura - Opera anticipatoria quale risoluzione Interferenza», escludendo quindi l'utilizzo delle risorse riferite alla voce «Interventi di difesa spondale e di sistemazione idraulica nella Piana di Susa (CO 02)»;

Considerata l'ulteriore proposta riguardante l'utilizzo di quota parte delle risorse residue disponibili di 5.700.000,00 euro, a copertura del maggiore costo di 4.227.049,69 euro del progetto definitivo di «rilocalizzazione del Centro di guida sicura», con conseguente aumento di costo del 4° lotto costruttivo, del medesimo importo, per un totale aggiornato di 418.907.049,69 euro;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal MIT e degli allegati trasmessi:

1. Allegato 1 - Prescrizioni e raccomandazioni;

2. Allegato 2 - Scheda di sintesi - Esame Pareri;

3. Allegato 3 - Cronoprogramma;

4. Allegato A - Pareri Ministeri e regione;

5. Allegato B - Relazione del progettista;

6. Allegato C - Relazione istruttoria sugli esiti della pubblicizzazione;

7. Allegato D - Elenco elaborati progetto definitivo;

8. Allegato E - Atti citati nella relazione;

9. Allegato F - Relazione generale interferenze con relativi elaborati grafici;

10. Allegato G - Planimetrie di progetto e planimetrie delle aree vincolate;

11. Allegato H - Analisi documentale relativa alla scelta del tracciato;

12. Allegato I - Coerenza della proposta con gli obiettivi di sviluppo sostenibile;

sotto il profilo tecnico-procedurale

1. la «Nuova linea ferroviaria Torino-Lione» è parte integrante del «Corridoio Mediterraneo», che costituisce il principale asse Est-Ovest della rete TEN-T a sud delle Alpi e mira ad assicurare la connessione tra il quadrante occidentale europeo e l'Europa centro-orientale;

2. la sezione internazionale della «Nuova linea ferroviaria Torino-Lione» è costituita da tre parti:

2.1. parte francese, tra i dintorni di Saint-Didier-de-la-Tour e i dintorni di Montmélian;

2.2. parte comune italo francese, tra i dintorni di Montmélian in Francia e di Chiusa S. Michele in Italia;

2.3. parte italiana, dai dintorni di Chiusa S. Michele a Settimo Torinese (Nodo di Torino);

3. TELT è il promotore pubblico chiamato a compiere le attività e le operazioni previste nell'Accordo del 2012 e che ha modificato la propria denominazione sociale rispetto alla precedente LTF;

4. questo Comitato, con propria delibera n. 67 del 2017, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 1 del 2017, ha disposto la realizzazione della Sezione transfrontaliera della «Nuova linea ferroviaria Torino-Lione» mediante le modalità previste dall'art. 2, commi 232 e 233, della legge n. 191 del 2009, in relazione alle risorse autorizzate, e ha approvato l'avvio della realizzazione per lotti costruttivi della «Nuova linea ferroviaria Torino-Lione: Sezione internazionale – Parte comune italo-francese – Sezione transfrontaliera», come di seguito:

4.1. 1° lotto costruttivo: Tunnel di base 1ª fase;

4.2. 2° lotto costruttivo: Opere all'aperto Francia;

4.3. 3° lotto costruttivo: Tunnel di base (completamento);

4.4. 4° lotto costruttivo: Opere all'aperto Italia (di cui fa parte il Centro di guida sicura);

4.5. 5° lotto costruttivo: Attrezzaggio tecnologico;

5. la realizzazione delle opere relative alla «Nuova linea ferroviaria Torino-Lione», ed in particolare della Stazione internazionale, del sottopasso della A32 e dell'«Area tecnica e di sicurezza» di Susa interferiscono con le opere autostradali, con l'Autoporto e, in particolare, con l'area interessata dalle attività del Centro di guida sicura situata all'interno dell'area autoportuale;

6. con la delibera della Giunta regionale del Piemonte n. 63 del 23 aprile 2014, è stato approvato un protocollo d'intesa con il quale il Comune di Buttigliera Alta ha espresso la propria disponibilità a valutare la ricollocazione del Centro di guida sicura nel proprio territorio, candidatura formalizzata nell'ambito della Conferenza di Servizi nazionale del 10 marzo 2014;

7. la delibera CIPE n. 19 del 2015 ha previsto:

7.1 all'art. 3 la seguente disposizione: «Ai sensi e per gli effetti dell'art. 167, commi 6, 7 e 7-*bis*, del decreto legislativo n. 163/2006, in coerenza col parere n. 1674 del 12 dicembre 2014 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, menzionato in premesse, è disposta la progettazione, in variante del «Centro di guida sicura»;

7.2 con la prescrizione n. 27 la seguente disposizione: «Presentare un nuovo progetto, ai sensi dell'art. 167 del decreto legislativo n. 163/2006, per l'interferenza del sito Guida Sicura previsto nel Comune di Avigliana, rilocalizzandolo altrove in modo da migliorarne l'inserimento ambientale, paesaggistico e socio-territoriale»;

7.3 con la prescrizione n. 132 la seguente disposizione: «si richiede di esaminare ulteriori alternative localizzative per ciò che riguarda la Pista di Guida Sicura ed in particolare sulla possibilità di collocare tale esercizio nel Comune di Buttigliera Alta (TO), soluzione integrata dall'ipotesi di distaccamento della sola pista di moto a Cesana Torinese (TO), pur mantenendo inalterate le funzionalità necessarie per l'espletamento dell'attività di Consepi. Si ricorda a proposito che, con DGC n. 63 del 23 aprile 2014, è stato approvato un protocollo d'intesa dallo stesso Comune di Buttigliera Alta nel quale lo stesso comune ha espresso anche la propria disponibilità a valutare tale ipotesi...»;

8. è da ritenersi esclusa, come ipotizzato dal MIT, l'applicazione dell'art. 1, comma 15, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici», convertito con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 (che dispone che le varianti da apportare al progetto definitivo approvato da questo Comitato sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore, qualora non superino del 50 per cento il valore del progetto), poiché l'opera in questione, pur essendo parte del lotto 4, è da considerarsi un progetto nuovo, come da apposite precedenti prescrizioni di questo Comitato, consistente nella ricollocazione del Centro di guida sicura nel Comune di Buttigliera Alta, al di fuori del perimetro localizzativo dell'opera ferroviaria in questione;

9. il Centro di guida sicura è gestito dalla società Consepi S.r.l. di seguito CONSEPI, organismo accreditato dalla Regione Piemonte che si occupa della gestione del Centro composto della pista di guida sicura presente nell'area denominata Autoporto di Susa. CONSEPI ha aderito al «Protocollo di Intesa in materia di guida sicura avanzata» siglato con il MIT che prevede una «Formazione avanzata dei conducenti di veicoli stradali finalizzata al miglioramento della sicurezza stradale – Linee guida per la definizione di uno studio sugli effetti dei corsi di formazione alla guida sicura»;

10. TELT, in coerenza con l'art. 4 dell'Accordo intergovernativo del 24 febbraio 2015, che prevede la possibilità che il pubblico affidi a gestori competenti la funzione di stazione appaltante nel caso di lavori resi necessari dagli impatti della Sezione transfrontaliera, ha trasferito tale funzione a CONSEPI e nel 2019 ha firmato un Protocollo d'intesa per la ricollocazione del Centro di guida sicura in località Buttigliera Alta;

11. il Centro di guida sicura è una struttura di livello internazionale che si occupa di sicurezza stradale e di formazione alla guida e si compone di:

11.1 pista di guida sicura (precedentemente situata all'interno dell'area autoportuale);

11.2 centro servizi (uffici, aule, sale convegni, ristorante, servizi igienici e docce, etc.);

11.3 aree di stazionamento per mezzi pesanti e non in transito sulla A32;

12. ai sensi della delibera CIPE n. 19 del 2015 sopraindicata, il progetto definitivo riguarda la riproposizione dell'attuale impianto di guida sicura presso la località di Buttigliera Alta, con l'esclusione della pista per motocicli prevista originariamente nell'area *ex* campeggio in Comune di Cesana Torinese che a causa della superficie insufficiente del lotto non è stato possibile ricollocare nel sito di Buttigliera ed è stata pertanto stralciata; il progetto di rilocalizzazione prevede di ricreare il Centro di guida sicura attualmente esistente in Susa, con dotazioni analoghe ed equivalenti alla situazione esistente, rimodulate con i possibili adeguamenti tecnologici disponibili;

13. il progetto definitivo prevede, in particolare, la ricollocazione dei moduli pista esistenti denominati P1 (piattaforma idraulica/piattaforma di slittamento), Pista P2 (Curva/Pista Circolare), P4 (*down - hill*) e P5 (*acquaplaning*), unitamente al fabbricato ospitante gli uffici ed i locali per la formazione teorica oltre a depositi e spazi tecnici, in località Ferriera del Comune di Buttigliera Alta;

14. il Centro di guida sicura si inserisce in un contesto educativo dell'automobilista simulando situazioni di pericolo e consentendo agli stessi di provare in condizioni di sicurezza le proprie reazioni di fronte ad eventi improvvisi o pericolosi. Nel sito di Buttigliera Alta è prevista inoltre la realizzazione di un edificio destinato a Centro Servizi per la formazione e la didattica dei corsi unitamente agli aspetti logistici;

15. in data 21 dicembre 2022, TELT ha provveduto all'avvio del procedimento finalizzato all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla contestuale dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi degli articoli 165 e 166, e 167 del decreto legislativo n. 163 del 2006, nonché degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», mediante avviso pubblico sui quotidiani «Corriere della Sera» edizione nazionale e «La Stampa» edizione regionale. A tale comunicazione non sono pervenute osservazioni;

16. la Regione Piemonte, in data 23 gennaio 2023, ha convocato la seduta di Conferenza di servizi regionale ai sensi dell'art. 27-*bis*, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

17. il MIT ha convocato, in data 7 febbraio 2023, la seduta di Conferenza di servizi nazionale ai sensi dell'art. 167 de decreto legislativo n. 163 del 2006;

18. in relazione alle osservazioni formulate da ciascun soggetto al quale è stato trasmesso il progetto definitivo, d'intesa con il soggetto aggiudicatore TELT, è stata redatta un'apposita scheda di sintesi nella quale sono state riportate sia le osservazioni e/o le proposte di modifica formulate dagli stessi, sia le relative controdeduzioni, in termini di accoglimento o di rigetto;

19. la Giunta regionale del Piemonte, in data 27 febbraio 2023, ha espresso intesa positiva sulla localizzazione dell'opera;

20. la Commissione tecnica per la Verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS in data 5 maggio 2023 ha espresso parere positivo ai sensi degli articoli 165 e 183 del decreto legislativo n. 163 del 2006;

21. il Ministero della cultura, in data 27 giugno 2023, ha espresso parere favorevole di compatibilità ambientale;

sotto l'aspetto finanziario

1. gli importi relativi ai costi della sezione transfrontaliera dei cinque lotti costruttivi del Nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione, parte comune italo-francese, così articolati (delibera CIPE n. 67 del 2017), evidenziando anche le quote di Italia e Francia (al lordo del contributo finanziario dell'Unione europea), riportati in milioni di euro, non sono stati modificati rispetto all'ultima decisione del Comitato e sono coerenti con gli Accordi internazionali in vigore:

Lotto costruttivo	Importo Totale	Quota Italia	Quota Francia
n. 1: Tunnel di base 1ª fase	4.492,64	2.563,70	1.928,94
n. 2: Opere all'aperto Francia	568,08	328,92	239,16
n. 3: Tunnel di base (completamento)	2.200,90	1.274,32	926,58
n. 4: Opere all'aperto Italia	654,32	414,68	239,64
n. 5: Attrezzaggio tecnologico	1.714,30	992,58	721,72
Costo complessivo (valuta corrente)	9.630,25	5.574,20	4.056,04

2. nella relazione istruttoria risulta stimato, per il presente progetto, il costo di 20.021.360,52 euro al netto di IVA, che costituisce il limite di spesa dell'intervento;

3. con la delibera n. 3 del 2022 il CIPESS, nell'approvazione della rimodulazione del 4° lotto costruttivo, aveva preso atto della rilocalizzazione del Centro di guida sicura (Cantiere operativo CO 2D - Lavori a cielo aperto per la rilocalizzazione dell'attuale sito di guida sicura - Opera anticipatoria quale risoluzione Interferenza) con un finanziamento di 15.794.310,83 nell'ambito del finanziamento complessivo del 4° lotto costruttivo di 414.680.000,00 euro;

4. il costo aggiuntivo di 4.227.049,69 euro per il Centro di guida sicura viene finanziato a valere sulle risorse residue disponibili di 5.700.000,00 euro risultanti dal quadro economico di cui alla delibera di questo Comitato n. 7 del 2023, di seguito riportato:

	Delibera 7/2023		Aggiornamento novembre 2023	
Lotto Costruttivo (importi in milioni di euro)	Costo	Finanziamento	Costo	Finanziamento
n. 1 Tunnel di base 1ª fase	2.563,70	2.563,70	2.563,70	2.563,70
n. 2 Opere all'aperto Francia	328,92	328,92	328,92	328,92
n. 3 Tunnel di base (completamento)	1.274,32	1.274,32	1.274,32	1.274,32
n. 4 Opere all'aperto Italia	414,68	414,68	418,91	418,91
n. 5 Attrezzaggio tecnologico	992,58		992,58	0
Totale complessivo Lotti costruttivi	5.574,20	4.581,62	5.578,43	4.585,85
Ulteriori opere compensative comprese le rimozioni passività ambientali «Area A» di Salbertrand	57,26	2,30	57,26	2,3
Totale Lotti costruttivi + Ulteriori opere compensative	5.631,46	4.583,92	5.635,69	4.588,15
Risorse residue disponibili da assegnare da parte del CIPESS		5,7		1,47
TOTALE	5.631,46	4.589,62	5.635,69	4.589,62

5. il cronoprogramma di ricollocamento del Centro di guida sicura prevede cinquecentotrenta giorni naturali consecutivi (17,67 mesi) per la realizzazione della pista, preceduto da dodici mesi di monitoraggio *Ante Operam*, quattro mesi di progettazione esecutiva a cui si aggiungono circa due mesi di procedura di verifica di attuazione;

sotto l'aspetto di sostenibilità ambientale e sociale

1. il Centro di guida sicura si inserisce in un contesto educativo dell'automobilista, con simulazione di situazioni di pericolo e possibilità di testare in condizioni di sicurezza le proprie reazioni di fronte ad eventi improvvisi o pericolosi;

2. l'inserimento del Centro di guida sicura nel Comune di Buttigliera Alta, tenendo anche conto delle finalità che si pone (miglioramento della sicurezza della guida, e quindi riduzione degli incidenti e delle perdite di vite umane), determinerà la possibilità di recupero del sito di una discarica che aveva snaturalizzato l'area, consentendone la fruizione e l'utilizzo a vantaggio di un minor consumo di suolo nel suo complesso;

3. la nuova localizzazione delle opere consentirà di riqualificare un sito già compromesso, che insiste sull'area bonificata della *ex* discarica Teksid;

4. la progettazione dei fabbricati e delle aree adiacenti alle piste è improntata ad un inserimento architettonico e paesaggistico finalizzato all'inserimento ottimale delle infrastrutture rispetto all'ambiente circostante;

5. le opere di completamento riguarderanno anche la sistemazione a verde delle aree residue con inerbimento e relativo impianto di irrigazione e la realizzazione di parcheggi;

Visto il citato decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici» entrato in vigore, il 1° aprile 2023 e le cui disposizioni, con i relativi allegati, acquistano efficacia il 1° luglio 2023;

Visto l'art. 225, comma 10, del sopra citato decreto legislativo n. 36 del 2023, il quale prevede che «per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche di cui alla disciplina prevista dall'art. 163 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, già inseriti negli strumenti di programmazione approvati e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina prevista dall'art. 163 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006.»;

Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle sopracitate disposizioni, risulta ammissibile all'esame di questo Comitato e ad essa sono applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163 del 2006;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art. 3 del vigente regolamento di questo Comitato, di cui alla delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)», così come modificata dalla delibera di questo stesso Comitato 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;
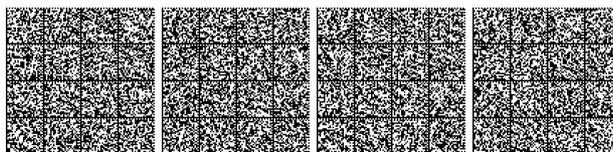
Vista la nota DIPE predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'esame della presente proposta nell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Considerato che ai sensi dell'art. 16, terzo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, «In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vice presidente del Comitato stesso. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo, le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente più anziano per età»;

Considerato che il Ministro dell'economia e delle finanze ha rilasciato nel corso della seduta odierna di questo Comitato il nulla osta sull'ulteriore corso della presente delibera e che pertanto la stessa viene sottoposta direttamente in seduta alla firma del Segretario e del Presidente per il successivo, tempestivo inoltro alla Corte dei conti per il prescritto controllo preventivo di legittimità;

Considerato il dibattito svoltosi durante la seduta odierna del Comitato;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Delibera:

Come previsto dall'art. 225, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», le disposizioni seguenti sono adottate ai sensi e per gli effetti dell'art. 165 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in quanto la procedura di valutazione di impatto ambientale dell'opera in esame era già stata avviata alla data di entrata in vigore del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

1. Approvazione del progetto definitivo

1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 167, comma 5, 6 e 7 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni, nonché ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 e successive modificazioni, con le prescrizioni e raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è approvato, anche ai fini della compatibilità ambientale, della localizzazione urbanistica, della apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della contestuale dichiarazione di pubblica utilità, il «Progetto definitivo in variante di ricollocazione del Centro di Guida sicura nel Comune di Buttigliera Alta in ottemperanza all'art. 3 («disposizione di varianti») e alle prescrizioni n. 27 e n 132 della delibera CIPE 19/2015» con un costo aggiornato pari a 20.021.360,52 euro, al netto di IVA.

1.2. L'approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato.

1.3. Le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, cui resta subordinata l'approvazione del progetto di cui al punto 1.1, sono riportate nell'allegato, che forma parte integrante della presente delibera.

1.4. È, altresì, approvato ai sensi dell'art. 170, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, il programma di risoluzione delle interferenze proposto, i cui elaborati, ivi inclusi il cronoprogramma di risoluzione delle interferenze e gli espropri, sono riportati nella documentazione allegata alla proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

1.5. Il soggetto aggiudicatore proseguirà con le successive fasi progettuali e di realizzazione dell'opera, recependo le prescrizioni e le raccomandazioni, riferite al progetto definitivo, cui resta subordinata l'approvazione dello stesso, la cui ottemperanza non potrà comunque comportare incrementi del limite di spesa di cui alle premesse.

1.6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aggiornerà questo Comitato con apposita informativa da trasmettere ogni anno, sulle diverse fasi di avvio, realizzazione e conclusione dei lavori o su eventuali ritardi che si dovessero determinare, e sulle conseguenti misure poste in atto.

1.7. Per ogni contenzioso, legato alle prescrizioni e raccomandazioni di cui al precedente punto 1.3., il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornirà gli elementi di competenza per il riscontro.

2. Copertura finanziaria dell'intervento e rideterminazione del costo complessivo dell'opera e del quarto lotto costruttivo

2.1. Il costo aggiornato del Centro di guida sicura pari a 20.021.360,52 euro, al netto di IVA, costituisce il nuovo limite di spesa ed è interamente finanziato:

2.1.1 per 15.794.310,83 euro, con le coperture già previste dalla delibera n. 3 del 2022 di questo Comitato, entro il nuovo limite massimo di spesa del 4° lotto costruttivo, pari a 418.907.049,69 euro;

2.1.2 per 4.227.049,69 euro, a valere sulle «Risorse residue disponibili da assegnare da parte del CIPESS», risultanti dal quadro economico della delibera di questo Comitato n. 7 del 2023, pari a 5.700.000,00 euro.

2.2 Le «Risorse residue disponibili da assegnare da parte del CIPESS» vengono ridefinite in 1.472.950,31 euro.

2.3 Il costo complessivo del 4° lotto costruttivo è rideterminato in 418.907.049,69 euro che ne costituisce il limite di spesa. Conseguentemente il costo complessivo dell'opera è rideterminato in 5.635,69 milioni di euro.

Lotto costruttivo (in milioni di euro)	Costo	Finanziamento	Fabbisogno
n. 1 Tunnel di base 1ª fase	2.563,70	2.563,70	0,00
n. 2 Opere all'aperto Francia	328,92	328,92	0,00
n. 3 Tunnel di base (completamento)	1.274,32	1.274,32	0,00
n. 4 Opere all'aperto Italia	418,91	418,91	0,00
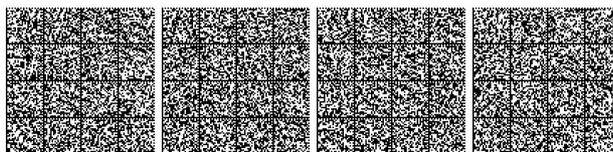
n. 5 Attrezzaggio tecnologico	992,58	0	992,58
Totale complessivo Lotti costruttivi	5.578,43	4.585,85	992,58
Ulteriori opere compensative comprese le rimozioni passività ambientali «Area A» di Salbertrand	57,26	2,30	54,96
Totale Lotti costruttivi + Ulteriori opere compensative	5.635,69	4.588,15	1.047,54
Risorse residue disponibili da assegnare da parte del CIPESS		1,47	-1,47
TOTALE	5.635,69	4.589,62	1.046,07

2.4 TELT e FS dovranno valutare, d'intesa con il MIT, l'aggiornamento del Contratto di programma di TELT-FS-MIT.

3. Disposizioni finali

3.1. Il soggetto aggiudicatore dovrà garantire l'aggiornamento dei dati del CUP e della banca dati delle amministrazioni pubbliche.

3.2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti terrà informato il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile sulla conclusione dei lavori o su eventuali ritardi che si dovessero determinare e sulle conseguenti misure poste in atto.

3.3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolgerà le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di monitoraggio sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa.

3.4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti riguardanti il progetto.

3.5. Ai sensi della delibera di questo Comitato n. 24 del 2004, il CUP assegnato all'opera dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.

Il Vice Presidente: GIORGETTI

Il Segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 64

ALLEGATO

NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO LIONE - PARTE COMUNE ITALO-FRANCESE - SEZIONE TRANSFONTALIERA - PARTE ITALIANA - PROGETTO DEFINITIVO IN VARIANTE DI RICOLLOCAZIONE DEL CENTRO DI GUIDA SICURA NEL COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA. IN OTTEMPERANZA ALL'ARTICOLO 3 («DISPOSIZIONE DI VARIANTI») E ALLE PRESCRIZIONI N. 27 E N. 132 DELLA DELIBERA CIPE N. 19 DEL 2015 E AGGIORNAMENTO COSTO COMPLESSIVO E DEL LOTTO N. 4 (CUP C11J05000030001)

PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI

Il soggetto aggiudicatore ovvero il soggetto realizzatore dell'opera dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni e raccomandazioni:

MASE

1. Con riferimento alla fascia boscata presente interferita dal progetto, definire corrispondente compensazione secondo le modalità di cui alla legge regionale n. 4/2009 e potenziare per quanto possibile la fascia arborea lungo il perimetro che costeggia l'alveo della Dora compatibilmente con la geometria delle piste in progetto e l'esercizio in sicurezza delle stesse.

2. Sviluppare il progetto dell'illuminazione dell'area garantendo la tutela delle specie individuate anche in fase di cantiere.

3. Con riferimento all'edificio servizi, applicare i Criteri minimi ambientali di cui ai decreti del Ministero della transizione ecologica 23 giugno 2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.

4. Integrare il Piano di monitoraggio ambientale presentato secondo le osservazioni riportate nei pareri allegati alla DGR n. 5-6546 del 27 febbraio 2023. Il PMA aggiornato dovrà essere concordato con ARPA Piemonte.

5. Presentare, previa condivisione con l'ARPA Piemonte, in conformità alle previsioni del «Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti» di cui al comma 2 dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 120/2017, quanto previsto dal comma 4 dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 120/2017.

MIC

6. Comunicare la data di inizio dei lavori con almeno trenta giorni di preavviso, comprendendo negli stessi le attività relative alla recinzione dei cantieri, l'illuminazione, la sorveglianza e la relativa viabilità di servizio e delle aree di cantiere, anche qualora le stesse attività siano avviate per lotti successivi - alla competente Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio e alla Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio.

7. Per il fabbricato denominato «Centro Servizi» provvedere ad un ristudio progettuale, finalizzato ad una migliore integrazione del corpo scala nel volume del fabbricato.

8. Integrare la Relazione forestale allegata al progetto in cui dovrà essere puntualmente verificata la tipologia della formazione boscata interessata dagli interventi di cui trattasi.

9. A garanzia di una minor visibilità a distanza e dai versanti montani, addittivare il manto bituminoso della pista con pigmenti di color grigio medio-chiaro.

10. I pannelli fotovoltaici dovranno avere superficie opaca scura antiriflesso con telaio a scomparsa o della medesima tinta.

11. Predisporre, un progetto di indagini archeologiche preventive (piano dei sondaggi) nell'area individuata nello studio archeologico come a rischio archeologico «medio-alto», ai sensi dell'art. 25, comma 8, lettera *c)* del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.

12. Ampliare in estensione e/o profondità sino all'esaurimento dei depositi archeologici, allo scopo di giungere a un completo quadro conoscitivo, eventuali rinvenimenti di strutture e depositi di interesse archeologico; condurre i sondaggi con metodologia stratigrafica sino al raggiungimento della quota degli affioramenti naturali ed essere integralmente documentati, in ogni caso prima dell'avvio di qualsivoglia opera prevista dal presente progetto.

13. In caso di rinvenimento di strutture di interesse archeologico durante l'esecuzione dei sondaggi previsti (o in corso d'opera) valutare la realizzabilità delle opere previste in progetto nel rispetto delle esigenze di salvaguardia delle medesime strutture, tutelate ai sensi della normativa vigente.

14. Eseguire, con assistenza archeologica continuativa da parte di operatori specializzati, con oneri a carico del Proponente, tutte le opere di movimento di terreno che saranno preventivamente realizzate per la bonifica degli ordigni bellici, la recinzione dei cantieri, l'illuminazione, la sorveglianza e la relativa viabilità di servizio.

15. Comunicare alla competente Soprintendenza il nominativo dalla/e ditta/e incaricata/e dell'assistenza archeologica di cui all'osservazione precedente, della redazione del piano sondaggi di cui all'osservazione e della realizzazione dei sondaggi stessi, e il cronoprogramma dei suddetti interventi, almeno trenta giorni rispetto all'inizio dei lavori. Gli archeologi incaricati delle operazioni dovranno possedere i requisiti richiesti dall'art. 25 del decreto legislativo n. 50/2016, dal decreto ministeriale n. 154 del 22 agosto 2017 e dal decreto ministeriale n. 244

del 20 maggio 2019 e il loro nominativo dovrà essere trasmesso alla competente Soprintendenza preventivamente all'avvio delle operazioni, per la valutazione dei requisiti professionali richiesti.

16. Provvedere, qualora si rendesse necessario a seguito di eventuali rinvenimenti di natura archeologica, alla predisposizione di varianti progettuali che devono essere sottoposte alle relative e preventive valutazioni della competente Soprintendenza.

17. In corso d'opera la competente Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Torino può impartire ulteriori e maggiori prescrizioni per tutti gli interventi corollari al progetto non dettagliatamente illustrati nella documentazione presentata.

18. Non svolgere alcuna delle attività previste al di fuori dell'area di cantiere al fine di preservare il più possibile il contesto di riferimento e la prossimità alla Dora Riparia.

19. Provvedere immediatamente al ripristino dello stato dei luoghi e a che il materiale di risulta, non strettamente necessario per essere reimpiegato, venga tempestivamente allontanato a deposito o discarica autorizzata.

20. Effettuare, in continuità con il termine dei relativi lavori, il ripristino morfologico e tipologico dei siti impegnati dai relativi cantieri.

21. Rimuovere a fine esercizio i pannelli fotovoltaici posti in opera.

Regione Piemonte:

22. Visto il parere prot. in ingresso 2937 del 7 febbraio 2023 dell'Autorità idraulica competente (AIPO), per lo scarico nel Fiume Dora Riparia, richiedere la concessione a titolo oneroso al Settore tecnico regionale Città metropolitana di Torino della Direzione opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica, ai sensi del DPGR 14/R del 6 dicembre 2004 (Regione Piemonte).

23. Prescrizioni

23.1. Interferenza con fasce fluviali PAI. Integrare gli elaborati progettuali con un piano di evacuazione in caso di piena e misure limitative di frequentazione dell'infrastruttura durante eventi calamitosi, nonché prevedere, accorgimenti e misure tecniche necessarie per garantire le condizioni di sicurezza dell'opera in progetto rispetto ai potenziali effetti in termini di danno e di mantenimento della funzionalità dell'opera stessa.

23.2. Aree boscate. Approfondire la Relazione forestale allegata al progetto con una verifica puntuale della tipologia della formazione boscata ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 4/2009 e che ne sia data specifica contezza al Settore tecnico Piemonte Nord.

23.3. Interferenza con corsi d'acqua. Per il nuovo scarico di acque superficiali previsto in progetto, richiedere il rilascio della concessione demaniale al Settore tecnico regionale Città metropolitana di Torino ai sensi della legge regionale n. 12/2004 e successive modificazioni ed integrazioni e del D.P.G.R. n. 10/R/2022. Inoltre, la richiesta di concessione demaniale dovrà essere estesa anche allo scarico esistente sempre nella Dora Riparia, già presente nell'area oggetto di intervento e di cui si prevede il mantenimento, avendo verificato che lo stesso non sia già autorizzato all'interno del Provvedimento autorizzativo già rilasciato per tali opere.

24. Raccomandazioni

24.1. Aspetti geologici. In fase di progettazione esecutiva, effettuare dettagliate analisi geognostiche per un corretto dimensionamento delle fondazioni, alla luce dell'origine fluviolacustre del sito e dei frequenti cedimenti delle infrastrutture presenti.

24.2. Interferenza con fasce fluviali PAI. Negli ambiti interessati dalla fascia B del PAI valutare la possibilità di non realizzare manufatti e rilevati sopra la quota del terreno.

25 ARPA Piemonte:

25.1. Redigere una relazione specifica sulle interferenze, con allegata rappresentazione planimetrica delle discariche storiche previa richiesta a *Teksid* di fornire tali dati storici. Nella relazione dovranno essere riassunti i risultati delle indagini eseguite in sito al fine di valutare il comportamento meccanico del materiale presente ed i cedimenti attesi a seguito di realizzazione dei rilevati e tutte le valutazioni tecniche in merito alla tenuta complessiva del *capping*.

25.2. Riportare su specifica planimetria tutti i punti di monitoraggio e controllo (percolato, acque, ecc.) delle discariche attualmente esistenti, al fine di valutarne le interferenze con quanto in progetto e garantirne la loro preservazione e funzionalità, come da Planimetria generale di progetto cod. elaborato 02DNV0600DPLGN000012C, dalla quale si evince la compatibilità con la realizzazione delle opere.

25.3. Terre e rocce da scavo. Fare richiesta al Comune di Buttigliera Alta di chiarimento preventivo circa la destinazione d'uso urbanistica delle aree interessate dal progetto nel suo complesso, al fine di individuare le corrette CSC di riferimento. L'approvvigionamento di materiale esterno dovrà possedere tutti i requisiti tecnici e ambientali necessari, in conformità alle normative vigenti, nonché tali da preservare nel tempo la funzionalità del *capping*. Per quanto riguarda invece i siti di conferimento dei rifiuti, derivanti dallo smantellamento della pista esistente, gli stessi dovranno essere conformi alla normativa e debitamente autorizzati. In merito alla produzione di terre e rocce da scavo da riutilizzare l'indagine dovrà consentire la caratterizzazione dell'intera volumetria per la quale è prevista la gestione, con specifico riferimento ai limiti normativi per la destinazione d'uso urbanistica. Eventuali superamenti della CSC di riferimento riscontrati dovranno essere comunicati tempestivamente agli enti di controllo secondo la normativa vigente, con l'attivazione delle relative procedure amministrative.

25.4. Terre e rocce da scavo. Verificare chimicamente tutto il materiale scavato fino alla quota prevista nel progetto (-3.5 mt) presso i punti 9 e 10 della figura 4 del documento DREGE001022B, «Piano preliminare di utilizzo in Sito delle Terre e rocce da scavo». Inoltre, trovandosi il punto 4 presumibilmente in un'area esterna alle discariche, ma limitrofa alle stesse, il set analitico dovrà cautelativamente essere integrato con i solventi clorurati (sostanze presenti nelle acque sotterranee presso il sito).

25.5. Terre e rocce da scavo. Predisporre un cronoprogramma, periodicamente aggiornato e comunicato alla ARPA Piemonte, per consentire le dovute verifiche.

25.6. Atmosfera. Attuare misure volte alla riduzione delle emissioni di particolato durante le attività di cantiere. Attuare le idonee misure di riduzione delle emissioni in fase di cantiere per l'abbattimento delle polveri. In fase di esercizio, mettere in atto le misure ipotizzate dal proponente nello Studio di impatto ambientale (paragrafo 4.2.4) ovvero «la riduzione, o il divieto, della partecipazione dei mezzi diesel più datati in caso di contemporaneità di più corsi nella stessa giornata», al fine del contenimento delle emissioni di ossidi di azoto.

25.7. Acque superficiali. Prevedere nel Piano di monitoraggio ambientale un controllo di tali eventi.

25.8. Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi. In un'ottica di mascheramento e di mitigazione dell'impatto luminoso derivante dall'impianto di illuminazione dell'area, si suggerisce di potenziare la fascia arborea lungo il perimetro che costeggia il greto della Dora e fare in modo che l'impianto di illuminazione sia tale da garantire maggiore oscurità a tutela delle specie di Robinia pseudoacacia prevalenti nella zona.

25.9. Cantierizzazione. Redigere un piano di gestione ambientale (PGA) dell'opera, funzionale a delineare tutte le operazioni potenzialmente pericolose o che potrebbero compromettere le opere di *capping*. Il Piano dovrà quindi definire idonee procedure di gestione della fase di cantiere e di esercizio in linea con quanto espresso precedentemente nel paragrafo dedicato alla messa in sicurezza dell'area discarica *ex Teksid*. Al fine di tenere sotto controllo l'ingresso di tali specie il proponente dovrà attenersi a quanto indicato dalle Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale (allegato B alla D.G.R. n. 33-5174 del 12 giugno 2017) provvedendo alla predisposizione di specifica procedura da inserirsi nel Sistema di gestione ambientale.

25.10. Piano di monitoraggio ambientale (PMA). Aggiornare il PMA specificando presso quale punto di monitoraggio verrà predisposta la stazione di monitoraggio meteorologica, la tipologia degli strumenti che verrà utilizzata per il monitoraggio di particolato atmosferico, NOx e parametri meteorologici e la durata prevista per le campagne di monitoraggio. I dati di concentrazione relativi a tutti i parametri monitorati dovranno essere caricati nel Sistema regionale di rilevamento di qualità dell'aria (portale AriaWeb), in analogia a quanto viene effettuato per i punti di monitoraggio degli altri cantieri Telt. Prevedere un monitoraggio dei campionamenti straordinari in caso di accidentali sversamenti di acque non trattate, quindi contenenti residui oleosi, o nel caso di malfunzionamenti dei sistemi di disoleazione all'interno del Piano di gestione ambientale. Prevedere la verifica di attecchimento degli interventi di recupero vegetazionale, che non dovrà avere durata inferiore a cinque anni dalla fine dei lavori. Predisporre inoltre un monitoraggio delle specie esotiche invasive vegetali nelle fasi di *ante operam*, corso d'opera e *post* opera. Il Piano di monitoraggio dovrà essere progettato secondo le indicazioni contenute nel «Protocollo di monitoraggio delle specie esotiche invasive vegetali da applicare nell'ambito delle valutazioni ambientali (VIA, VAS, VINCA)» predisposto da Arpa Piemonte.
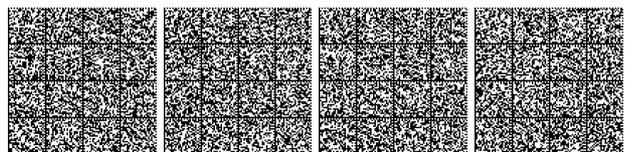
26. Città metropolitana di Torino - Direzione rifiuti, bonifiche e sicurezza siti produttivi Ufficio discariche e bonifiche:

26.1. Le modalità d'uso dell'area interessata dagli interventi in oggetto devono prevedere la conservazione di tutte le strutture finalizzate alla Messa in sicurezza permanente e alla bonifica del sito, impedire la veicolazione di acque sotterranee nel sottosuolo, evitare il contatto, anche accidentale, dei rifiuti e delle matrici ambientali inquinate con gli utenti dell'area. Dovranno essere inoltre interdette all'accesso al pubblico o comunque assoggettate ad accesso controllato le aree del sito in oggetto nelle quali possono sussistere pericoli per la salute in relazione alla presenza delle strutture necessarie alla bonifica e messa in sicurezza permanente, nonché alla loro successiva gestione. La possibilità di realizzare scavi e opere nelle aree interessate dall'intervento di bonifica in oggetto potrà essere permessa solo se ritenuti indispensabili ai fini della successiva riqualificazione delle aree medesime e nel rispetto della normativa relativa ai rifiuti, per quanto riguarda i materiali di scavo in esubero, adottando tutte le cautele necessarie nella gestione dei materiali di scavo medesimi nei confronti dei lavoratori coinvolti o di eventuali utenti dell'area e assicurando il mantenimento o il ripristino delle strutture di Messa in sicurezza permanente al termine dei lavori. Eventuali opere realizzate sull'area oggetto della Messa in sicurezza permanente potranno essere ammesse solo qualora garantiscano, nel loro complesso, un grado di protezione almeno equivalente alle opere strutturali previste nel progetto di bonifica approvato. Deve essere garantito il mantenimento delle attività di gestione del percolato prodotto dai rifiuti presenti nell'area, fino a quando lo stesso potrà costituire una sorgente di rischio per la salute pubblica o di inquinamento delle matrici ambientali. Deve essere garantito il mantenimento di un piano di manutenzione periodica della copertura nonché la manutenzione legata ad eventi straordinari non prevedibili. Deve essere garantito il mantenimento delle attività di regimazione delle acque meteoriche. Deve essere garantito il mantenimento della rete e di un programma monitoraggio delle acque sotterranee, svolto con cadenza minima semestrale. Deve essere garantito il mantenimento della funzionalità della Barriera Reattiva Permeabile e della difesa spondale a protezione della Barriera medesima. Tutti i presidi di monitoraggio delle acque sotterranee e di gestione del percolato presenti presso il sito devono essere mantenuti accessibili agli enti di controllo ed agli incaricati che devono svolgere le attività per conto della società Teksid S.p.a. L'eventuale ricollocazione di pozzi di monitoraggio a causa della interferenza con l'opera in oggetto dovrà avvenire prevedendo la dismissione dei pozzi attualmente presenti mediante tenendo conto di quanto riportato nella determinazione del Settore tutela acque n. 539 del 3 dicembre 2015, con la quale la Regione Piemonte ha approvato le «Linee guida per la chiusura e il ricondizionamento dei pozzi, ai sensi del regolamento regionale n. 10/R del 29 luglio 2003 e successive modificazioni ed integrazioni». La nuova ubicazione dovrà essere concordata preventivamente con gli scriventi uffici. Analoga procedura dovrà essere utilizzata nel caso di danneggiamento accidentale dei pozzi di monitoraggio, durante la realizzazione delle opere medesime. Dovrà inoltre essere evitata l'immissione delle acque utilizzate all'interno del corpo dei rifiuti, dovrà essere evitata l'immissione delle acque utilizzate all'interno del corpo dei rifiuti qualora il progetto fosse approvato, la società Teksid S.p.a. dovrà provvedere a recepire le modifiche apportate al progetto di ripristino ambientale dell'area approvato con d.d. n. 69-115245/2004 del 21 aprile 2004 e successive modificazioni ed integrazioni.

27. Regione Piemonte - Settore tecnico regionale Città metropolitana di Torino:

27.1. Richiedere il rilascio della concessione demaniale al Settore tecnico regionale Città metropolitana di Torino ai sensi della legge regionale n. 12/2004 e successive modificazioni ed integrazioni e del D.P.G.R. n. 10/R/2022. Estendere la richiesta di concessione demaniale anche allo scarico esistente previa verifica che lo stesso sia autorizzato all'interno del provvedimento autorizzativo già rilasciato per tali opere; in alternativa si provvederà a richiedere la relativa autorizzazione. Dovrà essere realizzato il piano di indagini geognostiche previsto nella Relazione geologica di progetto e le risultanze di tali indagini dovranno essere riportate in apposito elaborato che costituisca parte integrante del progetto: se da tali approfondimenti tecnici nascesse la necessità di modificare il progetto dovrà essere presentata idonea variante. In corso d'opera i movimenti di terreno dovranno essere limitati allo stretto necessario, tenendo in preminente considerazione in qualsiasi fase e circostanza la stabilità del sito e il buon regime delle acque. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e provvisionali più indicati per evitare in modo assoluto il verificarsi di smottamenti, instabilità, ovvero anche dilavamenti, ristagni ed erosioni: in particolare gli sbancamenti in depositi sciolti devono essere eseguiti creando pendenze di scavo adeguate e compatibili con le caratteristiche geotecniche dei materiali. I depositi movimentati devono essere opportunamente stoccati in attesa dell'eventuale riutilizzo o smaltimento secondo norma di settore, prevedendone adeguate azioni antierosive. Il deposito non deve interessare aree potenzialmente instabili per dinamica idraulica e/o di versante. Nel caso in cui siano presenti materiali di risulta degli scavi che non possono essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, essi devono essere allontanati dall'area, e comunque in nessun modo possono interessare alvei e fasce spondali di rii o colatori. Le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e scavo e le aree di cantiere devono essere sistemate al termine dei lavori mediante interventi di rimodellamento morfologico e di ripristino vegetativo dei luoghi: i reinterri per la ricostruzione della morfologia circostante possono avvenire con i materiali di risulta degli sbancamenti, evitando però l'impiego di orizzonti limosi eventualmente incontrati durante gli scavi. Durante la fase esecutiva dovrà essere verificata la sussistenza del modello geologico e geotecnico ricostruito nella Relazione geologica e geotecnica allegata al progetto e interpellato il Geologo in relazione alle soluzioni progettuali approntate. Per la realizzazione di tutte le opere, gli scavi e i riporti dovranno essere ridotti al minimo indispensabile ed i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto. Tutti gli scavi, una volta chiusi, e tutte le superfici di scopertura dovranno essere sistemati in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale. È vietato rimuovere terrazzamenti, ciglionamenti, gradonamenti o muri a secco se non espressamente previsto nel progetto autorizzato. Si dovrà sistemare tempestivamente tutte le manifestazioni d'instabilità causate dai lavori, dandone immediata comunicazione agli enti competenti per le valutazioni di spettanza.

28. Città metropolitana Torino:

28.1. Prevedere interventi di compensazione da attuarsi entro la Rete ecologica provinciale di cui alla tavola 3.1 del PTC2, privilegiando interventi di rinaturazione di cui al comma 5. lettera *d)*, art. 47 delle NdA del PTC2, tenendo presente che nelle aree di pianura tali interventi consistono, in modo prioritario, nel rimboschimento e nella ricreazione di zone umide naturaliformi, fermo restando che non sono stati previsti specifici interventi di compensazione, ma unicamente opere di mitigazione, con la realizzazione di aree a verde laterali ed all'interno della struttura in progetto, con inerbimento e posa di specie arboree-arbustive lungo la fascia perifluviale della Dora Riparia. In fase esecutiva, qualora richiesto, si potrà in ogni caso procedere all'individuazione di un'area idonea sul territorio comunale o tra quelle individuate all'interno del Catalogo CIRCA predisposto dalla Città metropolitana di Torino sulla quale effettuare interventi di compensazione ambientale, ferma restando la relativa copertura finanziaria all'interno del quadro economico di progetto.

28.2 Adottare soluzioni progettuali che limitino le eventuali interferenze tra i tracciati ciclabili e l'opera in progetto, al fine di non pregiudicare la continuità, l'identità e la riconoscibilità degli itinerari di interesse nazionale, fermo restando che non sono previste interferenze con i tracciati ciclabili degli itinerari di interesse nazionale, con il mantenimento delle strade bianche esistenti anche nella porzione a valle dell'area di discarica.

28.3 Tutte le attività del cantiere devono essere esercitate applicando le migliori tecniche disponibili e, per le parti coerenti, secondo quanto previsto dall'allegato V alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni, adottando in particolare tutte le misure atte a garantire il miglior contenimento delle emissioni diffuse. I cumuli di materiali polverulento, destinati all'utilizzo o alla rimozione, devono essere correttamente dimensionati e, compatibilmente con gli spazi disponibili e le strutture presenti, posti in zone al riparo dal vento. In caso di vento forte si dovranno sospendere temporaneamente le attività più critiche per lo sviluppo di emissioni di polveri e, ove necessario al fine di ridurne il trasporto ad opera dell'agente atmosferico, procedere alla bagnatura dei cumuli di deposito e stoccaggio particolarmente polverulenti o, in alternativa, procedere all'applicazione di teli di copertura zavorrati. I piazzali e le aree maggiormente soggette al transito di veicoli, compatibilmente con le lavorazioni svolte, devono essere adeguatamente irrigati al fine di evitare il sollevamento di polveri. In caso di impiego di sistemi di bagnatura mobili (autobotte o sistema analogo), gli stessi devono essere detenuti stabilmente presso lo stabilimento e sottoposti a regolare manutenzione. Deve inoltre essere evitato l'imbrattamento dei mezzi, adottando, ove necessario, adeguati sistemi di pulizia dei mezzi in uscita dallo stabilimento. Qualora si operi in condizioni di particolare arsura, il materiale in entrata nello stabilimento deve essere preventivamente irrorato con acqua affinché abbia un tenore di umidità sufficiente a limitare la diffusione di polveri. Durante il carico e lo scarico dei materiali nei e dai
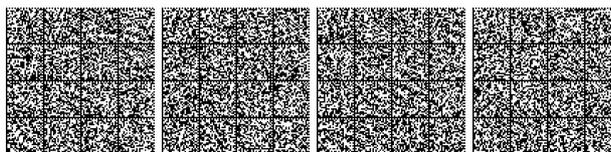
camion mediante mezzi d'opera, gli operatori devono adottare modalità operative che minimizzino le altezze e le velocità di caduta del materiale e conseguentemente la polverosità prodotta. Devono, inoltre, essere minimizzate, per quanto possibile, le distanze di movimentazione del materiale. Qualora le fasi di carico e scarico dei mezzi avvengano in condizione di particolare arsura, occorre procedere alla bagnatura del materiale da movimentare. Deve essere imposto l'obbligo di riduzione della velocità di transito da parte dei mezzi lungo strade, piste e piazzali dello stabilimento, mediante l'apposizione di idonea segnaletica. Per i camion in ingresso ed in uscita dallo stabilimento è raccomandato l'impiego di teloni di copertura dei cassoni utilizzati per il trasporto. Tutti i presidi per il contenimento delle emissioni diffuse (sistemi di irrigazione fissi e mobili delle strade e dei cumuli, sistemi di nebulizzazione a servizio dei macchinari, barriere di confinamento dei macchinari, etc.) devono essere correttamente utilizzati e sottoposti a costante manutenzione. Tutti gli eventi di malfunzionamento delle suddette attrezzature, nonché tutti gli interventi manutentivi, con le relative date, devono essere annotati su apposito registro che dovrà essere tenuto in stabilimento a disposizione degli enti preposti al controllo. Qualora le misure di mitigazione adottate non dovessero garantire il sufficiente contenimento delle emissioni diffuse, il gestore dovrà adottare le ulteriori misure di cui all'allegato V alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

28.4 Produrre un elaborato specifico che espliciti meglio, anche sulla base della ubicazione delle discariche presenti e tramite planimetrie riportanti dettagli costruttivi in merito alle modifiche proposte, gli interventi che interesseranno l'area oggetto di intervento di bonifica, con particolare riferimento alle modifiche sulle strutture di *capping*, sul sistema di drenaggio delle acque meteoriche, sui presidi di estrazione del percolato, sul sistema di monitoraggio delle acque sotterranee. Detto elaborato dovrebbe anche riportare specifico riscontro in merito al rispetto delle prescrizioni riportate nella d.d. n. 77-8046/2016 del 6 aprile 2016 di certificazione, per quanto riguarda le aree sottoposte a messa in sicurezza permanente (*capping*).

28.5 Dovranno essere esplicitati maggiori dettagli in relazione alla provenienza degli scarichi ed i recapiti individuati al fine di potersi esprimere sulla fattibilità degli stessi. Tutti gli scarichi idrici di acque reflue devono essere preventivamente autorizzati sia qualora recapitino in pubblica fognatura (esclusi i reflui domestici), che in recettori diversi (strati superficiali del sottosuolo, acque superficiali). Qualora nel corso della realizzazione dei lavori in argomento si attivassero attività indicate nell'art. 7 del D.P.G.R. n. 1/R/2006, dovrà essere redatto il piano di prevenzione e gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne che dovrà essere oggetto di specifica e preventiva approvazione da parte dell'Autorità competente.

29. Comune di Buttigliera Alta:

29.1. Il punto di ingresso posto all'inizio del Centro sarà progettato tenendo conto delle caratteristiche architettoniche dell'edificio principale.

29.2 Le tinteggiature dei prospetti dell'edificio principale verranno realizzate utilizzando le tonalità delle terre.

29.3 Il manto di copertura delle torrette di controllo e dell'area di sosta guidatori verrà realizzato tenendo conto delle caratteristiche architettoniche de/l'edificio principale ovvero utilizzando tegole doppio coppo in laterizio in sostituzione delle lastre di pietra.

30. Agenzia interregionale per il fiume PO:

30.1 La recinzione perimetrale dovrà essere posta ad una distanza minima di 10 m dal ciglio superiore di sponda; dovrà essere mantenuta una fascia ripariale di ampiezza almeno pari a 10 m rispetto al ciglio superiore di sponda destra della Dora Riparia per tutto il tratto oggetto d'intervento fermo restando che tutte le opere in progetto sono previste all'interno della recinzione e della canaletta perimetrale esistenti lato F. Dora Riparia che delimitano l'area del *capping* e non risultano modificabili.

30.2 Integrare il rilievo topografico della sponda destra della Dora Riparia riportando anche le opere di difesa esistenti che dovranno essere rappresentate graficamente e dettagliate le caratteristiche tipologiche ed eventuali criticità.

30.3 Posizionare il manufatto di scarico in modo tale da raccordarsi alla sponda destra e alle caratteristiche tipologiche delle opere di difesa con eventuali raccordi a monte ed a valle dello scarico stesso; dovranno essere inviati all'AIPO specifici elaborati di dettaglio dello scarico (relazione descrittiva, planimetria e sezioni d'alveo in corrispondenza dello stesso). L'opera stessa dovrà essere soggetta a specifica concessione regionale.

30.4 Tutte le opere previste in progetto da realizzarsi all'interno della fascia B della vigente Pianificazione di Bacino (P.A.I.), dovranno garantire il deflusso della piena di riferimento senza alterare gli effetti naturali ora presenti, il mantenimento delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, evitare una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso e non dovranno tendere ad orientare la corrente verso opere idrauliche esistenti.

30.5 È vietato formare accessi permanenti all'alveo, depositi permanenti in alveo o in prossimità dello stesso, di materiali di risulta con modifica dell'altimetria dei luoghi e delle quote delle sponde.

30.6. È vietata l'asportazione di materiale litoide dall'alveo.

30.7. Prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrometrici conseguenti agli eventi meteorici, fermo restando che rimane a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza delle lavorazioni, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni ed integrazioni, svincolando l'AIPO da qualunque responsabilità anche in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua.

30.8 Non dovranno in alcun modo essere rimosse o danneggiate le opere idrauliche già presenti in alveo o sulle sponde con funzione di protezione delle sponde stesse e delle zone golenali limitrofe; il proponente dovrà ripristinare, a tutte sue cure e spese, qualsiasi danno che dovesse derivare alle opere idrauliche e alle proprietà demaniali, a seguito e durante l'esecuzione dei lavori.

30.9 Attuare in fase di esecuzione delle opere in oggetto ogni provvedimento che l'AIPO, in qualità di Autorità idraulica, riterrà opportuno adottare ai fini del buon regime idraulico del corso d'acqua, della salvaguardia delle proprietà demaniali e delle opere idrauliche di competenza e per la garanzia della pubblica incolumità.

30.10 Adattarsi alle mutate condizioni, anche successivamente all'esecuzione delle opere in oggetto, senza pretendere dall'AIPO indennizzi di sorta, per qualsiasi intervenuta disposizione legislativa o regolamentare, per qualsiasi esigenza idraulica, ivi comprese quelle derivanti da attività di protezione civile connesse ad eventuali fenomeni di piena.

30.11 L'accesso e l'utilizzo delle aree dovranno essere interdette in caso di allertamento per eventi metereologici avversi, che possano determinarne l'allagamento delle stesse, ferma restando la responsabilità della fruizione in sicurezza delle aree oggetto di autorizzazione resta in ogni caso in capo al richiedente.

31 CONSEPI S.a.s.:

31.1 Al fine di garantire la continuità aziendale di CONSEPI Telt è autorizzata a corrispondere all'ente interferito per un periodo massimo di trentotto mesi, comunque non prorogabile, l'importo massimo di 10.983 euro/mese. I maggiori costi dovuti alla rilocalizzazione temporanea dovranno essere congruiti e certificati da ente terzo a cura di CONSEPI e corrisposti da TELT sulla base di una puntuale rendicontazione.

24A01066

DELIBERA 30 novembre 2023.

Sisma Abruzzo 2009 - Programma di sviluppo Restart di cui alla delibera CIPE del 10 agosto 2016, n. 49. Rimodulazione del piano finanziario del programma Restart nonché approvazione di nuovi interventi e assegnazione di risorse. (Delibera n. 42/2023).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

NELLA SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 2023

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzio-

ni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-*bis* ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, e che «a decorrere dalla medesima data (…) e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al Comitato interministeriale per la programmazione economica deve intendersi riferito al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e)*, *f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti» che delinea un sistema di monitoraggio delle opere pubbliche, teso a migliorare la gestione delle risorse finanziarie destinate al finanziamento e alla realizzazione delle stesse nonché ad aumentare la conoscenza e la trasparenza complessiva del settore;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, concernente, tra l'altro, misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati e, in particolare, gli articoli 67-*bis* e 67-*ter* che dispongono il passaggio della ricostruzione alla gestione ordinaria, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, competenti rispettivamente per la città di L'Aquila e per i restanti Comuni del cratere sismico e fuori cratere;

Considerato che, ai sensi del citato art. 67-*bis*, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012, le «disposizioni del decreto legislativo n. 229 del 2011 e dei relativi provvedimenti attuativi si applicano ove compatibili con le disposizioni del presente articolo e degli articoli da 67-*ter* a 67-*sexies*» del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012;

Visto il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015» convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, concernente, tra l'altro, disposizioni urgenti per accelerare la ricostruzione in Abruzzo;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)» e, in particolare, l'art. 1, comma 255, il quale stabilisce, tra l'altro, che il CIPE può destinare quota parte delle risorse di cui all'art. 7-*bis*, comma 1, del citato decreto-legge n. 43 del 2013 e successivi rifinanziamenti, anche al finanziamento degli interventi finalizzati ad assicurare la ricostruzione degli immobili pubblici colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, situati nel cratere e al di fuori del cratere sismico;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», e, in particolare, la Tabella E, concernente il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7-*bis*, comma 1, del citato decreto-legge n. 43 del 2013;

Visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e, in particolare, l'art. 11, concernente, tra l'altro, misure urgenti per la legalità, la trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009;

Visto, in particolare, il comma 12 del citato art. 11 del decreto-legge n. 78 del 2015, che prevede la destinazione - a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al citato art. 7-*bis*, del decreto-legge n. 43 del 2013 e successivi rifinanziamenti - di una quota fissa, fino a un valore massimo del 4 per cento degli stanziamenti annuali di bilancio, a un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo in termini di valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, di ricadute occupazionali dirette e indirette, di incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese e che tale programma di sviluppo sia sottoposto a questo Comitato per l'approvazione e l'assegnazione delle relative risorse;

Visto il decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici», convertito, con modificazio-

ni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e, in particolare, l'art. 29, comma 1, lettera *c)*, concernente la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al citato art. 7-*bis*, del decreto-legge n. 43 del 2013, rifinanziata con la legge n. 190 del 2014;
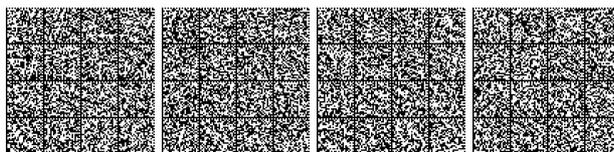
Visto il decreto del Ministro per la coesione territoriale 8 aprile 2013, con cui è stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato di indirizzo con compiti di coordinamento, vigilanza e monitoraggio degli interventi per lo sviluppo delle attività produttive e della ricerca, nel territorio del cratere sismico aquilano, composto da membri designati dal Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale incentivi alle imprese, dalla Regione Abruzzo, dal Comune dell'Aquila, dal Coordinamento dei Comuni del cratere, dall'Ufficio speciale per la città dell'Aquila e dall'Ufficio speciale per i Comuni del cratere, presieduto dal membro designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2017, recante «Modalità di ripartizione e trasferimento delle risorse per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 nella Regione Abruzzo», e, in particolare, l'art. 2 che stabilisce di effettuare il trasferimento delle risorse sulla base delle effettive esigenze di cassa risultanti dal monitoraggio finanziario, fisico e procedurale;

Vista la delibera di questo Comitato 10 agosto 2016, n. 49, recante «Sisma Regione Abruzzo - Programma di sviluppo per l'area del cratere sismico - Contenuti e quadro finanziario programmatico complessivo (Legge n. 125/2015, art. 11, comma 12)», con la quale è stato approvato il «Programma di sviluppo Restart», predisposto dalla Struttura di missione, con un ammontare di risorse attivabili pari a euro 219.664.000,00 e con la quale sono state individuate le tipologie di intervento, le amministrazioni attuatrici, la disciplina del monitoraggio, della valutazione degli interventi e della eventuale revoca o rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime;

Considerato che con la citata delibera CIPE n. 49 del 2016 sono state assegnate risorse per interventi immediatamente attivabili;

Viste la delibera CIPE 7 agosto 2017, n. 70, recante «Sisma Abruzzo 2009 - Assegnazione di risorse agli interventi del Programma di sviluppo del cratere sismico di cui alla delibera CIPE n. 49/2016»; la delibera CIPE 22 dicembre 2017, n. 115, recante «Sisma Abruzzo 2009 - Assegnazione di risorse agli interventi del Programma di sviluppo del cratere sismico di cui alla delibera CIPE n. 49 del 2016», la delibera CIPE 28 febbraio 2018, n. 25, recante «Sisma Abruzzo 2009 - Assegnazione di risorse agli interventi del Programma di sviluppo del cratere sismico di cui alla delibera CIPE n. 49 del 2016»; la delibera CIPE 25 ottobre 2018, n. 56, recante «Sisma Abruzzo 2009 - Assegnazione di risorse agli interventi del Programma di sviluppo del cratere sismico di cui alle delibere CIPE n. 49 del 2016 e n. 70 del 2017»; la delibera CIPE 4 aprile 2019, n. 20, recante «Sisma Abruzzo 2009 - Programma Restart per lo sviluppo del cratere sismico. Approvazione e assegnazione di risorse per un nuovo intervento e per interventi già approvati ex delibere CIPE n. 49 del 2016 e n. 70 del 2017»; la delibera CIPE 24 luglio 2019, n. 54, recante «Sisma Abruzzo 2009 - Programma di sviluppo Restart. Approvazione di un finanziamento integrativo e assegnazione di risorse per un intervento già approvato ex delibera CIPE n. 49 del 2016 e assegnazione di risorse per ulteriori interventi già approvati»; la delibera CIPE 14 maggio 2020, n. 16, recante «Sisma Abruzzo 2009 – Programma di sviluppo Restart di cui alla delibera CIPE del 10 agosto 2016, n. 49. Approvazione di un nuovo intervento, approvazione di finanziamenti integrativi per interventi già approvati e assegnazione di risorse»; la delibera CIPE 14 maggio 2020, n. 17, recante «Sisma Abruzzo 2009 – Programma di sviluppo Restart di cui alla delibera CIPE del 10 agosto 2016, n. 49. Approvazione del progetto Collegio Ferrante d'Aragona e assegnazione di risorse»; la delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile 9 giugno 2021, n. 43, recante «Sisma Abruzzo 2009 – Programma di sviluppo Restart di cui alla delibera CIPE del 10 agosto 2016, n. 49. Assegnazione di risorse per interventi già approvati», la delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile 3 novembre 2021, n. 69, recante «Sisma Abruzzo 2009 – Programma di sviluppo Restart di cui alla delibera CIPE del 10 agosto 2016, n. 49. Assegnazione di risorse per interventi già approvati»; la delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile 22 dicembre 2021, n. 89, recante «Sisma Abruzzo 2009 – Programma di sviluppo Restart di cui alla delibera CIPE del 10 agosto 2016, n. 49. Rimodulazione piano finanziario del Programma Restart. Assegnazione risorse e riprogrammazione interventi già approvati», la delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile 14 aprile 2022, n. 19, recante «Sisma Abruzzo 2009 - Programma di sviluppo Restart - delibera CIPE del 10 agosto 2016, n. 49 - Assegnazione risorse»; la delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile 27 dicembre 2022, n. 51, recante «Sisma Abruzzo 2009 - Programma di sviluppo Restart di cui alla delibera 10 agosto 2016, n. 49. Assegnazione di risorse all'intervento "*Eagle's Wing Around the World.* Scuola internazionale per il potenziamento del curricolo in ambito linguistico e scientifico"»; la delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile 20 luglio 2023, n. 20, recante «Sisma Abruzzo 2009 – Programma di sviluppo Restart di cui alla delibera 10 agosto 2016, n. 49. Approvazione di nuovi interventi "Sviluppo delle potenzialità culturali per l'attrattività turistica del quartiere" e "Osservatorio culturale urbano" e assegnazione di risorse»;
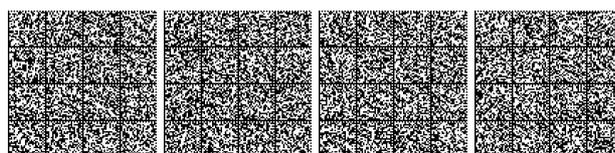
Vista, in particolare, la citata delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 89 del 2021, con la quale il Programma pluriennale di sviluppo Restart, in attuazione del citato art. 29, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge n. 32 del 2019, è stato ridotto di 2.597.120,00 euro ed è stato rideterminato in complessivi 217.066.880,00 euro, e con la quale, inoltre, si è proceduto alla riprogrammazione di interventi già approvati e all'assegnazione di risorse per la realizzazione di ulteriori interventi già approvati;

Considerato che, con riferimento al Programma di sviluppo Restart, a fronte di un ammontare di risorse attivabili pari a 217.066.880,00 euro, ad oggi sono stati approvati dal CIPE/CIPESS interventi per un importo complessivo pari a 172.633.120,10 euro e sono state finora assegnate risorse pari 153.562.173,66 euro;

Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto, di seguito CUP, e, in particolare:

1. la delibera CIPE 27 dicembre 2002, n. 143, come successivamente integrata e modificata dalla delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 24, con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve altresì essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

2. la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», come modificata dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, la quale, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP e, in particolare, prevede tra l'altro l'istituto della nullità degli «atti amministrativi adottati da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico» in assenza dei corrispondenti codici, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

3. la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia» e successive modificazioni, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

4. la delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63, e le allegate linee guida, con le quali questo Comitato ha dettato disposizioni per l'attuazione dell'art. 11, commi 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater* e 2-*quinquies*, della citata legge n. 3 del 2003;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 giugno 2016, che ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la struttura di missione denominata «Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, interventi di sviluppo nell'area di Taranto e Autorità di gestione del POIn Attrattori culturali, naturali e turismo», successivamente ridenominata in «Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009» (di seguito Struttura di missione) dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2019, e i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che hanno confermato e prorogato la suddetta struttura; tra cui, in ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2023 che ha confermato la Struttura di missione fino alla scadenza del mandato del Governo in carica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2023, che ha conferito al cons. Mario Fiorentino, consigliere della Corte dei conti, l'incarico dirigenziale di livello generale di coordinatore della citata Struttura di missione; confermato, da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2023 fino alla scadenza del mandato del Governo in carica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale, tra l'altro, il senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022 con il quale al Ministro senza portafoglio, senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, è stato conferito l'incarico per le politiche del mare e il Sud;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2022 con il quale al Ministro senza portafoglio, senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, è stato conferito l'incarico per la protezione civile e le politiche del mare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022 concernente la delega di funzioni al Ministro senza portafoglio, senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, in materia di protezione civile, superamento delle emergenze e ricostruzione civile, nonché per le politiche del mare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, prot. DIPE-0010002-A del 17 novembre 2023, come successivamente riformulata e acquisita con nota prot. DIPE-0010469-A del 29 novembre 2023 - a riscontro delle osservazioni formulate dalla Ragioneria generale dello Stato in sede di riunione preparatoria del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile del 22 novembre u.s. e formalizzate con nota acquisita con prot. DIPE- 0010178-A del 22 novembre 2023 – con la quale è stata trasmessa, con i relativi allegati, la proposta presentata dalla Struttura di missione che, alla luce dell'istruttoria effettuata, sulla base delle decisioni del comitato di indirizzo di cui al citato decreto del Ministro per la coesione territoriale 8 aprile 2013 e in linea con quanto disposto dal citato art. 11, comma 12, del decreto-legge n. 78 del 2015, richiede di valutare positivamente la proposta che segue:

1. Approvazione della rimodulazione del Piano finanziario del programma di sviluppo Restart di cui alla delibera CIPE del 10 agosto 2016, n. 49, mediante riduzione, per un importo complessivo pari a 6.500.000,00 euro, delle risorse ancora disponibili di cui alle seguenti Priorità:

A - Sistema imprenditoriale e produttivo, per 3.936.805,00 euro;

D - Alta formazione, per 2.288.000,00 euro;

E - Ricerca e innovazione tecnologica, per 275.195,00 euro;

con corrispondente aumento di risorse della Priorità C - Cultura per 6.500.000,00 euro;

2. Approvazione di tre nuovi interventi e relativa assegnazione di risorse per un totale di 7.000.000,00 euro in favore del Comune dell'Aquila quale amministrazione titolare degli interventi. Nello specifico si tratta dei seguenti interventi:

a. L'Aquila Città del Territorio. Progetto, la cui realizzazione è prevista nell'arco temporale di due annualità (2025 e 2026), che si configura come complementare al progetto di candidatura della città dell'Aquila a Capitale italiana della cultura 2026. L'intervento (CUP C19I23000840001) ha un costo complessivo di 2.000.000,00 euro e viene fatto rientrare nella Priorità C - Cultura;

b. Sviluppo delle potenzialità culturali per l'attrattività turistica del cratere – annualità 2024-2026. Progetto che si configura come la prosecuzione, per gli anni 2024-2026, dell'intervento di contenuto analogo e con la medesima denominazione già approvato con precedenti delibere del Comitato (n. 49 del 2016 e n. 20 del 2023). L'intervento (CUP C19I23000830001) ha un costo complessivo di 4.500.000,00 euro e viene fatto rientrare nella Priorità C - Cultura;

c. *Eagle's wings around the world* – Scuola internazionale per il potenziamento del curricolo in ambito linguistico e scientifico – annualità 2024-2026. Progetto che si configura come la prosecuzione, per gli anni 2024-2026, dell'analogo intervento già finanziato con precedenti delibere del Comitato (n. 49 del 2016, 70 del 2017, 16 del 2020, 89 del 2021 e 51 del 2022). L'intervento (CUP C19I23000850001) ha un costo complessivo di 500.000,00 euro e viene fatto rientrare nella priorità D - Alta formazione.

Tenuto conto che la rimodulazione del Piano finanziario del Programma Restart risponde all'esigenza di fronteggiare il maggiore fabbisogno finanziario della Priorità C -Cultura, necessario per la realizzazione di interventi predisposti e presentati dal Comune dell'Aquila, a fronte della sussistenza di risorse non ancora utilizzate nell'ambito delle Priorità A - Sistema imprenditoriale e produttivo, D - Alta formazione ed E - Ricerca e innovazione tecnologica;

Tenuto conto, inoltre, che le risorse di cui si chiede l'assegnazione, per un importo complessivo di 7.000.000,00 euro, trovano copertura finanziaria a valere sulle risorse stanziate, per l'annualità 2019, come previsto dall'art. 7-*bis* del decreto-legge n. 43 del 2013, come rifinanziato dalla legge n. 190 del 2014, Tabella E;

Preso atto dell'esito favorevole dell'istruttoria svolta dalla Struttura di missione e del parere favorevole del comitato di indirizzo espresso nella riunione del 19 ottobre 2023;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota DIPE n. 10500-P del 30 novembre 2023, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Considerato che ai sensi dell'art. 16, terzo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, «In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vice presidente del Comitato stesso»;

Tenuto conto che il testo della delibera, approvata nella presente seduta, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e successivamente sottoposto alla sottoscrizione del Segretario e del Presidente del Comitato;

Sulla proposta del competente Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;
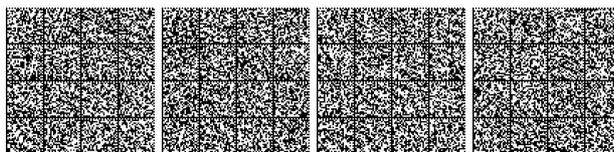
Delibera:

1. Rimodulazione del piano finanziario del Programma Restart di cui alla delibera CIPE del 10 agosto 2016, n. 49

1.1 Il piano finanziario del Programma di sviluppo Restart è rimodulato mediante la riduzione, per un importo complessivo pari a 6.500.000,00 euro, delle risorse ancora disponibili nell'ambito delle Priorità:

A - Sistema imprenditoriale e produttivo, per 3.936.805,00 euro;

D - Alta formazione, per 2.288.000,00 euro;

E - Ricerca e innovazione tecnologica, per 275.195,00 euro;

con corrispondente aumento di risorse della Priorità C-Cultura per 6.500.000,00 euro.

1.2 Il nuovo Piano finanziario rimodulato del Programma di sviluppo Restart è riportato nella tabella allegata che costituisce parte integrante della presente delibera (Allegato 1).

2. Approvazione interventi e assegnazione di risorse

2.1 A fronte dell'ammontare complessivo di risorse finanziarie attivabili per il «Programma di sviluppo Restart» pari a euro 217.066.880,00, in linea con quanto previsto dal punto 3.3 della delibera CIPE n. 49 del 2016 e alla luce dell'istruttoria effettuata dalla Struttura di missione, sono approvati:

l'intervento L'Aquila Città del Territorio, annualità 2025 e 2026, nonché l'assegnazione di 2.000.000,00 euro in favore del Comune dell'Aquila quale amministrazione titolare dell'intervento;

l'intervento Sviluppo delle potenzialità culturali per l'attrattività turistica del cratere – annualità 2024-2026, nonché l'assegnazione di 4.500.000,00 euro in favore del Comune dell'Aquila quale amministrazione titolare dell'intervento;

l'intervento *Eagle's wings around the world* – Scuola internazionale per il potenziamento del curricolo in ambito linguistico e scientifico - annualità 2024-2026, nonché l'assegnazione di 500.000,00 euro in favore del Comune dell'Aquila quale amministrazione titolare dell'intervento.

2.2 L'assegnazione complessiva di 7.000.000,00 euro, trova copertura finanziaria a valere sulle risorse stanziate, per l'annualità 2019, come disposto dall'art. 7-*bis* del decreto-legge n. 43 del 2013, rifinanziato dalla Tabella E della legge n. 190 del 2014.

3. Trasferimento delle risorse

3.1 Le risorse assegnate con la presente delibera sono trasferite, in coerenza con quanto disposto dall'art. 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 giugno 2017, alle amministrazioni titolari degli interventi a seguito di istruttoria della Struttura di missione, sulla base delle effettive esigenze di cassa risultanti dal monitoraggio e sulla base delle effettive necessità, nonché degli utilizzi pregressi documentati dalle stesse amministrazioni beneficiarie delle risorse. Le risorse assegnate potranno essere erogate compatibilmente con gli importi annualmente iscritti in bilancio.

4. Monitoraggio sullo stato di avanzamento degli interventi

4.1 Il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi del Programma di sviluppo Restart è svolto assicurando, ove applicabile, il raccordo con il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e)*, *f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti» e nel rispetto del principio di unicità dell'invio.

4.2 La Struttura di missione presenterà a questo Comitato, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato di avanzamento del Programma di sviluppo Restart al 31 dicembre dell'anno precedente.

5. Altre disposizioni

5.1 I soggetti titolari di progetti d'investimento finanziati dai fondi della presente delibera garantiscono la trasparenza e la visibilità delle attività realizzate informando adeguatamente il pubblico anche relativamente alle fonti finanziarie utilizzate a copertura degli interventi.

5.2 Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera, si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla citata delibera CIPE n. 49 del 2016 e successive modifiche e integrazioni.

Il Vice Presidente: GIORGETTI

Il Segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 74

ALLEGATO *1*
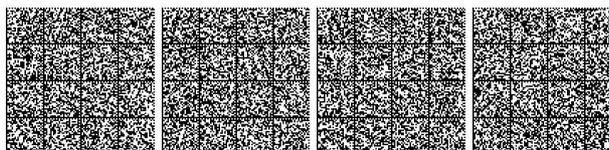
Piano finanziario Programma RESTART rimodulato

								Importi in euro
Priorità-Ambiti tematici	**Obiettivo generale**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**Totale**	**%**
A - Sistema imprenditoriale e produttivo	*Migliorare la competitività del sistema produttivo – industriale nell'area del cratere e rivitalizzare i centri storici*	9.550.000	22.548.000	28.038.000	2.438.000	1.206.075	**63.780.075**	29%
B - Turismo e ambiente	*Valorizzare e qualificare i sistemi turistici, le aree di attrazione ambientale e le produzioni di eccellenza del territorio*	10.000.000	13.000.000	15.100.000	36.000.000	1.600.000	**75.700.000**	35%
C - Cultura	*Valorizzare il patrimonio artistico e culturale del territorio*	3.000.000	3.100.000	2.500.000	8.000.000	4.600.000	**21.200.000**	10%
D - Alta formazione	*Rafforzare l'identità dell'area del cratere, e della Città dell'Aquila in particolare, come territorio della conoscenza, anche valorizzando le reti di collaborazione tra Università, Centri di formazione superiore e sistema produttivo*	150.000	2.140.000	2.750.000	750.000	712.000	**6.502.000**	3%
E - Ricerca e innovazione tecnologica		10.000.000	10.300.000	10.600.000	10.600.000	2.184.805	**43.684.805**	20%
F - Agenda Digitale	*Promuovere l'e-government e l'agenda digitale*	1.800.000	-	-	-	-	**1.800.000**	1%
G - Governance monitoraggio e valutazione del Programma di Sviluppo	*Migliorare e rafforzare la capacità delle amministrazioni e degli enti attuatori di rendere maggiormente efficace l'attuazione del programma di sviluppo*	1.500.000	800.000	900.000	900.000	300.000	**4.400.000**	2%
Totale riparto finanziario		**36.000.000**	**51.888.000**	**59.888.000**	**58.688.000**	**10.602.880**	**217.066.880**	**100%**

24A01067

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERA 20 febbraio 2024.

Modifiche del regolamento emittenti concernenti la disciplina dei prospetti. (Delibera n. 23016).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche, con il quale è stato emanato il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (di seguito anche «Tuf»);

Visto il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (di seguito anche «Regolamento prospetto»);

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato, il contenuto, il controllo e l'approvazione del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga il regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione;

Vista la delibera del 14 maggio 1999, n. 11971, e successive modifiche, con la quale è stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito anche «Regolamento emittenti»);

Vista la delibera del 5 luglio 2016, n. 19654, e successive modifiche, con la quale è stato adottato il regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale, ai sensi dell'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;

Considerato che l'art. 95, comma 1, lettera *a)*, del TUF, attribuisce alla Consob il potere di stabilire, tra l'altro, il contenuto della domanda di approvazione del prospetto per le offerte pubbliche di vendita o sottoscrizione, nonché per l'ammissione alle negoziazioni di titoli;

Considerato che il regolamento prospetto e il citato regolamento delegato (UE) 2019/980 contengono disposizioni specifiche per quanto riguarda la disciplina del formato dei prospetti e della presentazione delle domande di approvazione dei prospetti alle autorità competenti;

Considerato in particolare che il citato regolamento delegato (UE) 2019/980 all'art. 24 prevede che, se nella bozza di prospetto sono riportate informazioni secondo un ordine diverso da quello previsto negli allegati del citato regolamento, le autorità competenti possono chiedere di fornire una tabella di corrispondenza che indichi a quali elementi degli allegati corrispondono le informazioni e gli elementi informativi che non sono stati inseriti nella bozza di prospetto in ragione della natura o del tipo di emittente, di titoli, di offerta o di ammissione alla negoziazione;

Considerato che è opportuno procedere a una semplificazione della disciplina regolamentare applicabile alle domande di approvazione dei prospetti di titoli (sia *equity* che non *equity*, incluse le quote o azioni di OICR chiusi), prevedendo modelli standardizzati di tali domande in un formato elettronico, al fine di agevolare la relativa compilazione e la successiva fase di scrutinio da parte della Consob;

Considerato che è opportuno procedere, conformemente alla normativa europea di riferimento, ad una revisione degli allegati delle domande di approvazione, mantenendo ferma la presentazione della tabella di corrispondenza nei casi previsti dalle disposizioni europee di riferimento, in relazione alla quale viene peraltro fornito un modello standardizzato;

Considerate le osservazioni pervenute in risposta al documento di consultazione sulle proposte di modifica del regolamento emittenti, pubblicato in data 14 dicembre 2023, come rappresentate nella relazione illustrativa pubblicata sul sito web della Consob;

Delibera:

Art. 1.

Modifiche del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modifiche.

1. Nella Parte II, titolo I, del regolamento emittenti, sono apportate le seguenti modificazioni:

A. nel Capo I, all'art. 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La domanda di approvazione ai sensi dell'art. 20 del regolamento prospetto è redatta in formato elettronico ricercabile in conformità al modello pubblicato sul sito internet della Consob ed è trasmessa con le modalità informatiche indicate dalla Consob con apposite istruzioni. Essa è corredata delle informazioni e dei documenti indicati nel citato modello e nell'art. 42 del regolamento delegato (UE) 2019/980, nonché sottoscritta da coloro che in qualità di offerente ed emittente intendono effettuare l'offerta al pubblico.»;

B. nel Capo V, Sezione III, all'art. 34-*octies*, comma 01, dopo le parole «concernente un'offerta,» sono inserite le seguenti: «per la quale è stato o sarà pubblicato un prospetto,»;

2. Nella Parte III, titolo I, del regolamento emittenti, sono apportate le seguenti modificazioni:

A. nel Capo II, all'art. 52, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini della pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di titoli, l'emittente o il soggetto che chiede l'ammissione trasmette alla Consob, ai sensi dell'art. 113, comma 1, del testo unico, la domanda di approvazione prevista dall'art. 94, comma 3, del testo unico, sottoscritta dal soggetto che chiede l'ammissione; essa è redatta in formato elettronico ricercabile in confor-

mità al modello pubblicato sul sito internet della Consob ed è trasmessa con le modalità informatiche indicate dalla Consob con apposite istruzioni. Essa ed è corredata del prospetto medesimo e delle informazioni e dei documenti indicati nel modello e nell'art. 42 del regolamento delegato (UE) 2019/980.»;

B. nel Capo IV, all'art. 63, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Con la domanda di approvazione finalizzata alla pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni ai sensi dell'art. 52 può essere comunicato alla Consob che si intende effettuare un'offerta al pubblico relativa ai titoli oggetto di ammissione alle negoziazioni anche ai sensi dell'art. 4. In tal caso si applica l'art. 52, commi 1 e 2.».

Art. 2.

Modifiche all'Allegato 1 del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni.

1. Nell'Allegato 1 (Offerta al pubblico di sottoscrizione e/o di vendita di prodotti finanziari e ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di titoli) del regolamento emittenti, sono apportate le seguenti modifiche:

A. l'Allegato 1A (Domanda di approvazione ai sensi degli articoli 4 e/o 52 del regolamento Consob n. 11971, del 14 maggio 1999, e successive modifiche, e documentazione da allegare alla stessa) è abrogato;

B. l'Allegato 1C (Domanda di approvazione ai sensi degli articoli 4 e/o 52 del regolamento Consob n. 11971, del 14 maggio 1999, e successive modifiche, e documentazione da allegare alla domanda di approvazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato) è abrogato.

Art. 3.

Disposizioni transitorie e finali

1. La presente delibera è pubblicata nel sito internet della Consob e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Essa entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 20 febbraio 2024

Il Presidente: SAVONA

24A01089

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (in *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 303 del 30 dicembre 2023)**, coordinato con la legge di conversione 23 febbraio 2024, n. 18** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 1)**, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 marzo 2024, si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1.

Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni

1. All'articolo 1, comma 6-*quater*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, relativo all'utilizzo temporaneo di un contingente di segretari comunali e provinciali da parte *della Presidenza* del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, riguardante autorizzazioni per assunzioni a tempo indeterminato relative al comparto sicurezza-difesa e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

3. All'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, riguardante le autorizzazioni per le assunzioni a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni precedenti, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021 e 2022» e le parole: «31 dicembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

3-bis. *All'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, in materia di rafforzamento della capa-*

cità amministrativa degli enti territoriali, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 3*-ter *è inserito il seguente:*

«3-ter.*1. Gli enti locali ubicati nel territorio della regione Calabria sono altresì autorizzati, a valere sulle risorse di cui al comma 3*-quinquies *del presente articolo, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a bandire procedure selettive per l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, della durata di diciotto mesi, alle quali sono prioritariamente ammessi i tirocinanti rientranti nei percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, realizzati a seguito dell'accordo quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Calabria, anno 2015/2016, sottoscritto tra la regione Calabria e le parti sociali il 7 dicembre 2016, nonché i soggetti beneficiari delle risorse degli accordi di programma di cui alle deliberazioni della giunta della regione Calabria n. 258 del 12 luglio 2016 e n. 404 del 30 agosto 2017, già utilizzati dalle predette amministrazioni e in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego»;*

b) *al comma 3*-quater*, le parole: «commi 3*-bis *e 3*-ter*» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3*-bis*, 3*-ter *e 3*-ter.*1»;*

c) *al comma 3*-quinquies*:*

1) le parole: «commi 3-bis *e 3*-ter*», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «commi 3*-bis*, 3*-ter *e 3*-ter.*1»;*

2) le parole: «31 agosto 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2024».

4. All'articolo 1, comma 1148, lettera *e)*, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, riguardante le autorizzazioni per le assunzioni a tempo indeterminato a valere su apposito Fondo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

5. All'articolo 1, comma 313, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riguardante l'autorizzazione per il Ministero dell'interno ad assumere determinate unità di personale, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito della vigente dotazione organica, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».

6. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 162, relativo alle convenzioni stipulate in materia di lavoratori socialmente utili, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024»;

b) al comma 495, relativo all'assunzione in deroga a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, le parole: «30 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «*31 dicembre 2024*».

6-bis. *I lavoratori inseriti nell'elenco regionale di cui all'articolo 30, comma 1, della legge della Regione siciliana 28 gennaio 2014, n. 5, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, possono essere assunti dagli enti locali della Regione siciliana utilizzatori a tempo determinato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino al 31 dicembre 2024, in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale e ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa, nei limiti delle risorse disponibili, a valere sulle risorse stanziate dall'articolo 26, comma 8, della legge della Regione siciliana 8 maggio 2018, n. 8.*

7. Le procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020, per il triennio 2019-2021, per gli anni 2020 e 2021, *per il triennio 2021-2023 e* per l'anno 2022 rispettivamente ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 12 giugno 2018, ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 5 ottobre 2019, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 21 aprile 2022, nonché ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 12 giugno 2023, possono essere espletate sino al 31 dicembre 2024.

8. Al decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, riguardante l'autorizzazione per il Ministero dell'interno ad assumere unità di personale a tempo determinato ai fini dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza *(PNRR)*, le parole: «per il biennio 2022-2023» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2022-2024»;

b) all'articolo 18-*bis*, comma 11, in materia di rafforzamento, in particolare, delle articolazioni territoriali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le parole: «per il biennio 2022-2023» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2022-2024».

9. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7-*bis*, comma 1, in materia di autorizzazione per il Ministro dell'economia e delle finanze a bandire apposite procedure concorsuali, secondo le modalità semplificate in deroga alle ordinarie procedure di mobilità, ovvero a procedere allo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici, le parole: «per gli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2022-2024»;

b) all'articolo 11, comma 1, primo e terzo periodo, in materia di durata dei contratti a tempo determinato del personale addetto all'Ufficio per il processo, le parole: «della durata massima di trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «avente scadenza non successiva al 30 giugno 2026, anche *per effetto di proroga,*»;
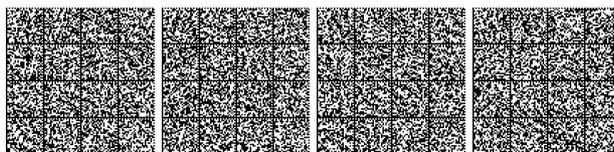
c) all'articolo 13, comma 1, concernente il reclutamento di personale a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR:

1) all'alinea:

1.1) le parole: «della durata massima di trentasei mesi, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «della durata di trentasei mesi, prorogabile fino al 30 giugno 2026»;

1.2) le parole: «5.410 unità» sono sostituite dalle seguenti: «4.745 unità»;

1.3) dopo le parole: «non dirigenziale» sono inserite le seguenti: «*, nel limite* di spesa annuo di cui al comma 6»;

2) alla lettera *a)*, le parole: «1.660 unità» sono sostituite dalle seguenti: «2.100 unità»;

3) alla lettera *b)*, le parole: «750 unità» sono sostituite dalle seguenti: «145 unità»;

4) alla lettera *c)*, le parole: «3.000 unità» sono sostituite dalle seguenti: «2.500 unità».

10. All'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, relativo al rafforzamento delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le parole: «per il triennio 2021-2023» sono sostituite dalle seguenti: «per il periodo 2021-2024».

11. All'articolo 1, comma 884, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che concerne *l'autorizzazione al Ministero dell'economia e delle finanze a bandire specifiche procedure concorsuali,* le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2022-2024».

12. All'articolo 12, comma 1-*sexies*, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, in materia di supporto alle amministrazioni locali titolari di interventi del PNRR, le parole: «per il biennio 2022-2023» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2022-2024».

13. All'articolo 1, comma 11, lettere *a)*, *b)* e *c)* della legge 31 agosto 2022, n. 130, relativo alle assunzioni di personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023 e 2024».

14. Il termine per le assunzioni di personale della Guardia di finanza già previste, per gli anni 2021, 2022 e 2023*,* dall'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi negli anni 2020, 2021 e 2022, dall'articolo 1, comma 287, lettera *e)*, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettere *d)* ed *e)*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'articolo 19, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dall'articolo 1, comma 984, lettere *b)* e *c)*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dall'articolo 1, comma 961-*sexies*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e dall'articolo 15, comma 12, lettera *a)*, *e comma 25, del decreto-legge* 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è prorogato al 31 dicembre 2024.

15. Il termine per le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco già previste, per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, dall'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi negli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, dall'articolo 1, comma 287, lettere *d)* ed *e)*, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettere *c)*, *d)* ed *e)* della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'articolo 19, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dall'articolo 1, comma 984, lettere *a)*, *b)* e *c)*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dagli articoli 13, comma 5, e 16-*septies*, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, dall'articolo 1, commi da 961-*bis* a 961-*septies*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dall'articolo 1, commi 662, 666 e 667 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e dall'articolo 15, commi 7, 8, 9 e 10, del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è prorogato al 31 dicembre 2024.

16. *All'articolo 3 della legge* 8 agosto 1995, n. 335, recante disposizioni in materia assistenziale e previdenziale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-*bis*, relativo alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 10-*ter*, relativo alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

17. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo al regime sanzionatorio per il mancato pagamento nei termini dei contributi previdenziali e assistenziali da parte delle pubbliche amministrazioni, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

18. Fino al 31 dicembre 2024, per assicurare l'espletamento dei propri compiti istituzionali, l'Avvocatura dello Stato, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, è autorizzata ad avvalersi di personale non dirigenziale in posizione di comando, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

19. Il termine per l'autorizzazione all'assunzione di trecentocinquanta unità appartenenti all'area III, posizione economica F1, ai sensi dell'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo all'assunzione di personale presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche allo scopo di prevenire l'instaurazione di nuove procedure europee di infrazione e di superare quelle in corso, è prorogato al 31 dicembre 2024.
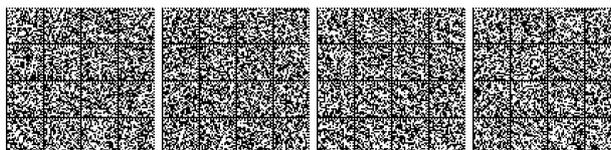
20. Il termine per l'autorizzazione all'assunzione a tempo determinato del contingente massimo di centocinquanta unità da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, ai sensi dell'articolo 17-*octies*, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, relativo all'assunzione presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di personale da assegnare funzionalmente ai commissari per la realizzazione degli interventi *per il contrasto del dissesto* idrogeologico, è prorogato al 31 dicembre 2024.

21. Le procedure concorsuali già autorizzate ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 5 ottobre 2019, relativo alle procedure di reclutamento di personale dirigenziale e non dirigenziale del ruolo Agricoltura e del ruolo dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) da parte del *Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*, possono essere espletate sino al 31 dicembre 2024.

22. All'articolo 1, comma 18-*bis*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, che autorizza il Ministero della cultura, entro il 31 dicembre 2023, ad assumere fino a 750 unità di personale mediante scorrimento della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di 1.052 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella II Area, posizione economica F2, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».

*22-*bis*. Al comma 27-*bis *dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, in materia di procedure selettive per l'assunzione di personale non dirigenziale presso la regione Calabria, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, le parole: «negli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022, 2023 e 2024»;*

b) *è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le finalità di cui al presente comma, le risorse di cui al quarto periodo non ancora utilizzate nel quadro dell'applicazione della medesima disposizione possono essere assegnate all'Azienda Calabria Lavoro ovvero all'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro - ARPAL Calabria per l'attivazione di procedure di stabilizzazione volte a ridurre il precariato, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente».*

*22-*ter*. Al fine di garantire la continuità nella presa in carico dei beneficiari delle misure attuate dal servizio sociale professionale comunale e di attuare le finalità di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il personale con profilo di assistente sociale il termine per l'assunzione, di cui all'alinea del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e il termine per la maturazione dei requisiti di servizio, di cui alla lettera* c) *del medesimo comma, sono differiti al 31 dicembre 2024.*

Art. 1 - *bis*

Differimento del termine di applicazione del regime di deroga in materia di inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello locale

*1. All'articolo 13-*ter*, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, in materia di deroga all'inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello locale, le parole: «Fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2024».*

Art. 1 - *ter*

Proroga del termine di cui all'articolo 1-*ter* del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in materia di misure per la digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione

*1. All'articolo 1-*ter*, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in materia di misure per la digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione, le parole: «al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 giugno 2024».*

Art. 1 - *quater*

Differimento di termine in materia di sicurezza dei minori in ambito digitale

1. All'articolo 13, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, concernente gli obblighi informativi dei produttori di dispositivi di comunicazione elettronica in materia di controllo parentale, le parole: «3 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «nove mesi».

Art. 2.

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno e di personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. All'articolo 17, comma 4-*quater*, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, in materia di documentazione amministrativa, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

2. All'articolo 18-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in materia di funzioni fondamentali dei comuni, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

3. Le procedure semplificate per l'accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale, di cui all'articolo 25-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere applicate ai bandi di concorso per il reclutamento dei segretari comunali e provinciali fino al 31 dicembre 2024.
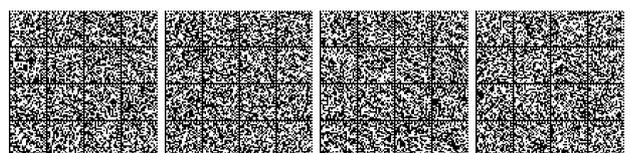
4. Al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 15, concernente la validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario del medesimo Corpo, approvata con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno n. 310 dell'11 giugno 2019, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»;

b) all'articolo 2, comma 4, concernente le risorse relative al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, impegnato nelle azioni di contenimento, contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non utilizzate nell'anno 2021, le parole: «negli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022, 2023 e 2024». Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal primo periodo, pari a 300.000 euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione*, per l'anno 2024,* del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

4-bis. *In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2024, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1*-bis*, lettera* a)*, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, in materia di requisiti per la sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte delle polizie locali.*

5. All'articolo 14-*sexies* del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, in materia di incarichi di vicesegretario comunale, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

6. All'articolo 16, comma 6-*ter*, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, in materia di ricostituzione del fondo anticipazioni liquidità, le parole: «rendiconto 2023» sono sostituite dalle seguenti: «rendiconto 2024» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

6-bis. *Per le regioni a statuto ordinario che presentano un disavanzo di amministrazione pro capite al 31 dicembre 2022, al netto del debito autorizzato e non contratto, superiore a euro 1.500, negli anni 2023 e 2024 l'entità dell'accantonamento di cui al terzo periodo del comma 3 dell'articolo 60 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, può essere inferiore al 70 per cento dell'ammontare dei residui perenti. Il valore dell'accantonamento di cui al primo periodo deve comunque garantire la copertura delle richieste di reiscrizione dei residui perenti nell'esercizio e deve in ogni caso essere superiore del 20 per cento rispetto al valore medio dell'ammontare delle richieste di reiscrizione dei residui perenti calcolato rispetto agli ultimi tre esercizi.*

6-ter. *Le risorse rese disponibili dall'applicazione del comma 6*-bis *sono destinate al Fondo perdite potenziali, in aggiunta alla quota ordinaria di tale accantonamento.*

6-quater. *Le disposizioni di cui al comma 899 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione da parte delle regioni a statuto ordinario, si applicano anche per l'anno 2023 e, limitatamente al medesimo anno, anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.*

7. In relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la spesa complessiva di euro 8.338.000 per l'anno 2024 per il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dalla scadenza del termine di cui all'articolo 74, comma 6, del decreto-legge 5 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sino alla data del 31 marzo 2022 di cessazione del relativo stato di emergenza.

8. Agli oneri derivanti dal comma 7*,* pari a euro 8.338.000 per l'anno 2024*,* si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023*, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

9. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in relazione alla banca dati nazionale unica in cui sono contenute le comunicazioni e le informazioni antimafia, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 97, comma 1, le parole: «regolamento previsto dall'articolo 99» sono sostituite dalle seguenti: «decreto previsto dall'articolo 99, comma 1-*bis*»;

b) all'articolo 99:

1) comma 1:

1.1) all'alinea, le parole: «sono disciplinate le modalità: » sono sostituite dalle seguenti: «sono disciplinate le modalità» e sono aggiunte, *in fine*, le seguenti parole: «di funzionamento della banca dati nazionale unica e di collegamento con il Centro elaborazione dati (CED) di cui all'articolo 96.»;

1.2) le lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* sono *abrogate*;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Con decreto del Ministro dell'interno, di natura non regolamentare, sono definite e aggiornate le modalità di autenticazione, autorizzazione e di registrazione degli accessi e delle operazioni effettuate sulla banca dati nazionale unica; di accesso da parte del personale delle Forze di polizia e dell'amministrazione civile dell'interno; di accesso da parte della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 371-*bis* del codice di procedura pe-

nale e di consultazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1*, del presente codice*. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al primo periodo, sono fatte salve le disposizioni di cui *al capo IV, sezione II, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri* del 30 ottobre 2014, n. 193, unitamente ai relativi allegati numeri 2, 3, 4 e 5.».
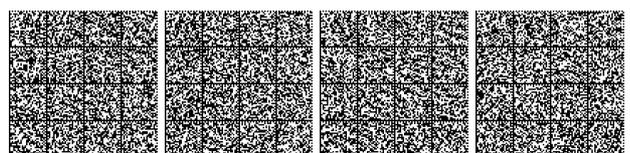
Art. 3.

Proroga di termini in materia economica e finanziaria

1. All'articolo 16-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, relativo alla disciplina dei contratti di locazione passiva stipulati dalle Amministrazioni statali, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 927, relativo al termine per la presentazione di specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte dal comune di Roma, le parole: «sessanta mesi» sono sostituite dalle seguenti: «settanta mesi»;*

b) *dopo il comma 929 è inserito il seguente:*

*«929-*bis*. Per le finalità di cui al comma 927 e per portare a conclusione la gestione straordinaria del debito pregresso del comune di Roma, entro il 31 marzo 2024 il Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma dà avviso, tramite pubblicazione nell'albo pretorio on line di Roma Capitale e con ogni forma idonea di pubblicità, della rilevazione definitiva della massa passiva del piano di rientro di cui al medesimo comma 927, assegnando un termine perentorio, a pena di decadenza, non inferiore a centottanta giorni per la presentazione delle richieste di ammissione da parte dei titolari di crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili ancora in essere al 31 dicembre 2023 anche se non ancora iscritti, afferenti a obbligazioni contrattuali, extracontrattuali e indennitarie assunte dal comune di Roma in data anteriore al 28 aprile 2008. I responsabili dei servizi competenti per materia di Roma Capitale verificano le domande presentate e provvedono a inviare al predetto Commissario straordinario specifiche istanze di liquidazione relativamente alle domande positivamente riscontrate, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e secondo le modalità di cui al comma 928, dandone debita comunicazione alla parte interessata. In caso di esito negativo della verifica comunicano alla parte interessata il mancato accoglimento. La mancata presentazione della domanda da parte dei creditori nel termine di cui al primo periodo del presente comma determina l'automatica cancellazione del credito vantato. La proposta di definitiva rilevazione della massa passiva da parte del Commissario straordinario del Governo di cui al comma 930 è presentata entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine di cui al comma 927».*

3. All'articolo 10-*bis*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, relativo alla fatturazione elettronica per gli operatori sanitari, le parole: «e 2023,» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023 e 2024,».

4. All'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in materia di giustizia tributaria, le parole: «sono prorogati di un anno» sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogati di due anni».

*4-*bis*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 89, in materia di credito d'imposta per la quotazione di piccole e medie imprese in mercati regolamentati, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»;*

b) *al comma 90, primo periodo, in materia di limiti di utilizzo del medesimo credito d'imposta, le parole: «e di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 6 milioni di euro per l'anno 2025».*

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 1,39 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 1,64 milioni di euro per l'anno 2026, a 1,56 milioni di euro per l'anno 2027 e a 1,83 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

*5-*bis*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis*, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

6. I termini per la notifica degli atti di recupero di cui all'articolo 1, commi 421, 422 e 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1, commi 31, 32, 33, 34, 35 e 36, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024, sono prorogati di un anno, in deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di garantire il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto *all'adempimento degli obblighi* di registrazione dei relativi regimi di aiuti e degli aiuti *ad hoc* previsti dall'articolo 10, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023,

n. 100, in materia di giochi, trovano applicazione altresì nell'anno 2024. Le maggiori entrate derivanti dal primo periodo sono destinate al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

8. Per le società di cui all'articolo 112, comma 7, alinea, ultimo periodo, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le disposizioni ivi previste continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2024.

9. In considerazione dell'attacco subito dai sistemi informatici della Regione Molise, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti alla data del 7 dicembre 2023 o iniziati successivamente a tale data, gestiti tramite le strutture informatiche dalla Regione e dai suoi enti strumentali, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 30 gennaio 2024. *Per la regione Molise, il termine di cui al comma 135 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 134 del medesimo articolo 1 relativi all'annualità 2024 è differito al 28 febbraio 2024 e i termini di cui all'articolo 1, commi 2 e 4, dell'accordo tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni a statuto ordinario 9 settembre 2021 (repertorio atti n. 171/ CSR del 9 settembre 2021) sono differiti al 15 marzo 2024. Nel caso di mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, il contributo è revocato.* Le disposizioni del presente comma non si applicano ai procedimenti relativi al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi *del PNRR approvato con decisione del Consiglio Ecofin* del 13 luglio 2021, nonché a quelli relativi alla realizzazione degli interventi previsti dal piano nazionale complementare di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.

10. La Regione Molise e i suoi enti strumentali adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti di cui al comma 9, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.

11. In caso di inoperatività dei siti internet istituzionali della Regione Molise e dei suoi enti strumentali, per il medesimo periodo di cui al comma 9, sono sospesi gli obblighi di pubblicità di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

12. Al fine di garantire, senza soluzione di continuità, *la prestazione dei servizi informatici* del Sistema Tessera Sanitaria e dell'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilità dei fascicoli sanitari elettronici (INI), anche per le finalità degli specifici interventi previsti dal PNRR, nelle more del definitivo perfezionamento della nuova Convenzione, e comunque non oltre il 31 marzo 2024, continuano a prodursi gli effetti giuridici delle disposizioni previste dalla Convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze, *l'Agenzia delle entrate e la società SOGEI* del 23 dicembre 2009, *e dai relativi* Accordi Convenzionali attuativi, in scadenza al 31 dicembre 2023.

12-bis. *In relazione alla dinamica dei prezzi originata dall'incremento degli oneri relativi a energia elettrica, gas e carburanti, all'articolo 3*-ter*, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in materia di rinegoziazione o sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito da parte degli enti locali, le parole: «nell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2023 e 2024».*

12-ter. *All'articolo 7, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, relativo alla determinazione dell'ammontare delle agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico, le parole: «e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, 2024, 2025 e 2026».*

12-quater. *All'articolo 1, comma 822, alinea, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione delle regioni e degli enti locali, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, le parole: «del rendiconto 2022» sono sostituite dalle seguenti: «del rendiconto per gli esercizi 2022 e 2023»;*

b) *al secondo periodo, dopo le parole: «Le risorse svincolate» sono inserite le seguenti: «in sede di approvazione del rendiconto 2022».*

12-quinquies. *All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 822 è inserito il seguente:*

«822-bis. *In sede di approvazione del rendiconto 2023 lo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione di cui al comma 822 è autorizzato limitatamente alle risorse di parte corrente per la copertura del disavanzo della gestione 2023 delle aziende del servizio sanitario regionale».*

12-sexies. *Al comma 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «1° luglio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2025».*

12-septies. *La disposizione di cui all'articolo 64, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di finanziamenti garantiti dal Fondo di garanzia per la prima casa, si applica fino al 31 dicembre 2024.*

12-octies. *Al comma 527 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in materia di contributo delle regioni a statuto ordinario alla finanza pubblica, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, le parole: «, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 350 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «assicurano, per l'anno 2024, un contributo alla finanza pubblica pari a 305 milioni di euro e, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, un contributo alla finanza pubblica pari a 350 milioni di euro»;*

b) *al secondo periodo, le parole: «30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio»;*

c) *al terzo periodo, le parole: «31 maggio» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno»;*

d) *al quarto periodo, le parole: «entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2024 al 2028» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2024 per l'anno 2024 ed entro il 30 giugno di ciascun anno per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028».*

12-novies. *Agli oneri derivanti dal comma 12*-octies, *pari a 45 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 22, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.*

12-decies. *All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 533, primo periodo, riguardante il contributo degli enti locali alla finanza pubblica per gli anni dal 2024 al 2028:*

1) dopo le parole: «del PNRR» sono inserite le seguenti: « , approvato con decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin dell'Unione europea del 13 luglio 2021, come modificato ai sensi della decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023, »;

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, commi 29 e 29-bis, *della legge 27 dicembre 2019, n. 160»;*

b) *al comma 534, primo periodo, riguardante la determinazione del medesimo contributo, le parole: «31 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».*

12-undecies. *Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di regolarizzazione di dichiarazioni fiscali, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 21, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si applicano, per quanto non diversamente previsto dal presente comma, anche alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022. A tale fine, il versamento delle somme dovute può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2024 ovvero in quattro rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31 marzo 2024, entro il 30 giugno 2024, entro il 30 settembre 2024 ed entro il 20 dicembre 2024. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo. La regolarizzazione di cui al presente comma si perfeziona con il versamento di quanto dovuto in un'unica soluzione ovvero con il versamento della prima rata entro il 31 marzo 2024 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell'articolo 1, comma 175, della legge n. 197 del 2022, fermo restando quanto ivi previsto, gli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano con decorrenza dal 1° aprile 2024. Restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e non si dà luogo a rimborso.*

12-duodecies. *Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti, è differito al 30 aprile 2024.*

12-terdecies. *Al fine di dare certezza ai rapporti giuridici inerenti all'acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con età inferiore a trentasei anni e con valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui, le agevolazioni di cui all'articolo 64, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si applicano anche nei casi in cui, entro il termine indicato al comma 9 del citato articolo 64, sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione, a condizione che l'atto definitivo, anche nei casi di trasferimento della proprietà da cooperative edilizie ai soci, sia stipulato entro il 31 dicembre 2024.*

12-quaterdecies. *Per gli atti definitivi di cui al comma 12*-terdecies *stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, agli acquirenti è attribuito un credito d'imposta di importo pari alle imposte corrisposte dagli stessi acquirenti in eccesso rispetto a quelle che sarebbero state dovute ai sensi del medesimo comma 12*-terdecies. *Il credito d'imposta è utilizzabile nell'anno 2025 con le modalità previste dal comma 7 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.*

12-quinquiesdecies. *Agli oneri derivanti dai commi 12*-terdecies *e 12*-quaterdecies, *rispettivamente valutati in 9 milioni di euro per l'anno 2024 e in 9 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:*

a) *quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;*

b) *quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

Art. 3 - *bis*

Differimento dei termini di pagamento della prima e della seconda rata della Rottamazione-*quater* al 15 marzo 2024

1. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate di cui all'articolo 1, comma 232, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, da corrispondere nell'anno 2023 e della rata in scadenza il 28 febbraio 2024 non determina l'inefficacia della definizione prevista dal comma 231 dello stesso articolo 1 della legge n. 197 del 2022 se il debitore effettua l'integrale pagamento di tali rate entro il 15 marzo 2024. Si applicano le disposizioni del comma 244 del predetto articolo 1 della legge n. 197 del 2022.

2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche ai soggetti indicati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, converti-

to, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, relativamente alle rate di cui all'articolo 1, comma 232, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, da corrispondere entro il 31 gennaio 2024 ed entro il 28 febbraio 2024.

Art. 4.

Proroga di termini in materia di salute

1. Il termine di approvazione del bilancio preventivo dell'anno 2024 degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, è prorogato fino alla data di presentazione del conto consuntivo dell'anno 2023.

1-bis. *All'articolo 7, comma 1*-bis*, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, concernente la sospensione delle attività e dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni in materia di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2, le parole: «fino al 30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».*

2. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo alla proroga della possibilità per i laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonché alla possibilità per i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il *Servizio sanitario nazionale*, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

3. Il termine di validità dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, per i soggetti iscritti nell'elenco pubblicato sul sito internet del Ministero della salute in data 1° aprile 2020, è prorogato fino alla pubblicazione dell'elenco nazionale aggiornato e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024.

4. All'articolo 1, comma 268, lettera *a)*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativo all'applicazione delle misure straordinarie per il conferimento di incarichi semestrali di lavoro autonomo ai medici specializzandi e di incarichi a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie, agli operatori socio-sanitari e ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione, le parole: «anche *per gli anni 2022 e 2023» sono* sostituite dalle seguenti: «anche per gli anni 2022, 2023 e 2024» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

5. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo al conferimento di incarichi di lavoro autonomo ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati e iscritti agli ordini professionali, anche se privi della specializzazione, le parole: «31 dicembre 2023 nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024 nel rispetto delle disposizioni *di cui all'articolo* 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60».

5-bis. *Al fine di armonizzare la disciplina vigente con le disposizioni di cui al comma 5*-ter *del presente articolo, l'efficacia delle disposizioni previste dal regolamento recante la disciplina per l'attività di raccolta di sangue e di emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati, di cui al decreto del Ministro della salute 30 agosto 2023, n. 156, è sospesa dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2024.*

5-ter. *All'articolo 19, comma 11, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «collaborazione volontaria a titolo gratuito ed occasionale» sono sostituite dalle seguenti: «collaborazione volontaria e occasionale, a titolo gratuito o con contratto libero-professionale,».*

6. All'articolo 36, comma 4-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, relativo alla proroga degli incarichi semestrali di lavoro autonomo per i dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché per il personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale *in conseguenza del collocamento* a riposo, nonché per gli operatori socio-sanitari collocati *in quiescenza, le parole*: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024», nel rispetto delle disposizioni *di cui all'articolo* 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.».

6-bis. *Dopo il comma 164 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in materia di trattenimento in servizio di dirigenti medici e sanitari e di infermieri del Servizio sanitario nazionale, è inserito il seguente:*

«164-bis. *Anche al fine di fare fronte alle esigenze di formazione e tutoraggio del personale assunto ai sensi dell'articolo 1, comma 548*-bis*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dei medici con contratto di formazione specialistica, nonché di fronteggiare la grave carenza di personale, le aziende del Servizio sanitario nazionale, fino al 31 dicembre 2025, possono trattenere in servizio, su istanza degli interessati, i dirigenti medici e sanitari dipendenti del Servizio sanitario nazionale, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 15*-nonies *del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque non oltre la predetta data del 31 dicembre 2025. Il Ministero della salute e le università possono applicare le disposizioni di cui al primo periodo, rispettivamente, ai dirigenti medici e sanitari di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, e ai docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia. Le amministrazioni di cui al primo e al secondo periodo possono riammettere in servizio, a domanda, fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque non oltre il*

31 dicembre 2025, il personale di cui al presente comma collocato in quiescenza a decorrere dal 1° settembre 2023 avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia, nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti e previa opzione da parte del medesimo personale per il mantenimento del trattamento previdenziale già in godimento ovvero per l'erogazione della retribuzione connessa all'incarico da conferire. I dirigenti medici e sanitari e i docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia di cui al presente comma non possono mantenere o assumere incarichi dirigenziali apicali di struttura complessa o dipartimentale o di livello generale».

6-ter. *All'articolo 34, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, relativo alla deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali per medici e operatori socio-sanitari ucraini, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».*

7. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 406-*bis*, relativo alla sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali erogate dalle farmacie con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, dopo il primo periodo, *sono aggiunti i seguenti*: «La sperimentazione di cui al primo periodo è effettuata anche nell'anno 2024. Alla fine del medesimo anno si provvede alla valutazione degli esiti della sperimentazione.»;

b) al comma 406-*ter*, relativo alla proroga e all'estensione della sperimentazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali svolte dalle farmacie, le parole: «2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «2021, 2022 e 2024».

7-bis. *Il termine per l'adeguamento dell'ordinamento delle regioni e delle province autonome alle disposizioni di cui agli articoli 8*-quater*, comma 7, e 8*-quinquies*, comma 1*-bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è prorogato al 31 dicembre 2024.*

8. All'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di incentivi al processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale, le parole: «31 dicembre 2023» sono *sostituite* dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

8-bis. *Al fine di assicurare l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, le risorse di cui al comma 338 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 400.000 euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a 400.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

8-ter. *All'articolo 1, comma 338, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di accesso al fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, le parole: «le associazioni» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, costituiti in forma di associazione o fondazione».*

8-quater. *Il limite massimo di spesa di cui all'articolo 1*-quater*, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, in materia di contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2024. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma che incrementano il livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle quote di accesso al finanziamento sanitario indistinto e sono trasferite a tutte le regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente. All'onere di cui al presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.*

8-quinquies. *Al comma 688 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativo all'istituzione e al finanziamento del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, le parole: «e di 10 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro per l'anno 2024».*

8-sexies. *Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8*-quinquies*, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.*

8-septies. *La limitazione della punibilità ai soli casi di colpa grave prevista, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, dall'articolo 3*-bis *del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, si applica altresì ai fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale commessi fino al 31 dicembre 2024 nell'esercizio di una professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale sanitario.*

8-octies. *Ai fini di cui al comma 8*-septies*, si tiene conto delle condizioni di lavoro dell'esercente la professione sanitaria, dell'entità delle risorse umane, materiali e finanziarie concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, del contesto organizzativo in cui i fatti sono commessi nonché del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato.*

8-novies. *All'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, concernente la durata dell'incarico del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento*

e contrasto della diffusione della peste suina africana, dopo le parole: «per un periodo di dodici mesi, prorogabile» sono inserite le seguenti: «o rinnovabile» e le parole: «per un ulteriore periodo di dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per un ulteriore periodo fino a trentasei mesi».

8-decies. *Il termine per il completamento degli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2023, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 113 del 16 maggio 2023, in materia di gestione e funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I*&R*), è differito al 31 dicembre 2024.*

8-undecies. *All'articolo 27, comma 5*-ter*, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, relativo alle regioni di riferimento per la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali, le parole: «e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023 e 2024».*

Art. 5.

Proroga di termini in materia di istruzione e merito

1. Al fine di garantire la prosecuzione delle attività della Fondazione «I Lincei per la scuola» presso l'Accademia nazionale dei Lincei, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 385, lettera *h)*, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, riguardante interventi finanziari a favore degli italiani nel mondo, relativa alla predetta Fondazione, è prorogata per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 250.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

2. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 4-*ter*, recante disciplina in deroga delle procedure di istituzione di graduatorie e conferimento di supplenze, le parole: «e 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026» e le parole: «il successivo aggiornamento e rinnovo biennale» sono sostituite dalle seguenti: «i successivi aggiornamenti e rinnovi biennali».

b) all'articolo 3, comma 1, relativo ai termini per l'espressione del parere da parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

3. Al fine di garantire l'attuazione alla riforma R. 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico» della Missione 4 - Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 83-*bis* sono inseriti i seguenti:

«83-*ter*. In deroga ai termini previsti dall'articolo 19, comma 5-*quater*, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2011, n. 111, per il solo anno scolastico 2024/2025 le Regioni provvedono al dimensionamento della rete scolastica, entro il 5 gennaio 2024, con le modalità previste dal presente comma. Fermi restando il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni definiti, per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 127 del 30 giugno 2023, le Regioni, per il solo anno scolastico 2024/2025, possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,5 per cento del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna Regione, per il medesimo anno scolastico 2024/2025, dal citato decreto n. 127 del 2023, alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali. La facoltà di cui al presente comma è esercitabile anche dalle Regioni che hanno già provveduto al dimensionamento della rete scolastica ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*quater* e 5-quinquies, del decreto-legge n. 98 del 2011. In ogni Regione il numero di autonomie scolastiche attivate in misura non superiore al 2,5 per cento di cui al secondo periodo non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi. Per l'anno scolastico 2024/2025, a beneficio delle istituzioni scolastiche delle Regioni in cui non viene esercitata la facoltà di cui al presente comma sono messe a disposizione le risorse conseguentemente non utilizzate, individuate dal decreto di cui al secondo periodo del comma 83-*quater*, da destinare alla concessione di ulteriori posizioni di esonero o di *semiesonero* dall'insegnamento ai sensi del medesimo comma 83-*quater*. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 3,6 milioni di euro per il 2024 e di 7,2 milioni di euro per il 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.

83-*quater*. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, la facoltà di richiesta della concessione dell'esonero o del *semiesonero* dall'insegnamento di cui al comma 83-*bis* è riconosciuta anche alle istituzioni scolastiche oggetto di accorpamento a seguito del dimensionamento della rete scolastica, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*quater* e seguenti, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti parametri, criteri e modalità per l'individuazione, su base regionale, delle istituzioni scolastiche di cui al primo periodo, ovvero affidate in reggenza, che possono avvalersi della predetta facoltà, nel rispetto del limite di spesa di 14,48 milioni di euro per l'anno 2024 e di 13,82 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 1,98 milioni di euro per il 2024 e di 1,32 milioni di euro annui a decorrere dal 2025. Ai relativi oneri, pari a 1,98
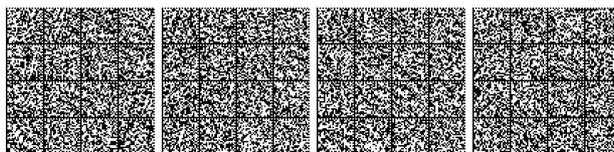
milioni di euro per l'anno 2024 e 1,32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, *si provvede mediante* corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023*, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.».

3-bis. *All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, al primo periodo, le parole: «2011/2012» sono sostituite dalle seguenti: «2024/2025» e le parole: «cadenza triennale» sono sostituite dalle seguenti: «cadenza biennale» e, al secondo periodo, le parole: «cadenza triennale» sono sostituite dalle seguenti: «cadenza biennale».*

3-ter. *Ai fini del primo aggiornamento delle graduatorie triennali di circolo e di istituto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di un anno previsto dall'articolo 59, comma 10, del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca per il periodo 2019-2021 ai fini dell'acquisizione della certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica si applica anche ai casi di primo inserimento nelle graduatorie medesime.*

3-quater. *All'articolo 5, comma 11, primo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «all'anno scolastico 2022/2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024».*

3-quinquies. *All'articolo 3 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, dopo il comma 3*-ter *è inserito il seguente:*

«3-quater. *Le facoltà assunzionali già autorizzate in favore del Ministero dell'istruzione e del merito di cui al comma 3*-ter*, non utilizzate alla data del 31 dicembre 2023 a seguito dello scorrimento delle graduatorie nazionali per l'assunzione di quattordici unità di personale dell'Area funzionale III, posizione economica F1, di cui al concorso per personale non dirigenziale bandito con decreto del Ministero dell'istruzione n. 61 del 22 luglio 2021, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *– 4a serie speciale n. 59 del 27 luglio 2021, destinate all'ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, sono prorogate fino al 31 dicembre 2024 per le assunzioni in ruolo presso il medesimo ufficio scolastico regionale, mediante lo scorrimento di graduatorie concorsuali per personale di qualifica equivalente, messe a disposizione dalla regione autonoma Friuli Venezia Giulia o da enti locali della medesima regione, sulla base dei criteri di inquadramento e della corrispondenza tra i livelli economici regolati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2023, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 20 del 25 gennaio 2024, previo decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la regione autonoma Friuli Venezia Giulia».*

Art. 6.

Proroga di termini in materia di università e ricerca

1. All'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, relativo alla nomina dei componenti dell'organo direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), al primo periodo la parola: «due» *è sostituita* dalla seguente: «tre».

2. All'articolo 1, comma 1145, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativo all'erogazione dei mutui concessi per interventi di edilizia universitaria dalla Cassa depositi e prestiti Spa, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

3. Il termine di cui all'articolo 6, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo allo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio di talune professioni, è prorogato al 31 dicembre 2024. La disposizione di cui al primo periodo non si applica alle professioni indicate all'articolo 1 della legge 8 novembre 2021, n. 163, nonché a coloro che hanno conseguito una delle lauree professionalizzanti di cui all'articolo 2 della medesima legge.

4. All'articolo 14, comma 6-*quaterdecies*, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, relativo ad assegni di ricerca, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2024».

5. All'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo al termine per la conclusione dei lavori delle Commissioni nazionali per l'abilitazione scientifica nazionale, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «15 febbraio 2024».

6. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, relativo alle graduatorie nazionali *per le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)*, le parole: «2022-2023 e 2023-2024» *sono sostituite* dalle seguenti: «2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025».

7. All'articolo 3-*quater* del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, relativo al reclutamento di personale docente e di personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «a decorrere dall'anno accademico 2024/2025» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno accademico 2025/2026» e le parole: «entro il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2024»;
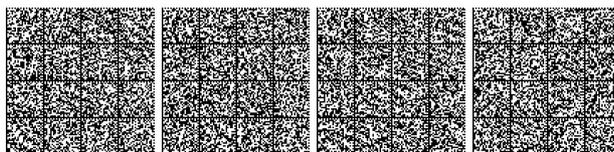
b) al comma 2, le parole: «a decorrere dall'anno accademico 2024/2025» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno accademico 2025/2026».

8. All'articolo 6, comma 4-*ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo al reclutamento di personale docente del comparto AFAM, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «per l'anno accademico 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025»;

b) le parole: «agli articoli 35, comma 3, lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *e)*, e 35-*bis*» *sono sostituite* dalle seguenti: «all'articolo 35, comma 3, lettere *a)*, *b)*, *c)* ed e)*, e comma* 5-bis*,* e all'articolo 35-*bis*».

8-bis. *All'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, concernente lo stanziamento destinato ai collegi di merito accreditati, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, per l'anno 2024, di 1 milione di euro».*

8-ter. *Possono accedere ai contributi finanziati con le risorse di cui al comma 8*-bis *solo gli enti che erogano un numero di borse di studio o di agevolazioni in favore degli studenti del collegio di merito per un importo globale superiore a un terzo della sommatoria delle rette per l'anno accademico di riferimento. In sede di accertamento dei requisiti di accreditamento di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 673 dell'8 settembre 2016, il Ministero dell'università e della ricerca verifica il rispetto dei requisiti di cui al primo periodo del presente comma per l'accesso al contributo.*

8-quater. *Agli oneri derivanti dal comma 8*-bis*, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

8-quinquies. *Al fine di consentire la prosecuzione delle attività di ricerca di nuove strategie terapeutiche per malattie neurodegenerative, del neurosviluppo e per altri gravi disturbi del sistema nervoso, l'autorizzazione di spesa in favore della Fondazione EBRI (European Brain Research Institute), di cui all'articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è prorogata per l'importo di 1 milione di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca».*

Art. 7.

Proroga di termini in materia di cultura

1. All'articolo 15-*bis*, comma 6, lettera *a)*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, relativo alla segreteria tecnica di progettazione di cui si avvale l'ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, le parole: «sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «otto anni».

2. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, relativo all'incremento del personale facente capo alla segreteria tecnica di progettazione di cui si avvale l'ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, le parole: «al 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al 2024».

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024, *cui si provvede* mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione *di spesa* di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

4. All'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativo al Comitato promotore delle celebrazioni legate alla figura di Pietro Vannucci detto «Il Perugino», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quinto periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) dopo il nono periodo sono aggiunti i seguenti: «Per l'anno 2024 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per le spese di funzionamento del Comitato promotore e per i rimborsi delle spese spettanti ai componenti dello stesso Comitato. *Agli oneri derivanti dal decimo periodo del presente comma, pari a 100.000 euro per l'anno 2024,* si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.».

5. All'articolo 38-*bis*, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, relativo alle semplificazioni amministrative per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024» e le parole: «1.000 partecipanti» sono sostituite dalle seguenti: «2.000 partecipanti».

5-bis. *All'articolo 22, comma 2*-octies*, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, relativo alle assunzioni di personale artistico e tecnico delle fondazioni lirico-sinfoniche, le parole: «31 dicembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».*

6. All'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».

6-bis. *A decorrere dal 1° aprile 2024, gli incarichi di collaborazione per assicurare lo svolgimento delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio degli uffici periferici, di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020,*

n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere conferiti previa selezione comparativa dei candidati e per la durata massima di sei mesi e comunque non eccedente il termine del 31 dicembre 2024, entro il limite di spesa di euro 6.961.000 per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 6.961.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

6-ter. *All'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in materia di incarichi dirigenziali non generali del Ministero della cultura, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;*

b) *dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «In deroga a quanto previsto dal quarto periodo, i contratti relativi a detti incarichi, limitatamente alle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio nel numero massimo di 7, già conferiti e in essere al 31 dicembre 2023, cessano di avere efficacia decorsi tre anni dal conferimento o, in ogni caso, il 31 dicembre 2024».*

6-quater. *Le contabilità ordinarie intestate alle Direzioni regionali Musei accorpate ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera* f)*, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 ottobre 2023, n. 167, continuano a operare fino al 31 dicembre 2024 per consentire agli istituti accorpanti di esaurire le disponibilità residue accertate alla data di entrata in vigore del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 167 del 2023.*

6-quinquies. *All'articolo 183, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, concernente la ripartizione della quota del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, le parole: «Fondo unico per lo spettacolo» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo» e le parole: «2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2022, 2023 e 2024»;*

b) *al secondo periodo, le parole: «entro il 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2024» e le parole: «l'attività svolta nel 2022» sono sostituite dalle seguenti: «l'attività svolta nel 2023».*

Art. 7 - *bis*

Misure per l'innovazione digitale dell'editoria

1. Il contributo per favorire la conversione in digitale e la conservazione degli archivi multimediali delle imprese, di cui all'articolo 30-quater*, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è concesso, alle condizioni e con le modalità ivi previste, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024.*

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c)*, della medesima legge n. 198 del 2016, e all'articolo 1, comma 616, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.*

Art. 8.

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, relativo agli adempimenti previsti dal decreto di finanziamento di alcuni interventi, è prorogato al 31 dicembre 2024 con riferimento agli adempimenti previsti per l'aeroporto di Firenze.

2. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, relativo all'operatività dell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «a settantotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «a ottantuno mesi»;

b) al comma 7, le parole: «e 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 2.200.000 euro per l'anno 2024».

3. *Agli oneri derivanti dal comma 2*, pari a 2.200.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

3-bis. *All'articolo 199, comma 1, lettera* b)*, quarto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo all'erogazione di contributi in favore del soggetto fornitore di lavoro portuale e delle imprese autorizzate allo svolgimento di operazioni portuali, titolari di contratti di appalto e di attività comprese nel ciclo operativo, da parte delle Autorità di sistema portuale, dopo la parola: «Ucraina» sono inserite le seguenti: «e della recente crisi nel Medio Oriente e nel Mar Rosso» e dopo le parole: «per l'anno 2023» sono inserite le seguenti: «e di 2 milioni di euro per l'anno 2024». Alla compensa-*

zione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

4. All'articolo 13, comma 17-*bis*, terzo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo a disposizioni in materia di trasporto ferroviario, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

5. All'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, relativo alla realizzazione, mediante procedure di affidamento semplificate, degli interventi finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza *e del Piano* nazionale complementare, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».

5-bis. *All'articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in materia di responsabilità erariale, le parole: «30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».*

6. All'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, relativo al divieto di circolazione di veicoli a motore delle categorie M2 e M3 adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «Euro 2» sono inserite le seguenti: «a decorrere dal 31 gennaio 2024»;

b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 15 gennaio 2024, comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco dei veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 2 adibiti al trasporto pubblico locale per i quali, al fine di consentire la continuità e la regolarità del servizio di trasporto pubblico locale, è richiesto l'esonero dal divieto di cui al primo periodo esclusivamente per l'anno 2024.»;

c) al quarto periodo, dopo le parole: «dei veicoli con caratteristiche antinquinamento» sono inserite le seguenti: «Euro 2 e»;

d) al quinto periodo, dopo le parole: «l'esonero dei veicoli» sono inserite le seguenti: «Euro 3» e le parole: «delle risorse di cui al quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «delle risorse di cui al quinto periodo»;

e) dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con apposito decreto da adottare entro il 31 gennaio 2024, *dispone* l'esonero dei veicoli Euro 2 di cui al quarto periodo e definisce le modalità di verifica e monitoraggio dell'utilizzo delle risorse di cui al quinto periodo.».

6-bis. *All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo alla revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».*

6-ter. *All'articolo 13, comma 6-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo allo svolgimento delle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle abilitazioni alla guida di veicoli a motore, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».*

7. All'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo alle procedure semplificate di affidamento dei lavori, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».

8. All'articolo 36 del *decreto-legge 6 luglio* 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, relativo alle attività dell'ANAS, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis*:

1) al primo periodo, dopo le parole: «*a)*, *b)* e *c)*» sono inserite le seguenti: «, a titolo di onere di investimento»;

2) al secondo periodo, le parole: «a decorrere» sono soppresse e dopo le parole: «dal 1° gennaio 2022» sono inserite le seguenti: «al 31 dicembre 2023»;

b) dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente:

«3-*ter*. A decorrere dal 1° gennaio 2024, gli oneri di investimento di cui al primo periodo del comma 3-*bis*, comprensivi delle spese di progettazione degli interventi, sono riconosciuti all'ANAS S.p.A. nella misura non superiore al 12,5 per cento del totale dello stanziamento destinato alla realizzazione dell'intervento con esclusione delle spese previste da altre disposizioni di legge o regolamentari o inserite nel quadro economico di progetto approvato. Entro il predetto limite percentuale, le eventuali risorse che residuano rispetto alle spese effettivamente sostenute da parte *dell'ANAS S.p.A.* e verificate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze della contabilità analitica, rimangono a disposizione *della società*».

9. All'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, relativo all'aggiornamento dei piani *economico-finanziari* dei concessionari, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Entro il 30 marzo 2024 le società concessionarie per le quali è intervenuta la scadenza del periodo regolatorio quinquennale presentano le proposte di aggiornamento dei piani economico-finanziari predisposti in conformità alle delibere adottate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché alle disposizioni emanate dal concedente. L'aggiornamento dei *piani economico-finanziari*, presentati entro il termine del 30 marzo 2024 conformemente alle modalità stabilite, è perfezionato entro il 31 dicembre 2024. Nelle more degli aggiornamen-

ti convenzionali, le tariffe autostradali relative alle concessioni di cui al primo periodo sono incrementate nella misura del 2,3 per cento, corrispondente all'indice di inflazione *previsto per l'anno 2024 dalla Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2023*. Gli adeguamenti, in eccesso o in difetto, rispetto ai predetti incrementi tariffari sono definiti in sede di aggiornamento dei *piani economico-finanziari*.».
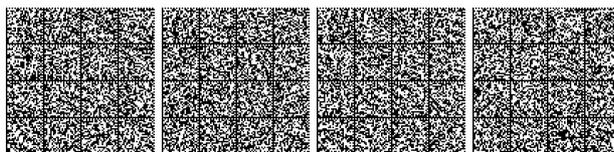
9-bis. *All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, in materia di approvazione di varianti ai progetti di infrastrutture strategiche, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *le parole: «dal 2019 al 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2019 al 2024»;*

b) *dopo le parole: «Comitato interministeriale per la programmazione economica» sono inserite le seguenti: «e lo sviluppo sostenibile» e la parola: «CIPE», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «CIPESS».*

10. All'articolo 35, comma 1-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «In ogni caso la scadenza del rapporto concessorio inerente alla gestione delle tratte autostradali da parte della Società Autostrada Tirrenica S.p.a. è fissata, indipendentemente dalla revisione della convenzione unica di cui al secondo periodo, alla data del 31 ottobre 2028.».

10-bis. *All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, in materia di attività di salvamento acquatico, le parole: «31 marzo 2024», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».*

10-ter. *Fino al 30 giugno 2024, in deroga all'articolo 122 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le macchine agricole indicate all'articolo 57 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono soggette all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi solo se poste in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.*

Art. 9.

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

1. All'articolo 5-*ter*, comma 3, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, relativo a speciali misure in favore di imprese che esportano in Ucraina, nella Federazione russa o in Bielorussia, ovvero vi hanno filiali o partecipate, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2024».

2. All'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante misure in favore delle imprese esportatrici a seguito della crisi in atto in Ucraina, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2024».

3. All'articolo 48, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo ad interventi per il completamento della realizzazione del Tecnopolo di Bologna, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

4. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, relativo alla riassegnazione allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di contributi per il sostegno alle forze armate e di sicurezza afghane restituiti dalle competenti organizzazioni internazionali, le parole: «negli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022, 2023 e 2024».

Art. 10.

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della difesa

1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, concernente le modalità di deposito di atti, documenti e istanze nei procedimenti penali militari, è prorogata fino al 31 dicembre 2024.

1-bis. *Al fine di garantire la continuità dei contratti di apprendistato e di formazione e lavoro presso l'Agenzia industrie difesa, i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2*-bis *del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono prorogati per un ulteriore anno, ferma restando la durata massima di due anni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.280.000 euro per l'anno 2024 e a 256.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.*

Art. 10 - *bis*

Disposizioni concernenti la corresponsione dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per l'anno 2024

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, le parole: «per gli anni 2020, 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024» e le parole: «nel 2020, 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2024».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 185.328 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi

di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

Art. 11.

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della giustizia

1. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 26-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, relativo ai corsi di formazione per magistrati con funzioni direttive o semidirettive, è differita al 31 dicembre 2024. Sino a tale data possono concorrere all'attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi, sia requirenti che giudicanti, sia di primo che di secondo grado, i magistrati che abbiano frequentato il corso di formazione di cui all'articolo 26-*bis* del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 o che abbiano presentato domanda di partecipazione al corso medesimo, nonché coloro che nei cinque anni precedenti al termine finale per la presentazione della domanda indicato nel bando di concorso abbiano svolto funzioni direttive o semidirettive, anche solo per una frazione del periodo indicato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bandi per il conferimento di funzioni direttive o semidirettive già pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto. I magistrati cui sono conferite funzioni direttive o semidirettive sono tenuti a partecipare al corso di formazione entro sei mesi dal conferimento delle stesse, salvo che lo abbiano frequentato nei cinque anni precedenti o che abbiano svolto tali funzioni anche solo per una frazione del medesimo periodo.

3. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di smaltimento delle pendenze stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, quando il termine massimo di permanenza dei magistrati presso lo stesso ufficio giudiziario con le medesime funzioni o nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro, individuato dal Consiglio superiore della magistratura (CSM) in applicazione dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, scade in data antecedente al 31 dicembre 2024, esso è prorogato fino a tale data.

4. Fino al 31 dicembre 2024, il periodo di tempo non superiore a sei mesi di cui all'articolo 34 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, e il termine di sei mesi di cui all'articolo 10-*bis*, terzo comma, secondo periodo, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, concernenti l'assunzione delle funzioni in caso di tramutamenti successivi, sono elevati a un anno.

4-bis. *Le disposizioni dell'articolo 1, comma 381, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, concernenti il tirocinio dei magistrati ordinari, si applicano anche per il tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito dei concorsi banditi fino all'anno 2023.*

4-ter. *Per l'attuazione delle disposizioni del comma 4-*bis *è autorizzata la spesa di 3.392.802 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 668.616 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, cui si provvede mediante riduzione, nella misura di 3.392.802 euro annui a decorrere dall'anno 2026, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.*

5. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, concernente la possibilità di delegare al giudice onorario specifici adempimenti per i procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale davanti al tribunale per i minorenni, le parole: «Sino al 30 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Sino alla data di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149».

5-bis. *All'articolo 4*-ter*, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, concernente la sospensione dell'efficacia di norme in materia di notificazioni eseguite dagli avvocati, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».*

5-ter. *All'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in materia di dichiarazioni sostitutive degli imprenditori ai fini dell'accesso alla composizione negoziata della crisi, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».*

6. Per l'anno 2024, le elezioni dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, sono differite dal mese di aprile al mese di dicembre. Fino all'insediamento dei nuovi organi eletti ai sensi del primo periodo restano in carica i consigli giudiziari e il consiglio direttivo della Corte di cassazione precedenti.

6-bis. *All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, in materia di divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».*

6-ter. *All'articolo 14, comma 12*-ter*, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in materia di personale del Ministero della giustizia, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».*

6-quater. *All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, relativo alla disciplina transitoria dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, le parole: «undici anni» sono sostituite dalle seguenti: «dodici anni».*

6-quinquies. *All'articolo 4*-quater*, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, relativo alla proroga della disciplina speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato,*

le parole: «alla sessione da indire per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alle sessioni da indire per gli anni 2023 e 2024».

6-sexies. *All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, relativo all'iscrizione nell'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, le parole: «undici anni» sono sostituite dalle seguenti: «dodici anni».*

7. All'articolo 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di giudizi di impugnazione, le parole: «sino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine del 31 dicembre 2023, di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87,» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 30 giugno 2024».

8. All'articolo 21-*quinquies* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, recante misure per la funzionalità degli uffici giudiziari, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 3, le parole: «al 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al 2024».

9. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, relativo al termine di efficacia della modifica delle circoscrizioni giudiziarie *dell'Aquila e di Chieti*, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2026».

10. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 è autorizzata la spesa di euro 1.520.000 per l'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, del Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11-bis. *Al fine di garantire l'aggiornamento delle procedure elettorali per l'elezione degli organi di cui agli articoli 3 e 16 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, lo svolgimento delle prime elezioni dei suddetti organi successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è rinviato per un periodo non superiore a sei mesi.*

11-ter. *Nelle more di una riforma complessiva dell'Ordine dei giornalisti, nelle prime elezioni del Consiglio dell'Ordine dei giornalisti successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il voto è espresso da remoto con modalità telematiche o in presenza per mezzo di schede.*

Art. 12.

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

1. All'articolo 12 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo allo stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in provincia di Genova, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024»;

b) al comma 5, quarto periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».

2. All'articolo 17-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, relativo alla ricognizione e alla riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni».

2-bis. *Al comma 2*-septies *dell'articolo 6 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, in materia di semplificazione delle procedure relative a progetti per la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici, le parole: «per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».*

3. All'articolo 11, comma 8-*undecies*, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, concernente l'adeguamento ai criteri di cessazione della qualifica di rifiuto per i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e per altri rifiuti inerti di origine minerale, le parole: «Conseguentemente, il» sono sostituite dalla seguente: «Il» e le parole: «ulteriori sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».

4. La durata degli organi dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) che alla data di entrata in vigore del presente decreto non siano stati ricostituiti ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, è prorogata al 30 aprile 2024.

5. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, in materia di riutilizzo delle acque reflue depurate a uso irriguo, le parole: «*al 31 dicembre 2023*» sono sostituite dalle seguenti: «*alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024» e le parole: «del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «del medesimo regolamento (UE) 2020/741*».

6. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, relativo al sito di interesse nazionale di Taranto, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «, senza diritto ad alcun compenso e senza altri oneri per la finanza pubblica,» sono soppresse;

b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Con il decreto di cui al primo periodo è altresì individuato il compenso del Commissario, in misura non superiore a quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.»;

c) al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

d) dopo l'undicesimo periodo, è inserito il seguente: «Agli oneri relativi al compenso del Commissario si provvede, nel limite di euro 132.700 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

*6-*bis. *Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 18 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in materia di durata dell'incarico del Commissario straordinario per il risanamento delle baraccopoli di Messina, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».*

*6-*ter. *Al comma 4 dell'articolo 11-*ter *del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in materia di durata dell'incarico di sub-commissario per il risanamento delle baraccopoli di Messina, le parole: «sino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2025».*

*6-*quater. *Agli oneri derivanti dai commi 6-*bis *e 6-*ter*, pari a euro 347.000 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

*6-*quinquies. *All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 835, primo periodo, concernente il termine di operatività del Nucleo di ricerca e valutazione sulle condizioni che determinano il divieto di immissione di specie ittiche non autoctone, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 settembre 2024»;*

b) *al comma 837-*bis*, concernente l'applicazione di disposizioni in materia di immissione di specie ittiche non autoctone, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2025».*

*6-*sexies. *Al comma 115 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, in materia di impianti di distribuzione dei carburanti, le parole: «entro il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2024».*

*6-*septies. *All'articolo 265, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente il regime transitorio in materia di rifiuti prodotti dalle navi e di residui di carico, le parole: «termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».*

*6-*octies. *All'allegato 1, punto 2, primo periodo, del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, in materia di aggiornamento professionale dei tecnici competenti in acustica, le parole: «5 anni» sono sostituite dalle seguenti: «8 anni».*

Art. 12 - *bis*

Modifica all'articolo 40-*ter* del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, in materia di semplificazione degli adempimenti relativi ai recipienti a pressione

*1. All'articolo 40-*ter*, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, dopo le parole: «con capacità complessiva superiore a 13 metri cubi» sono inserite le seguenti: «si applica fino al 31 dicembre 2024 e».*

Art. 13.

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

1. L'articolo 78, comma 1-*quater*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:

«1-*quater*. In considerazione del perdurare della crisi energetica collegata alla guerra in Ucraina, dell'aumento dei tassi di interesse bancario, nonché degli eccezionali eventi metereologici, verificatisi nel corso del 2023, che hanno procurato danni alle coltivazioni, ed al fine di garantire liquidità alle *imprese agricole nonché a quelle della pesca e dell'acquacoltura*, fino al 31 dicembre 2024, qualora per l'erogazione di aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche sia prevista l'erogazione a titolo di anticipo e di saldo, le amministrazioni competenti possono rinviare l'esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1-*quinquies*, lettere *b)* e *c)*, al momento dell'erogazione del saldo. In tale caso il pagamento in anticipo è sottoposto a clausola risolutiva.».

2. All'articolo 8-*ter*, comma 2-*bis*, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo al contenimento della diffusione del batterio Xylella fastidiosa, le parole: «l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «gli anni 2023 e 2024.».

3. All'articolo 11, comma 5-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo alla revisione delle macchine agricole, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) alla lettera a)*, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;*

a) alla lettera *b)*, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) alla lettera *c)*, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

*3-*bis. *All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui al predetto articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004 iscritti nella previdenza agricola, diversi dalle società che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre*

2006, n. 296, concorrono, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:

a) *fino a 10.000 euro, 0 per cento;*

b) *oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, 50 per cento;*

c) *oltre 15.000 euro, 100 per cento».*

3-ter. *Il fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, è incrementato di 89,8 milioni di euro per l'anno 2027.*

3-quater. *Agli oneri derivanti dal comma 3*-bis*, valutati in 220,1 milioni di euro per l'anno 2025 e in 130,3 milioni di euro per l'anno 2026, nonché dal comma 3*-ter*, pari a 89,8 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:*

a) *quanto a 220,1 milioni di euro per l'anno 2025 e a 130,3 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209;*

b) *quanto a 89,8 milioni di euro per l'anno 2027, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3*-bis.

3-quinquies. *Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024, di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 677287 del 24 dicembre 2021, pubblicato per comunicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 32 dell'8 febbraio 2022, quale unico strumento programmatico nazionale del settore delle produzioni acquatiche nell'ambito della politica agroalimentare italiana, necessario al raggiungimento di quanto previsto dalla politica comune della pesca dell'Unione europea in materia di conservazione della biodiversità e di sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle attività produttive, il termine fissato per l'attuazione delle azioni previste dai Programmi dell'anno 2023 è prorogato al 31 dicembre 2024. Le risorse destinate all'attuazione del Programma nazionale di cui al primo periodo sono incrementate di 4 milioni di euro per l'anno 2024.*

3-sexies. *Con uno o più provvedimenti direttoriali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro il 31 marzo 2024, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del comma 3*-quinquies.

3-septies. *Agli oneri derivanti dal comma 3*-quinquies*, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.*

Art. 14.

Proroga di termini in materia di sport

1. All'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo al mandato del Presidente e degli altri organi in carica dell'Istituto per il credito sportivo, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2024».

2. All'articolo 44, comma 8-*quinquies*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, riguardante il termine delle attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

2-bis. *Il comma 6*-quater *dell'articolo 25 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in materia di comunicazioni ai centri per l'impiego relative a lavoratori sportivi, è sostituito dal seguente:*

«6-quater. *In sede di prima applicazione, relativamente ai soggetti di cui al comma 6*-bis*, le comunicazioni di cui al comma 6*-ter*, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio-dicembre 2023, possono essere effettuate, senza incorrere in alcuna sanzione, entro il 31 marzo 2024».*

2-ter. *All'articolo 35, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in materia di regime previdenziale di figure professionali sportive, le parole: «entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2024».*

2-quater. *Sulle somme di cui all'articolo 36, comma 6*-quater*, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2024, non si applicano le ritenute alla fonte previste dall'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro; se l'ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte.*

2-quinquies. *Agli oneri derivanti dal comma 2*-quater*, valutati in 1.380.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 1.380.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.*

Art. 15.

Proroga dell'attività della Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni - LEP

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 793, alinea, le parole: «, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse;

b) al comma 795, le parole: «Entro sei mesi dalla conclusione delle attività di cui al comma 793» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2024»;

c) al comma 797, le parole: «nei termini stabiliti dai commi 793 e 795» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine stabilito dal comma 795» e le parole: «del termine di dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «del suddetto termine».

Art. 16.

Proroga di termini in materia di editoria

1. Nelle more dell'espletamento delle procedure di gara di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, e comunque non oltre il 30 giugno 2024, e al fine di evitare interruzioni nell'erogazione del servizio, il 35 per cento del valore medio complessivo*, negli anni 2018-2022,* dei contratti stipulati dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri con le Agenzie di stampa risultate vincitrici della procedura di gara *del 2017 è ripartito* fra le Agenzie di stampa iscritte nell'Elenco delle Agenzie di stampa di rilevanza nazionale che alla data del 31 dicembre 2023 risultano titolari di un contratto stipulato in esito alla procedura di cui al bando di gara inviato alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea in data 16 giugno 2017.

2. Il valore da ripartire per ciascuna Agenzia di stampa ai sensi del comma 1 è calcolato sulla base del numero medio dei giornalisti assunti negli ultimi cinque anni con contratto a tempo pieno e indeterminato, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2023, recante «Requisiti e parametri per l'iscrizione nell'elenco delle Agenzie di rilevanza nazionale».

3. Le Agenzie di stampa titolari dei contratti ai sensi del comma 1 e 2 provvedono ad erogare i servizi essenziali per il *Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale* in aggiunta ai servizi forniti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 198 del 2022 e del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023.

4. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato ad acquistare dalle Agenzie di stampa di cui al comma 1 i servizi essenziali per il *Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale* di cui al comma 3 secondo le modalità previste dall'articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 198 del 2022 e dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023.

4-bis. *All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente il differimento dei termini per la riduzione e l'abolizione dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, le parole: «settantadue mesi» sono sostituite dalle seguenti: «novantasei mesi».*

5. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 17.

Interventi del Fondo complementare al PNRR riservati alle Aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 7-*bis*, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e la Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 sono autorizzati, anche in deroga ai termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti con scadenza al 31 dicembre 2023, quali soggetti attuatori, a dare continuità agli interventi del *Fondo complementare* al Piano nazionale di ripresa e resilienza riservati alle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016. Per effetto di quanto previsto dal primo periodo i soggetti responsabili degli interventi sono autorizzati ad assumere obbligazioni giuridicamente vincolanti di durata pluriennale.

1-bis. *Per le medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo e per garantire la più ampia partecipazione dei settori imprenditoriali delle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016, in considerazione della complessità territoriale risultante dall'accorpamento di cinque circoscrizioni territoriali preesistenti, la disposizione transitoria di cui all'articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, in materia di determinazione del numero dei componenti dei consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituite a seguito di accorpamento ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580, si applica agli organi della camera di commercio delle Marche per due mandati successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; per la stessa durata la giunta della medesima camera di commercio è composta dal presidente e da un numero di membri pari a nove. Resta fermo il limite complessivo di spesa di cui all'articolo 1, comma 25*-ter*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. Nella procedura in corso per il rinnovo degli organi della camera di commercio delle Marche, il termine di cui all'articolo 38, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, è prorogato di ulteriori novanta giorni. L'articolo 12 della citata legge n. 580 del 1993 si interpreta nel senso che la designazione dei componenti dei consigli delle camere*

di commercio, industria, artigianato e agricoltura è effettuata dalle organizzazioni rappresentative delle imprese e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori costituite a livello provinciale o pluriprovinciale ovvero, in mancanza, da quelle costituite a livello regionale, ove presenti, o a livello nazionale, con riferimento esclusivo, in ogni caso, alla rappresentatività delle medesime organizzazioni nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza della camera di commercio interessata.

Art. 17 - *bis*

Disposizioni relative agli eventi sismici dell'area etnea

1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente all'evento sismico del 26 dicembre 2018, di cui all'articolo 57, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è ulteriormente differito, senza soluzione di continuità, al 31 dicembre 2024. Alle conseguenti attività si fa fronte a valere sulle risorse già stanziate per l'emergenza, che sono integrate nel limite di ulteriori 1,7 milioni di euro per l'anno 2024, da assegnare con deliberazione del Consiglio dei ministri adottata ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del medesimo codice.

Art. 17 - *ter*

Proroga delle agevolazioni per la zona franca urbana Sisma Centro Italia

1. Al fine di sostenere la ripresa economica e sociale nei territori compresi nella zona franca urbana istituita dall'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le esenzioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 46 sono concesse per l'anno 2024.

2. Le esenzioni di cui al comma 1 sono concesse ai sensi del pertinente regolamento dell'Unione europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») applicabile in funzione del settore dell'attività prevalente svolta dal soggetto beneficiario.

3. All'intervento di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 161 dell'11 luglio 2013, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.*

4. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 sono utilizzate le risorse, nel limite di 11,7 milioni di euro, derivanti da economie e rivenienze dei bandi già emanati dal Ministero delle imprese e del made in Italy per la zona franca urbana di cui al medesimo comma 1, come quantificate con apposito atto ricognitivo del medesimo Ministero. L'importo delle risorse determinato ai sensi del primo periodo costituisce limite massimo di spesa. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 11,7 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Art. 18.

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

1. All'articolo 58-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) al primo periodo, le parole: «dell'associazione Assoprevidenza - Associazione italiana per la previdenza complementare» sono sostituite dalle seguenti: «del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare *(Comitato Previdenza Italia)*, istituito in data 21 febbraio 2011»;

2) al secondo periodo, le parole: «All'Assoprevidenza» sono sostituite dalle seguenti: «Al predetto Comitato»;

3) al terzo periodo, le parole: «All'Assoprevidenza» sono sostituite dalle seguenti: «Al Comitato»;

b) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-*bis*. Il Comitato Previdenza Italia definisce specifici programmi di attività sulla base degli indirizzi formulati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con obbligo di rendiconto al suddetto Ministero secondo quanto disposto dal comma 5-*bis*. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali informa il Parlamento con cadenza biennale delle attività svolte dal Comitato.»;

c) al comma 5, le parole: «Per lo svolgimento dei compiti dell'Assoprevidenza» sono sostituite dalle seguenti: «Per il funzionamento del Comitato»;

d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-*bis*. Il contributo di cui al comma 5 è erogato direttamente al Comitato Previdenza Italia entro il 31 marzo di ciascun esercizio, previa rendicontazione delle attività svolte e approvazione delle stesse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono *stabiliti* le modalità di rendicontazione delle risorse *da trasferire nonché* gli indirizzi per la programmazione delle attività.».

2. Il contributo di cui all'articolo 58-*bis*, comma 5, del decreto-legge n. 124 del 2019*, come modificato dal comma 1, lettera* c)*, del presente articolo* è erogato direttamente al Comitato entro il 29 febbraio 2024 previa rendicontazione delle attività svolte e approvazione delle stesse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche
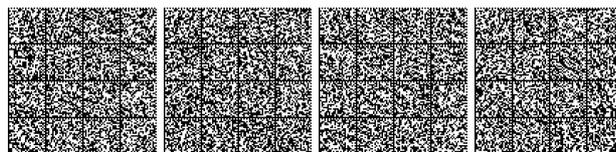
sociali. Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al citato articolo 58-*bis*, comma 5-*bis*, *introdotto dal comma 1, lettera* d)*, del presente articolo* è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. L'articolo 3-*bis* del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla *legge* 10 agosto 2023, n. 112, è abrogato.

4. All'articolo 1, comma 480, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2024, le risorse di cui al primo periodo sono destinate al finanziamento delle attività svolte dagli istituti di patronato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, secondo le modalità ed i criteri di ripartizione definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

*4-*bis*. All'articolo 19, comma 1, lettera* b)*, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di durata del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, le parole: «30 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».*

*4-*ter*. All'articolo 28, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, in materia di incentivi per il lavoro delle persone con disabilità, le parole: «1° agosto 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° agosto 2020».*

*4-*quater*. Il contributo di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, come modificato dal comma 4-*ter* del presente articolo, nel limite delle risorse disponibili nel fondo di cui al medesimo comma 1, può essere riconosciuto per i contratti a tempo indeterminato stipulati fino al 30 settembre 2024.*

*4-*quinquies*. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 4-*quater*, pari a 1.260.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.*

Art. 19.

Proroghe di termini in materie di competenza del sistema di informazione per la sicurezza

1. All'articolo 8, comma 2, alinea, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza, le parole: «Fino al 31 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2024».

2. All'articolo 4, comma 2-*bis*, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in materia di autorizzazione del personale dei servizi di informazione per la sicurezza a colloqui personali con detenuti e internati, le parole: «Fino al 31 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2024».

Art. 20.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

24A01124

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano.

Estratto determina AAM/PPA n. 119/2024 del 16 febbraio 2024

Trasferimento di titolarità: AIN/2024/2.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora intestati alla società Bracco Imaging Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in - via Egidio Folli n. 50 - 20134 Milano, codice fiscale: 05501420961.

Medicinale: IOMERON:

A.I.C. n. 028282085 - «150 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone vetro da 50 ml;

A.I.C. n. 028282097 - «200 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone vetro da 50 ml;

A.I.C. n. 028282109 - «250 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone vetro da 50 ml;

A.I.C. n. 028282111 - «300 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone vetro da 50 ml;

A.I.C. n. 028282123 - «350 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone vetro da 50 ml;

A.I.C. n. 028282135 - «400 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone vetro da 50 ml;

A.I.C. n. 028282150 - «200 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone vetro da 75 ml;

A.I.C. n. 028282174 - «300 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone vetro da 75 ml;

A.I.C. n. 028282198 - «400 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone vetro da 75 ml;

A.I.C. n. 028282200 - «150 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone vetro da 100 ml;

A.I.C. n. 028282212 - «200 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone vetro da 100 ml;
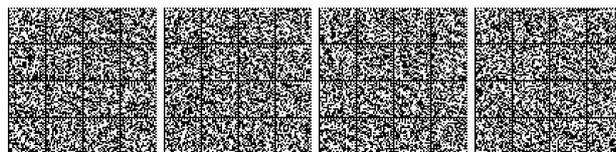
A.I.C. n. 028282224 - «250 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone vetro da 100 ml;

A.I.C. n. 028282236 - «300 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone vetro da 100 ml;

A.I.C. n. 028282248 - «350 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone vetro da 100 ml;

A.I.C. n. 028282251 - «400 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone vetro da 100 ml;

A.I.C. n. 028282275 - «200 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone vetro da 150 ml;

A.I.C. n. 028282287 - «250 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone vetro da 150 ml;

A.I.C. n. 028282299 - «300 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone vetro da 150 ml;

A.I.C. n. 028282301 - «350 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone vetro da 150 ml;

A.I.C. n. 028282313 - «400 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone vetro da 150 ml;

A.I.C. n. 028282337 - «200 mg/ml soluzione - iniettabile« 1 flacone vetro da 200 ml;

A.I.C. n. 028282349 - «250 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone vetro da 200 ml;

A.I.C. n. 028282352 - «300 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone vetro da 200 ml;

A.I.C. n. 028282364 - «350 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone vetro da 200 ml;

A.I.C. n. 028282376 - «400 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone vetro da 200 ml;

A.I.C. n. 028282402 - «250 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone vetro da 250 ml;

A.I.C. n. 028282426 - «350 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone vetro da 250 ml;

A.I.C. n. 028282438 - «400 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone vetro da 250 ml;

A.I.C. n. 028282465 - «300 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone vetro da 500 ml;

A.I.C. n. 028282477 - «350 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone vetro da 500 ml;

A.I.C. n. 028282871 - «400 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone vetro da 500 ml;

A.I.C. n. 028282883 - «300 mg/ml soluzione iniettabile " 1 siringa preriempita da 90 ml;

A.I.C. n. 028282895 - «300 mg/ml soluzione iniettabile " 1 siringa preriempita da 125 ml;

A.I.C. n. 028282907 - «350 mg/ml soluzione iniettabile " 1 siringa preriempita da 125 ml.

Medicinale: PROHANCE.

Confezioni:

«279,3 mg/ml soluzione per infusione» 1 flacone da 5 ml - A.I.C. n. 029055011;

«279,3 mg/ml soluzione per infusione» 1 flacone da 10 ml - A.I.C. n. 029055023;

«279,3 mg/ml soluzione per infusione» 1 flaconcino da 20 ml - A.I.C. n. 029055035;

«279,3 mg/ml soluzione per infusione» 1 flaconcino da 15 ml - A.I.C. n. 029055047;

«279,3 mg/ml soluzione per infusione» 1 siringa preriempita da 5 ml - A.I.C. n. 029055050;

«279,3 mg/ml soluzione per infusione» 1 siringa preriempita da 10 ml - A.I.C. n. 029055062;

«279,3 mg/ml soluzione per infusione» 1 siringa preriempita da 15 ml - A.I.C. n. 029055074;

«279,3 mg/ml soluzione per infusione» 1 siringa preriempita da 17 ml - A.I.C. n. 029055086;

«279,3 mg/ml soluzione per infusione» 1 flacone da 50 ml - A.I.C. n. 029055124;

«279,3 mg/ml soluzione per infusione» 1 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 029055136.

Medicinale: PRONTOBARIO COLON.

Confezione:

«94,015 g polvere per sospensione rettale» sacca 400 g.

Medicinale: PRONTOBARIO HD.

Confezione:

«98,45 g polvere per sospensione orale» contenitore monodose - A.I.C. n. 028558017;

in seguito alla procedura di fusione per incorporazione, alla società Bracco Imaging S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in - via Egidio Folli n. 50 - 20134 Milano, codice fiscale: 07785990156.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali sopraindicati deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti dei medicinali, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Proroga commercializzazione lotti già prodotti e non ancora rilasciati

È autorizzata la proroga della commercializzazione, con foglio illustrativo ed etichette non aggiornate, dei seguenti lotti già prodotti e non ancora rilasciati alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto:

Medicinale	AIC Confezione	Lotti
IOMERON		
«300 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone vetro da 500 ml	028282465	KP3812A
«400 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone vetro da 500 ml	028282871	MP3819D MP3820C MP3821A MT4801C
«200 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone vetro da 100 ml	028282212	GP2551D
«300 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone vetro da 100 ml	028282236	KP3569F
«400 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone vetro da 100 ml	028282251	MP3587C
«350 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone vetro da 150 ml	028282301	LP3659A
«350 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone vetro da 200 ml	028282364	LP3712B LP3713C
«400 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone vetro da 50 ml	028282135	MP3356D
«400 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone vetro da 200 ml	028282376	MP3709A MP3710A
«350 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone vetro da 250 ml	028282426	LP3752A

I lotti sopracitati possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A01018
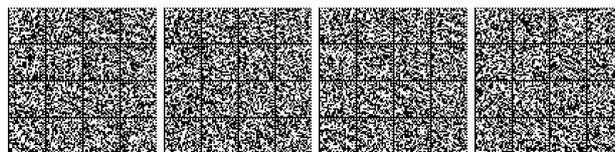
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di atenololo, «Atenololo AHCL».

Estratto determina AAM/PPA n. 121/2024 del 16 febbraio 2024

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della variazione approvata dallo Stato Membro di Riferimento (RMS): tipo II C.I.2.b), aggiornamento del paragrafo 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e della corrispondente sezione del foglio illustrativo in linea con il prodotto di riferimento relativamente al medicinale ATENOLOLO AHCL.

Confezioni:

A.I.C. n. 041098017 - «25 mg compresse» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 041098029 - «25 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 041098031 - «25 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 041098043 - «25 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 041098056 - «25 mg compresse» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 041098169 - «25 mg compresse» 100 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 041098171 - «25 mg compresse» 500 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 041098183 - «25 mg compresse» 1000 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 041098219 - «25 mg compresse» 5000 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 041098068 - «50 mg compresse» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 041098070 - «50 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 041098082 - «50 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 041098094 - «50 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 041098106 - «50 mg compresse» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 041098195 - «50 mg compresse» 500 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 041098221 - «50 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 041098245 - «50 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 041098118 - «100 mg compresse» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 041098120 - «100 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 041098132 - «100 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 041098144 - «100 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 041098157 - «100 mg compresse» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 041098207 - «100 mg compresse» 500 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 041098233 - «100 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Codice di procedura europea: NL/H/1845/001-003/II/022.

Codice pratica: VC2/2022/332.

Titolare A.I.C.: Accord Healthcare, S.L.U., con sede legale in World Trade Center, Moll de Barcelona, s/n, Edifici Est 6ª planta, 08039 Barcelona, Spagna.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A01019

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di acido fusidico e idrocortisone acetato, «Fucidin H».

Estratto determina AAM/PPA n. 123/2024 del 16 febbraio 2024

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito del *worksharing* approvato dallo Stato membro di riferimento (RMS), costituito da:

una variazione tipo IB B.II.b.1.e), introduzione nuovo sito di produzione del prodotto finito FUCIDIN H crema;

una variazione tipo IAin B.II.b.1.a), introduzione nuovo sito di confezionamento secondario del prodotto finito «Fucidin H» crema;

una variazione tipo IAin B.II.b.1.b), introduzione nuovo sito di confezionamento primario del prodotto finito «Fucidin H» crema;

una variazione tipo IAin B.II.b.2.c.2), introduzione del sito LEO Pharma Manufacturing Italy S.r.l. - via E. Schering 21 - 20054 Segrate (MI), Italia, per il controllo e rilascio dei lotti del prodotto finito «Fucidin H» crema;

una variazione tipo IA B.II.e.4.a), modifica minore del contenitore;

una variazione tipo IA B.II.e.4.a), modifica minore del contenitore;

una variazione tipo IB B.II.b.3.z), modifica minore del processo di fabbricazione;

una variazione tipo IB B.II.b.4.a), modifica della dimensione del lotto;

una variazione tipo II B.II.b.3.b), modifica del processo di fabbricazione;

una variazione tipo II B.II.a.3.b.2), modifica della composizione di un eccipiente del prodotto finito «Fucidin H» crema.

Si autorizza la modifica del paragrafo 6 del foglio illustrativo come di seguito riportato
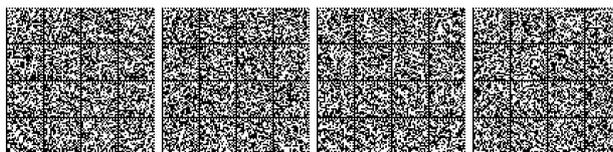
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

(…)

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:

LEO Pharma A/S - Industriparken 55 - DK – 2750 Ballerup - Danimarca.

Concessionario per l'Italia: LEO Pharma S.p.A. - via Elio Vittorini n. 129 - 00144 Roma.

Produttore:

LEO Laboratories Limited – Cashel Road – Dublino 12 (Irlanda).

LEO Pharma Manufacturing Italy S.r.l - via E. Schering 21 - 20054 Segrate (MI) - Italia.

(…)

relativamente al medicinale «Fucidin H»

Confezioni:

A.I.C. n. 034560033 - «20 mg/g + 10 mg/g crema» 1 tubo in AL da 5 g;

A.I.C. n. 034560019 - crema 1 tubo 15 g;

A.I.C. n. 034560021 - crema 1 tubo 30 g.

Codice di procedura europea: DK/H/XXXX/WS/204.

Codice pratica: VC2/2022/37.

Titolare A.I.C.: Leo Pharma A/S, con sede legale e domicilio fiscale in Industriparken 55, 2750 Ballerup, Danimarca.

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, entro e non oltre i sei mesi dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A01020

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di cladribina, «Leustatin».

Estratto determina AAM/PPA n. 124/2024 del 16 febbraio 2024

Si autorizza il seguente *grouping* di variazione tipo II, costituito da:

una variazione tipo IB B.II.d.2.d), modifica della procedura di prova del prodotto finito - Altre modifiche di una procedura di prova (comprese sostituzioni o aggiunte): modifica del metodo di farmacopea per il *test* delle endotossine effettuato sul prodotto finito per il sito di produzione aggiunto;

una variazione tipo II B.II.b.1.c), sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito - sito in cui sono effettuate tutte le operazioni di fabbricazione, ad eccezione del rilascio dei lotti, del controllo dei lotti e del confezionamento secondario, o destinato alle forme farmaceutiche prodotte attraverso procedimenti di fabbricazione complessi: aggiunta di un nuovo sito produttivo di prodotto finito;

tipo IAin B.II.b.1.a), sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito - *a)* sito di confezionamento secondario: aggiunta di un sito di confezionamento secondario;

tipo IAin B.II.b.2.c.2), modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito - sostituzione o aggiunta di un fabbricante responsabile dell'importazione e/o del rilascio dei lotti - compresi il controllo dei lotti/le prove: aggiunta del sito di rilascio dei lotti compresi i *test* di controllo, Eurofins Analytical Services Ungheria Kft., Ungheria, per il medicinale prodotto presso il nuovo sito aggiunto;

tipo IB B.II.b.5.z), modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito – altro: modifica del metodo di farmacopea per il test delle endotossine per il sito aggiunto, effettuato *in-process*;

tipo IA B.II.e.7.b), modifica del fornitore di elementi o di dispositivi di confezionamento (quando sono menzionati nel fascicolo) - *b)* sostituzione o aggiunta di un fornitore: aggiunta di un fornitore di vial, per il nuovo sito in aggiunta;

tipo IA B.II.e.2.c), modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del confezionamento primario del prodotto finito - soppressione di un parametro di specifica non significativo (ad esempio soppressione di un parametro obsoleto) – eliminazione del *test* «*sulfur treatment test*» dalle specifiche delle vial di vetro per il nuovo sito in aggiunta.

Si autorizza la modifica del foglio illustrativo per l'aggiunta del sito di seguito descritto

Produttore: Eurofins Analytical Services Hungary Kft. Kerulet, Anonymus Utca 6/IV, IV Kerulet, Budapest, 1045, Ungheria

relativamente al medicinale LEUSTATIN

Confezione:

A.I.C. n. 029005016 - «10 mg/10 ml soluzione per infusione» 7 flaconi da 10 ml.

Codice pratica: VN2/2023/179.

Titolare A.I.C.: Atnahs Pharma Netherlands BV, con sede legale e domicilio fiscale in Copenhagen Towers, Ørestads Boulevard 108, 5.Tv, DK-2300, København S, Danimarca.

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate entro e non oltre i sei mesi dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A01021

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di gennaio 2024, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2022 e 2023 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

Anni e mesi		Indici	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
		(Base 2015=100)		
2022	*Media*	112,6		
2023	Gennaio	118,3	9,8	15,0
	Febbraio	118,5	8,9	15,0
	Marzo	118,0	7,4	14,2
	Aprile	118,4	7,9	14,2
	Maggio	118,6	7,2	14,5
	Giugno	118,6	6,0	14,3
	Luglio	118,7	5,7	13,9
	Agosto	119,1	5,2	13,8
	Settembre	119,3	5,1	14,2
	Ottobre	119,2	1,7	13,4
	Novembre	118,7	0,7	12,3
	Dicembre	118,9	0,6	12,0
2023	*Media*	118,7		
	Gennaio	119,3	0,8	10,8

24A01113

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 14 febbraio 2024 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Michele Sabatino, Console onorario di Bosnia-Erzegovina in Enna.

24A01090

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*
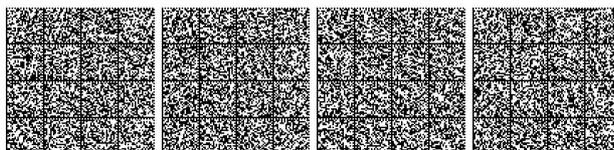
(WI-GU-2024-GU1-049) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
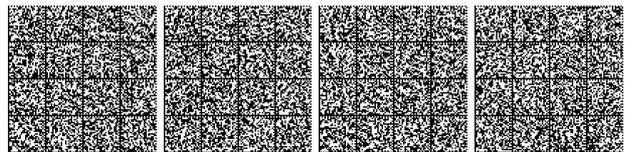
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
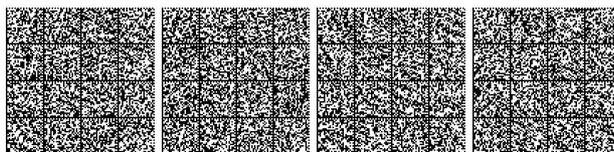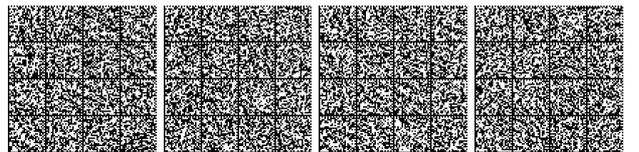
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(*di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	**€**	**438,00**
	(*di cui spese di spedizione € 128,52*) *	- semestrale	**€**	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(*di cui spese di spedizione € 19,29*)*	- annuale	**€**	**68,00**
	(*di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	**€**	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	(*di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	**€**	**168,00**
	(*di cui spese di spedizione € 20,63*)*	- semestrale	**€**	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(*di cui spese di spedizione € 15,31*)*	- annuale	**€**	**65,00**
	(*di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	**€**	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(*di cui spese di spedizione € 50,02*)*	- annuale	**€**	**167,00**
	(*di cui spese di spedizione € 25,01*)*	- semestrale	**€**	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(*di cui spese di spedizione € 383,93*)*	- annuale	**€**	**819,00**
	(*di cui spese di spedizione € 191,46*)*	- semestrale	**€**	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(*di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	**€**	**86,72**
(*di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	**€**	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	**€**	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	**€**	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C